

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

Nn. 1935, 26, 1483, 1813 e 2047-A

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

(RELATORE BOMPIANI)

Comunicata alla Presidenza il 23 gennaio 1991

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Autonomia delle università e degli enti di ricerca (1935)

presentato dal Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica
di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
col Ministro del Tesoro
e col Ministro per la Funzione Pubblica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 NOVEMBRE 1989

Norme per l'attuazione dell'articolo 33 della Costituzione
(autonomia delle università) e delega al governo per il
finanziamento delle università (26)

d'iniziativa dei senatori CAVAZZUTI, PASQUINO, ONORATO,
VESENTINI, ONGARO BASAGLIA, ULIANICH, ALBERTI e RIVA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 1987

Nuove norme per il reclutamento e la promozione del personale docente universitario ed altri provvedimenti per l'università (1483)

d'iniziativa dei senatori CONDORELLI, MANCINO, MELOTTO, GIAGU DEMARTINI, SARTORI, CHIMENTI, BOGGIO, GENOVESE, COVELLO, VENTRE, COVIELLO, CORTESE, D'AMELIO, PARISI, PULLI, MONTRESORI, NIEDDU, MEZZAPESA, SALERNO e DI LEMBO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 1988

Ristrutturazione dell'ordinamento universitario (1813)

d'iniziativa dei senatori FILETTI, SIGNORELLI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI, SANESI, SPECCHIA e VISIBELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 GIUGNO 1989

Autonomia delle università e degli enti pubblici di ricerca (2047)

d'iniziativa dei senatori PECCHIOLI, ALBERICI, CALLARI GALLI, ARGAN, CHIARANTE, LONGO, MONTINARO, NOCCHI, BERLINGUER, MAFFIOLETTI, MARGHERI, TORLONTANO e TOSSI BRUTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GENNAIO 1990

I N D I C E

A) RELAZIONE

| | | |
|---|------|----|
| 1. PREMESSA | Pag. | 5 |
| 2. L'APPORTO DEFINITIVO PARZIALE DATO DALLA LEGGE 9 MAGGIO 1989, N. 168, ALL'AUTONOMIA UNIVERSITARIA E DEGLI ENTI DI RICERCA | » | 5 |
| 2.1. Università | » | 5 |
| 2.1.1 Norme di autonomia, soggette ad ulteriore sviluppo legislativo | » | 6 |
| a) Fonti dell'ordinamento: statuti e regolamenti | » | 6 |
| b) Attuazione delle autonomie didattica e di ricerca | » | 6 |
| c) Autonomia organizzativa | » | 7 |
| 2.1.2 Norme di autonomia direttamente operative | » | 7 |
| 2.1.3 Norme di procedura relative all'emanazione degli statuti .. | » | 8 |
| 2.2. L'autonomia degli enti pubblici di ricerca non strumentali | » | 8 |
| 3. RICHIAMI SUI DISEGNI DI LEGGE ESAMINATI DALLA COMMISSIONE | » | 9 |
| 3.1. Il disegno di legge governativo «Autonomia delle università e degli enti di ricerca» (1935) | » | 9 |
| 3.2. Il disegno di legge Cavazzuti ed altri: «Norme per l'attuazione dell'articolo 33 della Costituzione (autonomia delle università) e delega al Governo per il finanziamento delle università» (26) ... | » | 11 |
| 3.3. Il disegno di legge Condorelli ed altri: «Norme per il reclutamento e la promozione del personale docente universitario ed altri provvedimenti per l'università» (1483) | » | 12 |
| 3.4. Il disegno di legge Filetti ed altri: «Ristrutturazione dell'ordinamento universitario» (1813) | » | 12 |
| 3.5. Il disegno di legge Pecchioli ed altri: «Autonomia delle università e degli enti pubblici di ricerca» (2047) | » | 12 |
| 4. IL DIBATTITO IN DISCUSSIONE GENERALE, LE PROPOSTE DEL RELATORE E I LAVORI DEL COMITATO RISTRETTO | » | 14 |
| 4.1. Gli argomenti dell'opposizione | » | 14 |
| 4.2. Gli argomenti della maggioranza | » | 14 |
| 4.3. La replica e le proposte del relatore | » | 15 |
| 5. IL TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE | » | 19 |
| 5.1. Il Capo I - Principi generali | » | 19 |
| 5.2. Il Capo II - Delle università | » | 19 |
| 5.3. Il Capo III - Degli enti di ricerca | » | 27 |
| 5.4. Il Capo IV - Disposizioni finali | » | 30 |
| 6. CONCLUSIONI | » | 32 |
| PARERE DELLA 1 ^a COMMISSIONE PERMANENTE | » | 35 |

B) TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 1935

Capo I. - PRINCIPI GENERALI

| | | |
|--|------|----|
| Art. 1. - <i>Principi generali</i> | Pag. | 39 |
|--|------|----|

Capo II. - DELLE UNIVERSITÀ

| | | |
|---|---|----|
| Art. 2. - <i>Funzioni delle università</i> | » | 39 |
| Art. 3. - <i>Autonomia statutaria</i> | » | 41 |
| Art. 4. - <i>Autonomia regolamentare</i> | » | 42 |
| Art. 5. - <i>Autonomia didattica</i> | » | 43 |
| Art. 6. - <i>Relazioni sull'attività didattica</i> | » | 43 |
| Art. 7. - <i>Autonomia della ricerca</i> | » | 44 |
| Art. 8. - <i>Autonomia organizzativa</i> | » | 45 |
| Art. 9. - <i>Personale</i> | » | 49 |
| Art. 10. - <i>Senato degli studenti</i> | » | 51 |
| Art. 11. - <i>Comitato per le pari opportunità</i> | » | 52 |
| Art. 12. - <i>Autonomia finanziaria</i> | » | 52 |
| Art. 13. - <i>Conferenza permanente dei rettori delle università italiane</i> | » | 53 |

Capo III. - DEGLI ENTI DI RICERCA

| | | |
|--|---|----|
| Art. 14. - <i>Natura e funzioni del Consiglio nazionale delle ricerche</i> | » | 57 |
| Art. 15. - <i>Autonomia regolamentare del CNR</i> | » | 58 |
| Art. 16. - <i>Autonomia della ricerca del CNR</i> | » | 58 |
| Art. 17. - <i>Autonomia organizzativa del CNR</i> | » | 59 |
| Art. 18. - <i>Autonomia finanziaria del CNR</i> | » | 63 |
| Art. 19. - <i>Degli enti di ricerca</i> | » | 63 |

Capo IV. - DISPOSIZIONI FINALI

| | | |
|---|---|----|
| Art. 20. - <i>Collaborazione tecnica e scientifica</i> | » | 67 |
| Art. 21. - <i>Istituto nazionale per gli studi e la documentazione sull'università e la ricerca scientifica e tecnologica</i> | » | 68 |
| Art. 22. - <i>Valutazione dei programmi di ricerca e di formazione</i> .. | » | 71 |
| Art. 23. - <i>Forum della ricerca scientifica e tecnologica</i> | » | 71 |
| Art. 24. - <i>Disposizioni particolari</i> | » | 72 |
| Art. 25. - <i>Università non statali</i> | » | 73 |
| Art. 26. - <i>Norma transitoria</i> | » | 74 |
| Art. 27. - <i>Abrogazione di norme - Delega al Governo per l'emana-</i> <i>zione di un testo unico</i> | » | 74 |
| Art. 28. - <i>Copertura finanziaria</i> | » | 76 |

C) TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE PER I QUALI LA COMMISSIONE PROPONE L'ASSORBIMENTO

| | | |
|--------------------------------|---|-----|
| Disegno di legge n. 26 | » | 81 |
| Disegno di legge n. 1483 | » | 88 |
| Disegno di legge n. 1813 | » | 115 |
| Disegno di legge n. 2047 | » | 130 |

ONOREVOLI SENATORI. - La 7^a Commissione permanente, esaminati i disegni di legge in materia di autonomia delle università e degli enti di ricerca, propone all'Assemblea l'approvazione del testo accolto per il disegno di legge n. 1935, nel quale si intendono assorbiti gli altri, sulla base delle considerazioni che seguono.

1. PREMESSA

La legge 9 maggio 1989 n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, contiene - al titolo II - consistenti norme riguardanti l'autonomia delle università, ed analoghe norme sono dettate per l'autonomia degli enti pubblici di ricerca non strumentali.

Come è noto, corrisponde ad un impegno politico (da tutti assunto al momento dell'esame del disegno di legge n. 413, presentato il 4 settembre 1987 dal Governo Goria, e che ha costituito la base per la redazione della citata legge n. 168) il proseguire nell'opera di approfondimento e di migliore definizione giuridica dell'autonomia delle università e degli enti di ricerca, per giungere infine ad uno strumento legislativo che delimiti compiutamente gli spazi di autonomia che le leggi dello Stato, a norma dell'articolo 33 della Costituzione, assegnano a tali istituzioni.

Per dare concreto sviluppo a quella che - allora - fu definita un'operazione in due tempi, sono stati esaminati congiuntamente dalla 7^a Commissione cinque diversi disegni di legge. Infatti, il disegno di legge n. 1935, recante «Autonomia delle università e degli enti di ricerca» (d'iniziativa governativa, presentato il 9 novembre 1989), è stato affiancato da diversi disegni di legge di iniziativa parlamentare, e precisamente: «Norme per l'attuazione dell'articolo 33 della Costituzione (autonomia delle

università) e delega al Governo per il finanziamento delle università» (Atto Senato n. 26 - CAVAZZUTI ed altri, presentato il 2 luglio 1987); «Nuove norme per il reclutamento e la promozione del personale docente universitario ed altri provvedimenti per l'università» (Atto Senato n. 1483 - CONDORELLI ed altri, presentato il 21 dicembre 1988); «Ristrutturazione dell'ordinamento universitario» (Atto Senato n. 1813 - FILETTI ed altri, presentato l'8 giugno 1989); «Autonomia delle università e degli enti pubblici di ricerca» (Atto Senato n. 2047 - PECCHIOLETTI ed altri, presentato il 17 gennaio 1990).

La discussione generale presso la 7^a Commissione è iniziata in sede referente il 18 gennaio 1990 ed è proseguita fino al 2 marzo; l'esame degli articoli, iniziato il 29 marzo, si è concluso il 9 gennaio 1991; infine il 10 gennaio la Commissione, che ha dedicato complessivamente 34 sedute all'esame della materia ha dato mandato a maggioranza di proporre all'Assemblea il testo elaborato dalla Commissione stessa.

Prima di esporre i contenuti degli articoli, sembra opportuno presentare alcune considerazioni generali riguardanti l'autonomia sia dell'università che degli enti di ricerca.

2. L'APPORTO DEFINITIVO PARZIALE DATO DALLA LEGGE 9 MAGGIO 1989, N. 168 ALL'AUTONOMIA UNIVERSITARIA E DEGLI ENTI DI RICERCA

2.1. Università

In sede di relazione introduttiva presentata dal relatore per la 7^a Commissione alle Commissioni riunite 1^a e 7^a sul citato disegno di legge n. 413, volto ad istituire il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, fu esaminato, sotto il profilo storico, l'evolversi della riflessione dottrinale sul concetto di auto-

nomia riferito alle università e agli enti di ricerca, dalla Costituzione ai nostri giorni.

Quelle considerazioni - che possono leggersi nell'articolo pubblicato dalla rivista «Universitas» (anno VIII, n. 26, ottobre-dicembre 1987, pagg. 38-60) - furono riprese nella relazione presentata all'Assemblea dai relatori Bompiani e Elia (atto Senato n. 413-A).

Non è il caso, in questa occasione, di ritornare su quell'*excursus* storico, essendo i testi facilmente consultabili.

In questa sede, sembra invece opportuno affermare che le norme facenti parte del titolo II della legge n. 168 - riguardanti l'autonomia delle università - rappresentano di per se stesse una equilibrata e moderna interpretazione dell'autonomia universitaria e predispongono le direttive per una successiva, più analitica definizione della materia, che è, appunto, quella che viene perseguita con il testo ora in esame.

Si trattava - allora come oggi - di contemperare con i principi di autonomia alcuni dati di fatto:

1) la finanza delle università è sostanzialmente derivata da quello dello Stato;

2) lo stato giuridico del personale universitario è regolato in maniera uniforme da una normativa statale;

3) alle università è conferito dall'ordinamento il potere di rilasciare titoli di studio aventi valore legale, regolati dallo Stato con disciplina propria ed uniforme.

Si può rilevare che, pur in questa cornice al momento non modificabile, con la legge n. 168 sono stati delineati ambiti di autonomia più aperti, con norme comunque già di per se stesse precettive e non con mere indicazioni di principio.

La legge n. 168 individua, quali contenuti essenziali per l'attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, l'autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile delle università, che sono soggetti forniti di personalità giuridica: l'autonomia si manifesta nella creazione di ordinamenti propri, per mezzo di statuti e regolamenti.

Sono questi, dunque, gli ambiti entro i quali - secondo il legislatore del 1988-1989

- si esplica il principio dell'autonomia delle università.

Ciò premesso, era necessario riconoscere quali norme già incluse nella legge n. 168 fossero suscettibili di ulteriore sviluppo legislativo e quali si dovessero ritenere adeguate e direttamente operative.

L'esame doveva essere completato - poi - con la definizione più esatta delle procedure relative alla approvazione degli statuti e regolamenti.

2.1.1. Norme di autonomia, soggette ad ulteriore sviluppo legislativo

a) - Fonti dell'ordinamento: statuti e regolamenti

Secondo la legge n. 168, fonte primaria dell'ordinamento di ciascun ateneo è lo statuto, cui i regolamenti debbono conformarsi, e che disciplina direttamente alcune materie.

Già nel discutere le norme del disegno di legge n. 413 si riconosceva la necessità di precisare nella legge successiva le funzioni dell'università e le caratteristiche dell'autonomia statutaria e regolamentare.

b) - Attuazione delle autonomie di didattica e di ricerca

Nella legge n. 168 è assicurato il rispetto, da parte degli statuti, dei principi di libertà didattica e di libertà di ricerca dei docenti e dei ricercatori secondo le norme vigenti del rispettivo stato giuridico, che non vengono in alcun modo modificate.

La serie di garanzie enunciate dal legislatore ai commi 3 e 4 dell'articolo 6 della citata legge n. 168 (riguardanti la tutela della libertà didattica e di ricerca) è ispirata dalla consapevolezza che lo stesso principio costituzionale dell'autonomia universitaria ha carattere di strumento (non quindi di fine ultimo), posto a rafforzamento e tutela della fondamentale libertà della scienza e del suo insegnamento. Essenziale e concreta implicazione di tale libertà sono le possibilità di accedere ai finanziamenti per la ricerca, garantite dalla lettera a) del citato comma 4, e di partecipare ai vari

programmi di ricerca nazionali e internazionali, previste dalla lettera *b*).

Sotto il profilo dell'autonomia didattica, il limite posto agli statuti (e di conseguenza all'organizzazione e ai docenti) è quello del rispetto degli ordinamenti didattici universitari. È stato già ricordato, infatti, che il limite all'autonomia è rappresentato dal valore legale del titolo di studio, per cui la Repubblica ha il dovere di dettare le norme generali per finalizzare gli insegnamenti a determinati tipi o livelli di cultura. Sotto questo aspetto, l'autonomia statutaria deve, perciò, essere intesa come un «trasferimento di capacità e non di competenza» (Buonocore, 1986).

Sin dal momento dell'approvazione della legge n. 168, si riconosceva – peraltro – che tali principi avrebbero dovuto confrontarsi con quanto previsto dalla riforma degli ordinamenti didattici universitari (allora già in fase di avanzata elaborazione) e si sarebbero dovuti meglio precisare i rapporti intercorrenti fra l'esercizio dell'attività di ricerca assicurata al singolo docente e ricercatore e l'organizzazione-gestione (almeno in termini generali) delle strutture di ricerca universitarie.

c) - Autonomia organizzativa

Già la legge n. 168, in funzione dell'osservanza dei principi di autonomia didattica e di ricerca attribuite ai docenti e ai ricercatori, stabiliva che le università debbono provvedere all'istituzione, organizzazione e funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione.

La legge n. 168 esplicitava, dunque, il principio di autorganizzazione degli atenei: tuttavia l'insieme delle norme ricordate costituiva una indicazione di carattere generale, che implicava un successivo, più analitico intervento del legislatore.

2.1.2. Norme di autonomia direttamente operative

Norme direttamente precettive invece sono dettate, nella legge n. 168, per l'auto-

nomia finanziaria e contabile, definendosi nell'articolo 7 le voci delle entrate delle università, la ripartizione dei contributi statali in tre distinti e individuati capitoli dello stato di previsione del Ministero (personale; funzionamento comprendente anche investimenti ed edilizia; ricerca scientifica), le modalità per il riutilizzo delle somme non impegnate dai singoli atenei nell'esercizio finanziario successivo, nonché la facoltà di adottare un regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Lo statuto indica i centri di spesa e il regolamento disciplina i criteri della gestione. Altre norme riguardano la disciplina dei mutui. Al Ministero è riservata l'indicazione di criteri per consentire una omogenea redazione dei conti consuntivi delle università.

Restava poi inteso che, fino a quando ogni singola università non avrebbe adottato il proprio regolamento di amministrazione, ad essa continuavano ad applicarsi le norme vigenti, ma il comma 7 dell'articolo 7 apriva il varco all'immediato esercizio dell'autonomia finanziaria e contabile, senza attendere i nuovi statuti, disponendo infatti che gli atenei avrebbero potuto adottare – senza attendere ulteriori atti legislativi – il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Questo regolamento (nell'implicito rispetto dei principi indicati nel testo della legge) avrebbe potuto anche derogare alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici.

Il comma 10 del citato articolo 7 della legge n. 168 sottrae l'attività delle università ad ogni forma di controllo, salvo quello successivo sulla gestione finanziaria, effettuato dalla Corte dei conti, che ne riferisce al Parlamento. Fanno eccezione taluni provvedimenti relativi al personale, che restano soggetti al controllo preventivo di legittimità della suddetta Corte.

Risulta che, sino a questo momento, alcune università hanno concretamente lavorato al nuovo regolamento di amministrazione.

2.1.3. Norme di procedura relative all'emanazione degli statuti

La legge n. 168, nel dettare poche norme sugli statuti, ha previsto che «al Ministro spetti solamente il controllo di legittimità sugli statuti e regolamenti ai fini dell'esecutività, esercitando tale facoltà attraverso richiesta motivata di riesame».

La redazione di questa norma fu molto laboriosa. Il Parlamento volle comunque preconstituire un meccanismo sostitutivo per l'approvazione dello statuto, anche nel caso in cui la legge per l'attuazione dell'autonomia non fosse entrata in vigore entro un termine fissato.

L'articolo 16, scaturito da un dibattito anch'esso complesso e prolungato, costituisce uno degli elementi fondamentali della particolare manovra in due fasi (prima fase: definizione dei principi dell'autonomia, ma immediata entrata in vigore dell'autonomia finanziaria - seconda fase: legge di attuazione dei principi anzidetti) che caratterizza la legge n. 168.

L'articolo 16 prevede che, se dopo un anno dall'entrata in vigore della legge istitutiva del Ministero manchi ancora la legge di attuazione dell'autonomia (ipotesi che già allora qualcuno considerava abbastanza realistica), in tal caso le università possano darsi nuovi statuti applicando i soli principi della legge n. 168 anche in deroga - quindi - alla restante legislazione. Opportunamente, allora, fu proposto - ed accettato dalle Commissioni - di indicare nella legge n. 168 alcuni contenuti minimi da accogliere in tali statuti.

Questi dovranno essere approvati da un senato accademico «speciale», integrato cioè dai rappresentanti delle varie strutture e delle varie categorie presenti nell'università. Su tale principio vi è stato subito accordo (si è riconosciuto, infatti, trattarsi di una sorta di «organo costituente» per gli atenei, la cui composizione deve quindi essere particolarmente rappresentativa); viceversa molto sofferta è risultata la definizione concreta della componente integrativa.

Risulta che alcune università hanno costituito e avviato il lavoro di commissioni per

la riforma degli statuti, in attesa - comunque - della prevista legge sull'autonomia.

2.2. L'autonomia degli enti pubblici di ricerca non strumentali

Come è noto, la legge n. 168 ha compiuto un passo di grande importanza nella definizione dell'autonomia che va riservata agli enti pubblici di ricerca non strumentali.

Il dibattito che ebbe luogo nelle Commissioni riunite 1^a e 7^a pose in evidenza che i principi generali della Costituzione e quelli specifici per il settore della ricerca scientifica e tecnologica (articoli 9 e 33) legittimavano modelli più avanzati di autonomia rispetto a quella riservata - dalle leggi istitutive - a molti enti. Di conseguenza, non poteva ignorarsi quanto derivava dalla lettura congiunta di tali articoli, sia quando all'articolo 9 si afferma che «la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica», sia quando all'articolo 33 si riconosce ad alcune categorie di istituzioni che operano nel campo della cultura, della scienza e delle arti una ampia autonomia nello svolgimento della propria attività.

Da questa considerazione è nata la convinzione che l'autonomia che l'articolo 33 della Costituzione garantisce in modo chiaro e solenne alle università, alle accademie, alle istituzioni di alta cultura possa estendersi, con determinate modalità, anche alle istituzioni di ricerca. Si affermò l'opinione che questa categoria (al di là della consistenza esigua che presentava nel 1947), possa ricomprendere oggi almeno alcuni degli enti di ricerca, le cui finalità istituzionali perseguono essenzialmente lo sviluppo della scienza, e che rappresentano in questo campo il riferimento più alto.

Se per il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), gli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, la qualificazione di ente di ricerca a carattere non strumentale non appariva dubbia, ed è stata perciò espressamente riconosciuta dalla legge n. 168, si poneva tuttavia il problema di identificare con certezza gli altri enti ai quali estendere la medesima qualificazione.

Il comitato ristretto prima, le Commissioni riunite poi, accolsero il principio di rinviare ad un successivo decreto del Presidente della Repubblica la identificazione stessa.

In ogni caso, furono stabiliti criteri per l'individuazione degli enti e per avviarne l'eventuale riordinamento delle strutture di ricerca e di servizio (anche per quanto riguarda i connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione) su linee compatibili con il conferimento di autonomia.

Da questi presupposti, nacque l'articolo 8 della legge n. 168, il quale prevede che il CNR, l'INFN, gli Osservatori, nonché gli altri enti di ricerca a carattere non strumentale che saranno individuati mediante il ricordato decreto del Presidente della Repubblica, godono di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile. Differenziano tali autonomie da quella spettante alle università la mancanza della potestà statutaria (cui fa riscontro peraltro un ampio potere regolamentare) e il limite che scaturisce, per ciascun ente, dalle rispettive finalità istituzionali. Le garanzie di libertà per i ricercatori, i poteri di autorganizzazione, l'autonomia finanziaria e contabile degli enti sono regolati in termini più sintetici, ma non dissimili da quanto statuito per le università, pur nel quadro dei predetti limiti. Anche per gli enti di ricerca, lo sviluppo dei principi sull'autonomia era demandato alla futura legge di attuazione.

Il dispositivo previsto dalla legge n. 168 è completato, a livello di norme transitorie e finali, dall'articolo 20 che conferma al CNR, ente cardine della ricerca nel nostro Paese, la situazione giuridica vigente, in attesa di norme di riordinamento da adottare con la legge di attuazione delle autonomie.

3. RICHIAMI SUI DISEGNI DI LEGGE ESAMINATI DALLA COMMISSIONE

3.1. *Il disegno di legge governativo: «Autonomia delle università e degli enti di ricerca» (1935)*

Preceduto da una pregevole, estesa relazione, e dotato della prescritta relazione

tecnica, il disegno di legge governativo n. 1935, nel testo originario, è composto di 24 articoli, ripartiti in 4 capi.

Il capo I contiene i principi generali ispiratori, stabilendo che gli statuti e i regolamenti di università ed enti pubblici di ricerca debbono rispettare i principi stabiliti dalla legge n. 168, dalle norme in esame e anche dalla legislazione vigente in materia di ordinamenti didattici, di diritto allo studio, di definizione dei compiti degli enti pubblici di ricerca e di stato giuridico e trattamento economico del personale.

Ne deriva che statuti e regolamenti devono far sì che i compiti specifici delle università e degli enti di ricerca siano armonizzati con l'ordinamento statale nel suo complesso.

Nel capo II del disegno di legge governativo, intitolato «Delle università», si afferma all'articolo 2 la piena capacità di diritto pubblico e privato delle università, risolvendo così positivamente il problema, in più occasioni sollevato, dell'ampiezza dell'autonomia negoziale e della possibilità di partecipare a consorzi e a società private. Il testo delinea altresì il campo di intervento delle università che, oltre i tradizionali compiti dell'istruzione superiore e della ricerca scientifica, si allargano a comprendere la creazione di servizi culturali e ricreativi, di residenze, di strutture di vita collettiva e di assistenza agli studenti (non compresa nel tradizionale concetto di diritto allo studio), nonché di orientamento degli stessi, ed il conferimento di borse per la prosecuzione degli studi dopo la laurea.

Con l'articolo 3 si affronta il problema dell'autonomia statutaria, individuando quali debbono essere i contenuti minimi degli statuti, fissando i criteri e le procedure per la costituzione non solo delle strutture obbligatorie, ma anche di altre strutture didattiche e scientifiche di servizio e stabilendo le competenze regolamentari. L'articolo stabilisce che nello statuto sono individuate le strutture interne dell'università che possono avere autonomia di spesa, prevedendo che essa sia comunque riconosciuta ai dipartimenti. Dopo aver richiamato le norme già introdotte nella legge n. 168

per l'approvazione degli statuti, si determinano le procedure per le modifiche. Si dà inoltre un'indicazione legislativa per la soluzione della *quérelle* sugli organi universitari: escono confermati i ruoli della facoltà e del dipartimento, ma non è esclusa la permanenza, o la creazione, di strutture subordinate atte a perseguire particolari finalità.

L'articolo 4 fissa i principi sull'autonomia regolamentare. Per quanto riguarda la redazione del regolamento degli studenti, è da segnalare la obbligatoria partecipazione consultiva del senato degli studenti. L'articolo 5, poi, integra i principi già fissati dall'articolo 6, comma 3, della legge n. 168 sull'autonomia didattica: la possibilità di determinare i servizi didattici e i titoli rilasciabili da ciascuna università dipende dagli spazi di autonomia riconosciuti dalla legislazione sugli ordinamenti didattici, all'epoca in cui fu presentato il disegno di legge n. 1935 ancora in corso di elaborazione presso la Camera dei deputati.

L'articolo 6 soddisfa poi un'esigenza emersa nel corso dell'esame del disegno di legge istitutivo del Ministero dell'università, e cioè la necessità di conoscere con maggiore sistematicità le attività didattiche svolte dai singoli atenei, sia nel complesso che - più analiticamente - a livello di singole facoltà e strutture didattiche: ciò è tanto più importante quanto più aumenta l'autonomia delle singole università. Nell'articolo 7 si riprendono i principi sull'autonomia della ricerca sanciti dalla legge n. 168, specificando le modalità di esercizio della libertà di ricerca dei docenti e dei ricercatori e sancendo la libertà delle università di accettare o meno finanziamenti per commesse di ricerca, provenienti da enti pubblici o privati, facendo loro carico in ogni caso di inserirle nei programmi annuali o pluriennali di attività della struttura scientifica interessata. Si tratta di una clausola, quest'ultima, di garanzia, che rende trasparenti le attività svolte dall'università.

Tra le norme più significative contenute nell'articolo 8, vi è quella che attribuisce al senato accademico, oltre alla programma-

zione per lo sviluppo dell'ateneo e al coordinamento della didattica e della ricerca, la distribuzione tra le facoltà dei posti di docente e ricercatore. Inoltre si consente all'università di differenziare la composizione del consiglio di amministrazione, a garanzia della rappresentanza delle componenti interne, e si dettano norme sulla figura e le funzioni del rettore sulla composizione e le funzioni delle facoltà nonché sulle caratteristiche del dipartimento.

L'articolo 9 riguarda il personale e tende a razionalizzare il decentramento delle competenze già avviato con la legge n. 168. Si introduce il principio dell'iscrizione in distinti ruoli nazionali dei professori ordinari, degli associati e dei ricercatori. Significative sono poi le norme che prevedono la dotazione organica di ateneo, sia per i posti di professore e di ricercatore (attribuiti all'università nel quadro dei rispettivi ruoli nazionali), sia per i posti del personale non docente, di cui si ribadisce il rapporto di dipendenza dall'università.

L'articolo 10 disciplina il senato degli studenti, organo di rappresentanza degli stessi nell'ateneo. La costituzione di questo organo dovrebbe creare un nuovo sistema di rapporti, di tipo dialettico, tra gli studenti e le strutture di governo generale dell'università, che si affianca a quello di tipo partecipativo negli organi tradizionali, che sopravvive.

L'articolo 12 ridisegna il raccordo tra amministrazione centrale e università riformando il Consiglio universitario nazionale (CUN), la cui composizione e le cui funzioni vengono mutate, e dettando nuove norme sulla Conferenza permanente dei rettori, alla quale sono riconosciuti poteri di partecipazione ad alcune funzioni pubbliche. Il capo II si conclude con l'articolo 13, che istituisce uno speciale organo collegiale di supporto tecnico del Ministero per la programmazione universitaria, con il compito di elaborare proposte per il piano di sviluppo delle università.

Il capo III, relativo agli enti di ricerca, si apre con la riforma del CNR. Si ridefiniscono i compiti dell'ente, a cominciare da quelli di coordinamento e indirizzo della

ricerca scientifica, ponendo l'accento sullo svolgimento e la promozione delle attività di ricerca: in tal modo il CNR continuerà ad assicurare un secondo canale di finanziamento della ricerca anche per le università, nonchè la predisposizione di progetti finalizzati. Il CNR comunque mantiene la propria competenza generale nel settore della ricerca per continuare a coprire aree non facilmente raggiungibili dalla ricerca universitaria.

Si ridisegnano poi i suoi organi, attribuendo al consiglio direttivo compiti di programmazione e organizzazione dell'attività di ricerca e al consiglio di amministrazione compiti di gestione del personale, di amministrazione e di finanza. Il disegno di legge definisce anche la composizione degli organi: in particolare, il consiglio di amministrazione diventa un organo a composizione mista, con membri esterni ed interni all'ente. In tal modo dovrebbe essere assicurata quella separazione tra gestione amministrativa e organizzazione dell'attività scientifica di cui si discute da molti anni.

L'articolo 17 - tra l'altro - definisce gli organi, le strutture scientifiche, quelle organizzative e di servizio e stabilisce la procedura di nomina a presidente. Il comma 14 del medesimo articolo riguarda il personale del CNR, che viene distinto in quattro ruoli (scientifico, dirigente, tecnico e amministrativo). Dalla contrattazione collettiva, cui si fa rinvio, il personale è distinto in tre livelli corrispondenti ai ricercatori, agli associati e agli ordinari dell'università, precostituendo quindi la possibilità di mobilità tra università ed ente di ricerca.

Nel capo IV, recante le disposizioni finali, sono raccolte norme relative alla modifica del sistema di reclutamento, nonchè dello stato giuridico dei docenti e dei ricercatori delle università e degli enti di ricerca. Si propone di introdurre modalità di selezione concorsuale tali da integrare maggiormente università ed enti di ricerca, attraverso meccanismi analoghi di reclutamento. A tal fine, le innovazioni più significative riguardano la creazione di un parallelo sistema di valutazione nazionale, per raggruppamenti

disciplinari, che si conclude con un'abilitazione che non dà diritto al posto: sarà l'università o l'ente di ricerca a chiamare il vincitore attingendo alle rispettive liste di abilitati.

Nell'articolo 21 viene creato l'Istituto nazionale per gli studi e la documentazione sull'università e la ricerca scientifica e tecnologica, con l'intento di assicurare la conoscenza e la trasparenza delle attività delle università e degli enti di ricerca (soprattutto riguardo a quelle didattiche e scientifiche) prevedendo inoltre (articolo 22) che il Ministro organizzi periodicamente delle riunioni (*forum* della ricerca scientifica e tecnologica) per valutare la situazione della ricerca scientifica in Italia e all'estero. Infine l'articolo 23 completa il meccanismo di abrogazione e delegificazione affidando inoltre alle università il compito di pubblicare annualmente le norme in vigore presso ciascuna sede. Si afferma inoltre che le disposizioni della legge si applicano anche alle università non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale. Infine in relazione al nuovo assetto dell'autonomia viene soppresso il ruolo dei dirigenti ispettori.

3.2. *Il disegno di legge Cavazzuti ed altri:*
«Norme per l'attuazione dell'articolo 33 della Costituzione (autonomia delle università) e delega al Governo per il finanziamento delle università» (26)

La proposta parte dal presupposto che le università italiane richiedono una riforma radicale e che comunque non si potrà raggiungere una vera autonomia fin quando esse non saranno autorizzate a rilasciare titoli aventi valore legale. Si ritiene inoltre molto più efficace agire trasformando dall'interno le università piuttosto che definendo leggi generali che spesso risultano inapplicabili. In tal modo si potrebbe raggiungere l'auspicato livello qualitativo medio scientifico e didattico, senza peraltro deprimere le spinte verso l'eccellenza che pure già oggi sono presenti nell'università italiana. Mentre si ribadiscono alcuni principi di carattere generale dell'ordinamento

universitario, si propone, anche in questo disegno di legge, la modifica del sistema di reclutamento, suggerendo di organizzare concorsi per ogni posto che si liberi all'interno dell'organico dell'università e per un solo vincitore.

3.3. *Il disegno di legge Condorelli ed altri:*

«Nuove norme per il reclutamento e la promozione del personale docente universitario ed altri provvedimenti per l'università» (1483)

Questo disegno di legge si pone in primo luogo l'obiettivo di definire finalmente il ruolo dei ricercatori e di modificare il sistema di reclutamento prevedendo, senza i limiti stabiliti nel disegno di legge governativo, una graduatoria nazionale alla quale le università potrebbero attingere secondo le loro esigenze. Riguardo all'organizzazione delle università, il disegno di legge prevede inoltre l'abolizione delle facoltà e la creazione dei dipartimenti quali strutture di inquadramento per la didattica e l'assistenza.

3.4. *Il disegno di legge Filetti ed altri:*

«Ristrutturazione dell'ordinamento universitario» (1813)

Questo disegno di legge mira a rifondare completamente il sistema universitario italiano, facendone il centro dell'educazione permanente e dello sviluppo culturale del Paese. Il disegno di legge riforma tutti i settori dell'università, sopprime il CUN e lo sostituisce con un organo di vero e proprio autogoverno dell'università.

3.5. *Il disegno di legge Pecchioli ed altri:*

«Autonomia delle università e degli enti pubblici di ricerca» (2047)

Si tratta di un disegno di legge che propone i termini generali di una riflessione matura. Nella relazione di accompagnamento, i proponenti sottolineano la grande difficoltà del sistema universitario italiano, ed in generale di tutto il sistema della formazione e dell'istruzione, nel fornire risposte adeguate alla diversificata doman-

da formativa proveniente dalla società, e parallela al ritmo crescente dei mutamenti sociali, culturali e tecnologici del nostro tempo. Per superare queste difficoltà, i proponenti ribadiscono la necessità di un nuovo rapporto tra l'università e la società, una rivitalizzazione della ricerca di base ed un rilancio della partecipazione di tutte le componenti della comunità accademica sul piano delle scelte e delle responsabilità. Inoltre vi è il richiamo dei proponenti ad un fortissimo impegno finanziario dello Stato.

Il tema dell'autonomia è affrontato come una assunzione effettiva di responsabilità da parte dei soggetti chiamati a gestirla (senza la quale - ad avviso dei presentatori - finirebbe con il prevalere di nuovo il modello eteronomo e burocratico su cui si fonda l'attuale sistema), e alla luce del nesso tra autonomia e responsabilità vengono posti in evidenza i problemi legati al rapporto tra didattica e ricerca.

Il disegno di legge n. 2047 prospetta, in ogni caso, uno scenario qualificato dal valore legale del titolo di studio, dalla garanzia della libertà di insegnamento e di ricerca, e da un concetto del diritto allo studio basato su un'articolazione flessibile ed integrata dei profili curriculari dei diversi corsi di studio, mirante a valorizzare la differenziazione interna alla domanda formativa espressa dagli studenti, difficilmente riconducibile ad un unico modello.

Per quanto riguarda gli enti pubblici di ricerca, nella relazione i proponenti denunciano inadempienze del Governo rispetto a quanto previsto dagli articoli 8 (che poneva un termine per l'emanazione del decreto di individuazione degli enti di ricerca a carattere non strumentale) e 11 (istituzione del CNST) della legge n. 168, e sottolineano pertanto come tali inadempienze rendano difficile la formulazione di una normativa di autonomia degli enti, per la cui effettività, tra l'altro, occorrerebbe un «piano nazionale della ricerca» sostenuto da adeguate risorse finanziarie e collegato alla programmazione economica nazionale.

Il disegno di legge n. 2047, per il suo carattere generale, si ricollega comunque

alla legge n. 168, secondo il modello di attuazione dell'autonomia dell'università e degli enti in due fasi successive, prospettato durante la discussione sull'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Il relatore rileva come l'articolo 1 rechi principi generali simili a quelli enunciati dal progetto del Governo, mentre l'articolo 2, relativo alle funzioni dell'università, analogamente al disegno di legge del Governo, non definisce come enti pubblici gli atenei, non risolvendo in modo definitivo la questione relativa alla natura giuridica (organo o ente pubblico) di queste ultime. L'articolo 3, relativo all'autonomia statutaria, include la proposta di una Carta dei diritti degli studenti, da inserire nello statuto; gli articoli 4, relativo all'autonomia regolamentare, e 5, relativo all'autonomia organizzativa, fanno del dipartimento la struttura costitutiva dell'università, superando le facoltà per le quali il disegno di legge n. 2047 sembra prospettare lo scioglimento. Nello stesso articolo, sono contenute norme relative agli organi di governo: il senato accademico viene espresso non più dalle facoltà ma dalle aree disciplinari previste dall'articolo 11, comma 6, della legge n. 168, mentre è prevista la possibilità di integrare il consiglio di amministrazione con esperti esterni in proporzione limitata.

I contenuti dei successivi articoli possono così riassumersi: l'articolo 6 è dedicato all'autonomia scientifica; l'articolo 7 riguarda l'autonomia didattica e reca norme relative alle funzioni dei consigli di corso e alla partecipazione degli studenti agli stessi in misura pari ad almeno un terzo dei membri dell'organismo; l'articolo 8, in tema di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, prevede, tra l'altro, la pubblicità e trasparenza dei bilanci e delle entrate; l'articolo 9 istituisce il comitato per le pari opportunità; l'articolo 10 istituisce l'autorità garante dei diritti degli studenti e definisce i contenuti della Carta dei diritti degli studenti, che deve prevedere tra l'altro i modi della loro partecipazione agli organi collegiali, l'indizione di *referendum* propositivi o abrogativi su materie di inte-

resse degli studenti, l'informazione su attività di ricerca svolte in base a contratti e convenzioni e l'autogestione di iniziative e di servizi; l'articolo 11, relativo all'autonomia degli studenti, reca norme sull'elezione e le attività del consiglio degli stessi.

L'articolo 12, concernente il personale, prevede, tra l'altro, l'inquadramento dei docenti presso il dipartimento di afferenza, attribuendo all'autonomia statutaria il compito di fissare criteri e procedure per la definizione delle afferenze, richiesta di nuovi posti e messa a concorso di quelli vacanti. Viene comunque stabilito, per tutto il personale docente e non docente, il principio della dotazione organica di ateneo.

L'articolo 13 riguarda l'attività di programmazione dell'università; l'articolo 14 attribuisce al CUN e alla Conferenza dei rettori il compito di esprimere e raccordare l'autonomia del sistema delle autonomie universitarie.

Il titolo II del disegno di legge è relativo agli enti di ricerca.

L'articolo 15 definisce le funzioni del CNR e degli altri enti pubblici di ricerca; gli articoli 16, 17 e 18 sono rivolti a definire, rispettivamente, l'attuazione dei principi di autonomia regolamentare, scientifica e organizzativa. L'articolo 19 prevede una ristrutturazione del CNR basata su dipartimenti riferiti al coordinamento, alla gestione e all'esecuzione di grandi progetti di ricerca inerenti alla programmazione nazionale; l'articolo 20 regola l'autonomia finanziaria degli enti di ricerca, esentandoli dagli obblighi della tesoreria unica; l'articolo 21 obbliga gli enti non individuati dall'articolo 8 della legge n. 168 a riferire comunque al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sulle loro attività.

Tre articoli compongono il titolo III, recante le disposizioni finali. L'articolo 22 dispone l'istituzione di una Agenzia per la rilevazione e comparazione su base europea dei livelli formativi e relativi curricoli e di quelli scientifici delle università e degli enti pubblici di ricerca. Tale Agenzia è dotata di personalità giuridica di diritto

pubblico ed ha funzioni di consulenza nei confronti del Parlamento, del Governo, del CUN e della Conferenza dei rettori. Lo stesso articolo 22 delega opportunamente il Governo ad emanare un testo unico delle norme sul personale universitario, previo parere conforme delle competenti Commissioni parlamentari.

L'articolo 23 contiene disposizioni abrogative e l'articolo 24 reca la copertura finanziaria.

Nel complesso, il disegno di legge n. 2047 mostra una notevole complessità e un'intrinseca coerenza. Tale disegno di legge - a giudizio del relatore - per alcuni aspetti delinea ipotesi interessanti ai fini di una migliore espressione dell'autonomia universitaria, ma, per altri versi, prospetta soluzioni troppo radicali e non perseguibili nella situazione oggettiva attuale in cui versa l'università italiana.

4. IL DIBATTITO IN DISCUSSIONE GENERALE, LE PROPOSTE DEL RELATORE E I LAVORI DEL COMITATO RISTRETTO

Sembra utile riassumere gli orientamenti che emersero nel corso della discussione generale sui vari provvedimenti - e in particolare sul testo governativo - anche perchè il dibattito si svolse in coincidenza con le note agitazioni allora in corso nelle università.

4.1. *Gli argomenti dell'opposizione*

L'opposizione lamentò il ritardo nell'applicazione di alcune disposizioni della legge n. 168 (come l'emanazione del regolamento di organizzazione del Ministero, l'istituzione del CNST, l'individuazione degli istituti scientifici cui deve essere riconosciuta autonomia ai sensi dell'articolo 8 della legge), nonchè il carattere centralistico dato all'equilibrio, pur necessario, da ricercare nei rapporti fra Ministero e università, ritenendo le proposte del disegno di legge n. 1935 in contrasto con le linee annunciate dalla legge n. 168.

Questa volontà si desumerebbe dal «depotenziamento» del CNST e dello stesso

CUN, nonchè dall'aumento dei poteri ministeriali di controllo, indice del rafforzamento di una mentalità e di una tecnica burocratica di rapporti fra strutture universitarie, università e Ministero. Poco chiaro risulta anche il rapporto pubblico-privato, peraltro riconoscendo che l'obiettivo non è di scoraggiare l'intervento (ancora del tutto ipotetico) del privato nella promozione della ricerca universitaria in taluni settori (prevalentemente applicativi), quanto di definirne meglio le regole di intervento e di assicurare comunque un flusso di risorse adeguato e indipendente da parte dello Stato.

Sempre maggiore è l'esigenza di misurare l'autonomia con la revisione delle strutture universitarie, per raggiungere modelli di organizzazione ritenuti più idonei all'esercizio dell'autonomia stessa. Occorre inoltre dettare nuove norme per un più rigoroso esercizio della docenza e della ricerca da parte del personale docente, anche attraverso criteri di verifica (affidata all'università stessa). Viene richiamata inoltre l'urgenza di strutturare in modo diverso il rapporto docenti-studenti, anche mediante forme di autogestione di alcune attività direttamente interessanti questi ultimi, accanto alla necessità di predisporre un nuovo programma per l'edilizia universitaria a carattere pluriennale.

Questa serie di argomentazioni ha portato l'opposizione a giudicare globalmente insufficiente il disegno di legge n. 1935, e a proporre di assumere, quale testo base, il disegno di legge n. 2047.

Non essendo questa richiesta stata accolta, l'opposizione ripropose sistematicamente - articolo per articolo - le proprie posizioni, come risultavano dal proprio disegno di legge, quali emendamenti al testo governativo.

4.2. *Gli argomenti della maggioranza*

Si è riconosciuto, nel dibattito, che la richiesta di maggiore autonomia per le università è diffusa, ma non appena si tende a definirla nascono dubbi e riserve, fino ad aperte contestazioni. Questo fatto deriva,

anzitutto, dalla scarsa informazione che si ha dei problemi, ma può essere superato se si lavora in comune spirito di ricerca. Dopo gli apprezzamenti di larga massima positivi per la legge n. 168, il successivo dibattito culturale (almeno a livello di università) ha dimostrato una certa apatia verso i problemi suscitati dalla legge stessa, compresa la prevista applicazione dell'articolo 16, che a partire dalla data del 26 maggio 1990 consentiva la costituzione di senati accademici allargati ad altre componenti per la redazione di nuovi statuti, mancando ancora la prevista legge di attuazione dell'autonomia.

Taluni degli oratori della maggioranza espressero l'opinione che almeno alcuni dei motivi delle agitazioni in corso nelle università fossero determinati dalle apprensioni per l'evoluzione in senso autonomistico di esse, di cui si preferiva il mantenimento in un rigido sistema accentrato. Si riconobbe peraltro l'esistenza di reali motivi di insoddisfazione a riguardo delle modalità di gestione dei rapporti fra le componenti docenti-studenti, che vanno rimossi.

Le forze della maggioranza richiesero anzitutto uno sforzo più preciso per individuare - nello stesso testo della legge - quali materie lo Stato riservasse alle proprie potestà e quale forma giuridica organizzativa si volesse attribuire alle università. Le preoccupazioni della cosiddetta «privatizzazione» (che sembrano, in talune circostanze, strumentali) possono essere superate se si affermerà con vigore che le fonti private (pur auspicabili) sono complementari e comunque poste sotto il controllo pubblico.

Peraltro, si riconobbe che (anche a norma della Carta delle università europee) occorre maggiori investimenti pubblici nelle università, considerate fattore strategico di formazione culturale e non solamente strumento di sviluppo economico.

L'autonomia per le università è connaturata ai propri compiti, e pertanto il suo ulteriore sviluppo è irrinunciabile, ma deve avvenire con modalità interne e ritmi appropriati alla evoluzione del sistema universitario, e alla maturazione del con-

retto stesso di autonomia. Le preoccupazioni che il passaggio da una fase di omologazione burocratica centralistica di tutte le università ad una situazione di maggiore autonomia di sede potesse comportare penalizzazioni per le università meridionali e per le facoltà prive di «commesse tecnologiche» non furono ritenute del tutto infondate, e si propose di rimuoverle con idonee norme emendative del testo governativo. Si registrò inoltre la necessità di compiere uno sforzo di attenzione per comprendere meglio cosa succedesse nelle università, anche attraverso forme appropriate di dialogo con le varie componenti. Una maggiore presenza degli studenti in alcuni dei consigli fu ritenuta senz'altro opportuna.

La maggioranza, in definitiva, propose di introdurre sostanziosi emendamenti al testo governativo.

4.3. *La replica e le proposte del relatore*

Il relatore riconobbe che, dalla discussione, a suo parere erano emersi alcuni punti concreti di convergenza. Innanzitutto, nella volontà di mantenere in vita l'articolo 16 della citata legge n. 168: nessuno infatti ha proposto l'abrogazione di tale articolo, o il rinvio della sua applicazione.

Chiese alla Commissione di decidere, in via preliminare, se intendesse accogliere alcuni presupposti fatti propri dal disegno di legge n. 1935, e cioè la riserva che lo Stato si è assunto di disciplinare, con apposite leggi, alcune materie come gli ordinamenti didattici, il valore legale del titolo di studio, lo *status* giuridico del personale docente e ricercatore, il trattamento economico e previdenziale dello stesso, il diritto allo studio degli studenti.

Al fine di dissipare ogni inquietudine, chiese di chiarire la natura giuridica propria che la nuova legge vuole attribuire alle università. Inoltre, propose di riaffermare esplicitamente che per le finalità proprie delle università (ricerca fondamentale e didattica), lo Stato si assume l'onere delle spese di funzionamento necessarie, nel rispetto delle esigenze di tutte le aree disciplinari. Si tratta infatti di fondamentali

finalità, che lo Stato ha il dovere di perseguire, garantendo la sussistenza delle condizioni necessarie (strutture, personale, meccanismi di formazione e selezione dei docenti).

Affermò che i contributi finanziari alle università da parte di privati e di enti e la collaborazione delle università stesse con tali soggetti in attività di ricerca (come avviene in tutti i Paesi) devono essere promossi e stimolati, ma a due condizioni: la massima trasparenza sulle relative decisioni e modalità e la garanzia che le attività svolte in tale quadro non vadano a detrimento del perseguimento dei fini propri dell'università. Norme di legge, da recepire negli statuti e regolamenti, potranno agevolmente disciplinare la materia.

Il relatore ritenne inoltre che la facoltà dovesse sussistere, trasformandosi nella «sede di incardinamento» dei docenti, i quali dovrebbero essere ripartiti poi, in rapporto alle funzioni didattiche, fra i vari corsi (di diploma, di laurea, di specializzazione); in rapporto alle funzioni di ricerca, fra i vari dipartimenti (mantenendo gli istituti e le «unità di ricerca» come sottosistemi dotati di una certa autonomia amministrativa). Analogamente si procede per i servizi scientifici inter- o intradipartimentali. Secondo il relatore, nel riordinamento alle facoltà verrebbero conferiti compiti generali (programmazione annuale, verifica) e la chiamata dei docenti; le facoltà composite dovrebbero adeguarsi alle aree disciplinari; le facoltà omogenee ma pletoriche dar luogo a sdoppiamenti, al raggiungimento di un certo numero di docenti e di studenti.

Rimane fermo il principio di favorire il raggiungimento delle dimensioni ottimali di ateneo (come è stabilito già nella legge n. 590 del 1982, o con parametri rivisti).

Secondo il relatore, l'indicazione del dipartimento quale struttura necessaria e centro di organizzazione, di programmazione e di spesa non avrebbe dovuto impedire la possibilità di dare vita ad altre strutture al suo interno o alternative, in relazione alle specifiche esigenze delle varie facoltà e anche delle sedi (ad esempio, istituti policattedra per la medicina).

Nel definire gli spazi e i limiti riconosciuti al potere di autorganizzazione di ciascun ateneo, vanno perseguiti due obiettivi: il decentramento delle sedi decisionali; la semplificazione dei processi decisionali e il ragionevole contenimento dell'assemblearismo, che attualmente impone - specie ai docenti - un impegno irrazionale del loro tempo. Pertanto, fermo restando quanto già detto per la facoltà, le decisioni operative vanno lasciate ai consigli di corso per la didattica, e ai consigli dei dipartimenti (o istituti policattedra) per la ricerca.

Appositi regolamenti di ateneo dovranno indicare le norme essenziali di funzionamento di tali consessi.

Le caratteristiche della rappresentanza dell'insieme delle università (il cosiddetto «sistema delle università», peraltro non espressamente previsto dall'articolo 33 della Costituzione) vanno meglio precisate.

Il CUN e la Conferenza permanente dei rettori andrebbero riordinati contestualmente, e inseriti nella stessa legge sotto il titolo «Organi di rappresentanza e di coordinamento delle università».

In ogni caso, il CUN va ampiamente riformato, tanto nella composizione quanto nelle funzioni, in relazione al suo ruolo di organo rappresentativo della comunità scientifica universitaria, nonché di garante della sua autonomia e del suo complessivo sviluppo. Dovrebbe quindi comprendere i rappresentanti eletti dalle aree scientifiche e disciplinari e non solo poter esprimere pareri, ma anche avanzare proposte in numerose materie (compresa la programmazione universitaria).

La Conferenza permanente dei rettori va più nitidamente definita quale organo di rappresentanza intermedia fra l'autonomia delle singole sedi, le amministrazioni pubbliche e il mondo esterno. A tal fine, anch'essa deve poter esprimere pareri e avanzare proposte, ed essere obbligatoriamente sentita su alcune materie.

Il relatore osservò quindi che l'articolo 20 del testo governativo, dedicato al reclutamento dei docenti e dei ricercatori, riguarda una materia di grandissimo rilievo, ma tutto sommato estranea all'og-

getto del disegno di legge e per questo, senza esprimere con ciò alcun giudizio di merito, suggerì che fosse esaminato in altra sede, concentrandosi su di esso la dovuta attenzione, e ne propose quindi lo stralcio.

Analogamente, ritenne non fosse opportuno mantenere nel testo il disposto del comma 1 dell'articolo 9, riguardante il personale, secondo il quale i professori ordinari, i professori associati e i ricercatori sono iscritti in distinti ruoli nazionali.

Quanto ai controlli sull'attività scientifica nel sistema universitario, può condividersi la proposta di dar vita a un Istituto nazionale per gli studi e la documentazione sull'università e la ricerca, che, nell'ambito dell'attività complessiva, abbia anche il compito di fissare parametri per la documentazione che gli atenei (e relative strutture dotate di autonomia funzionale) debbono fornire sull'attività svolta.

La proposta di dare origine ad un comitato di valutazione - composto di esperti tutti in sostanza di fiducia del Ministro - appare invece lesiva dell'autonomia degli atenei. Potranno rilevarsi semmai opportune forme di controllo intese ad accertare - volta a volta - l'effettivo svolgimento della ricerca di base, onde evitare i pericoli di un eccessivo coinvolgimento in quella applicata a danno della prima.

Il controllo, in definitiva, dovrebbe derivare *a posteriori* dalla pubblicità dei dati, garantita in apposite pubblicazioni dell'Istituto a carattere ufficiale e utili ai fini della stessa programmazione delle risorse da erogare successivamente alle università.

Vanno meglio precisati il ruolo valutativo-propositivo attribuito con termini generici dalla legge n. 168 al CNST nonchè il ruolo dell'Anagrafe delle ricerche (che dovrebbe entrare a far parte dell'Istituto).

Secondo il relatore, il problema della partecipazione delle varie componenti avrebbe dovuto essere affrontato, in generale, con maggiore ampiezza.

Per le varie categorie di personale, poteva valere quanto le leggi vigenti (e il disegno di legge n. 1935) stabiliscono, con lievi ritocchi.

Per gli studenti, invece, sembrava necessario un «pacchetto» complessivo di interventi, indirizzato su varie sedi e vari livelli. Le aree di intervento potevano essere individuate, anzitutto, nella più ampia partecipazione degli studenti agli organi collegiali dell'università. La materia è già regolata dalla legislazione vigente e, per le sue connessioni con la libertà di insegnamento e di ricerca, dovrebbe continuare ad essere regolata dalla legge; occorre però una riflessione sui risultati - positivi o negativi a seconda dei casi - conseguiti finora in quei Paesi che hanno promosso una più ampia partecipazione. Come avviene in tutti i Paesi, la partecipazione degli studenti a tali organi nelle deliberazioni riguardanti l'organizzazione e la funzione della didattica non può privare comunque il corpo accademico dei docenti della responsabilità decisionale, e per assicurare questo in tutti i Paesi è garantita la maggioranza alla componente dei docenti.

In secondo luogo andava definita la natura degli organi rappresentativi degli studenti entro l'ateneo: materia, questa, la cui precisazione spetterebbe meglio agli statuti. Le circostanze imponevano uno sforzo di fantasia, per forme anche nuove di partecipazione: in ogni caso un organo autonomo elettivo degli studenti, ove si eserciti il confronto democratico attraverso la rappresentanza dei vari gruppi, costituisce comunque un metodo di educazione alla democrazia rappresentativa, e la sede di espressione delle delegazioni ai consigli. Tale organo - dotato di un proprio regolamento da inserire fra quelli previsti dagli statuti - deve obbligatoriamente dare parere in merito a decisioni inerenti alla organizzazione didattica e alla gestione di servizi riguardanti il diritto allo studio.

Secondo il relatore, queste norme specifiche avrebbero dovuto abbinarsi con la rapida approvazione del testo di riforma della legge-quadro per il diritto allo studio, ove peraltro non sono contenuti interventi di immediata applicazione, ma solo i principi cui le leggi regionali in materia dovranno attenersi. Inoltre, si richiedevano l'istituzione di efficaci servizi di orientamento e il

decentramento nella gestione delle strutture per il diritto allo studio, allo scopo di ottenere una maggiore efficienza e rispondenza alle esigenze specifiche, con una diretta partecipazione degli studenti.

Fondamentale restava anche la necessità di individuare spazi da assegnare all'autogestione degli studenti stessi.

Il relatore concluse occupandosi dei problemi della programmazione, affermando che - in questo settore - riteneva valide le norme già approvate dalla Commissione nell'esame del disegno di legge n. 1660 «Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990», a quel momento sottoposto all'esame della Camera: propose pertanto la soppressione dell'articolo 13, nel quale era regolato l'organo di programmazione.

Si doveva, comunque, introdurre una clausola di salvaguardia per le università meridionali e per le facoltà umanistiche, al fine del riequilibrio delle risorse.

Un'iniziativa politica forte e necessaria - infine - avrebbe dovuto essere costituita dal rapido approntamento (e presentazione) di un disegno di legge per la ristrutturazione delle università con popolazione superiore quanto meno a 60.000 studenti. Tale disegno di legge dovrebbe essere dotato di piani di finanziamenti poliennali e studi urbanistici di insediamento.

Il Governo, nel corso della discussione generale, fornì ragguagli sulle necessità finanziarie; avvertì di aver costituito assieme al Ministro per le aree urbane, commissioni incaricate di studiare i problemi dei «mega-atenei» e di aver interpellato le università circa le rispettive necessità edilizie. Ricordando la recente stipula del contratto collettivo di comparto per il personale, si disse d'accordo con il relatore sulla proposta di stralciare dal provvedimento governativo e da quelli connessi le parti relative al reclutamento e allo *status* dei docenti e dei ricercatori, onde snellire il dibattito.

Dopo aver ricordato i provvedimenti già assunti in attuazione della legge n. 168, avvertì di avere istituito una commissione,

presieduta dal professor Massimo Severo Giannini, per l'individuazione degli enti di ricerca rientranti nella competenza del Ministero.

Circa la protesta studentesca in corso, il Ministro sottolineò che il Governo aveva consapevolmente mantenuto un atteggiamento di prudente disponibilità di fronte ad essa, nella comprensione dei motivi da cui scaturiva e pur in presenza di fattispecie di occupazione di edifici pubblici ed interruzione di pubblici servizi. Auspicò quindi che fosse accolta la sua apertura a favore di un confronto, ricordando di avere già incontrato i rappresentanti degli studenti negli organismi elettivi.

Quanto alle accuse rivolte dagli studenti al disegno di legge sull'autonomia, il Ministro si dichiarò in primo luogo sorpreso; ribadì comunque che il Governo difendeva concordemente l'impianto del provvedimento, poichè non comportava affatto rischi di subalternità ai privati. Circa poi le accuse di accentuare gli squilibri fra Nord e Sud e a danno di talune aree disciplinari, tutti sono consapevoli - affermò il Ministro - che il conferimento di autonomia in ogni campo comporta il rischio di un accrescimento degli squilibri; proprio per questo motivo è necessario che il conferimento di autonomia sia accompagnato dalla costruzione di un sistema di programmazione e monitoraggio: in questo modo la volontà politica potrà avere gli strumenti per rimediare ad eventuali squilibri.

In questo senso operavano non solo le iniziative assunte nell'ultimo biennio a favore della ricerca nel Mezzogiorno, ma anche la ricordata proposta di legge sulla programmazione universitaria appena approvata dal Senato.

Rilevò che il disagio dell'area umanistica, che è profondo, non va ascritto tanto a timori circa la libertà della ricerca (che non è assolutamente in questione), quanto a un grave problema di disoccupazione intellettuale: il processo formativo non si è adattato, infatti, ad un mercato del lavoro completamente mutato. Basti pensare ai corsi di laurea in lettere e in magistero, che rimangono tradizionalmente orientati, co-

me per il passato, ad uno sbocco nell'insegnamento nella scuola superiore ormai pressochè totalmente precluso. Il problema riguardava quindi il riordino di taluni corsi di laurea, rispetto ai quali la legge sull'autonomia non aveva nulla a che vedere.

A proposito dell'autogoverno degli studenti e degli organi di rappresentanza, il Ministro ricordò che, dal confronto con il portavoce dei gruppi giovanili (del resto ancora in corso), erano emerse due diverse tendenze, una più favorevole alla cogestione e l'altra più favorevole alla creazione di organi che si pongano in posizione dialettica rispetto alle strutture universitarie, come ad esempio il senato degli studenti. Il disegno di legge governativo aveva allora deciso di prevedere entrambe queste forme di partecipazione. Il problema vero riguarda semmai la crisi di partecipazione alle elezioni studentesche, che rappresenta una questione seria su cui è necessario riflettere, e che ha indotto perfino qualche autorevole sindacalista ad ipotizzare meccanismi un po' più vincolanti per favorire l'elettorato.

Dopo aver ribadito che se lo Stato conserva un ruolo primario nei confronti dell'università (a partire dal riconoscimento dei titoli di studio fino alla garanzia delle risorse necessarie) deve anche disporre di strumenti di programmazione adeguati, così da rimediare agli squilibri che possono emergere, il Ministro confermò la disponibilità a considerare proposte emendative che migliorassero il testo governativo.

Successivamente, il Ministro indicò tre punti sui quali il Consiglio dei ministri aveva convenuto l'utilità di apportare, nel corso del dibattito, emendamenti al testo governativo: la definizione del rapporto fra pubblico e privato nella gestione dell'università; le misure di compensazione degli squilibri esistenti fra varie facoltà all'interno dell'università; la più ampia partecipazione delle rappresentanze studentesche al governo dell'università.

Dopo una serie di intense ma proficue audizioni - svolte in sede di Ufficio di presidenza - si passò all'esame dell'articolo assumendo per base il testo governativo.

Tale esame fu condotto dal 29 marzo 1990 al 9 gennaio 1991, per 22 sedute. Il provvedimento venne approvato e licenziato per l'Aula il 10 gennaio.

5. IL TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

5.1. *Il capo I - Principi generali*

Art. 1. - (*Principi generali*). - Il testo approvato, sostanzialmente identico a quello del disegno di legge n. 1935, individua negli statuti e nei regolamenti gli strumenti per la realizzazione dell'autonomia, riferendosi non solo alle università ma anche agli istituti di istruzione superiore e agli enti pubblici di ricerca.

A questi ultimi è riservato il solo potere regolamentare, essendo le loro nature e finalità dettate nelle rispettive leggi istitutive.

5.2. *Il capo II - Delle università*

Art. 2. - (*Funzioni delle università*). - Riguardo alla definizione di università e al complesso delle funzioni ad esse attribuite, a seguito di un lungo dibattito, nel quale se ne approfondì la natura giuridica, tuttora oscillante in dottrina fra le concezioni di organo decentrato dello Stato e di ente a rilevanza pubblica a carattere strumentale, e dopo aver riconosciuto che l'università costituisce una figura unica nell'ordinamento nazionale, non assimilabile nè agli enti locali nè alle formazioni sociali di cui all'articolo 2 della Costituzione, si convenne di definire le università come «istituzioni dotate di piena capacità di diritto pubblico e privato, nel rispetto dei propri fini e con l'esclusione di qualunque scopo di lucro» (comma 1).

La definizione sembra idonea a far chiarezza anche sulla natura dell'autonomia che loro riserva la Costituzione.

Con emendamenti proposti dal Governo, è stato introdotto nell'articolo 2 il principio che lo Stato garantisce alle università statali il finanziamento pubblico necessario per lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca e che può concedere contributi alle

università non statali legalmente riconosciute (comma 2).

Analizzando con maggiore dettaglio l'articolo 2, si rileva poi che al comma 3 sono confermate, con ulteriori ed opportune specificazioni, le funzioni di didattica, di ricerca e di servizio che la società contemporanea attribuisce alle università, e che queste ultime assolvono anche mediante lo strumento delle convenzioni e dei contratti.

È ribadita la possibilità per le università di attivare centri interuniversitari di comune interesse (comma 4).

È affermato inoltre l'obbligo, per le università, di assicurare idonei servizi (culturali, ricreativi, residenziali, strutture di vita collettiva, eccetera) a favore degli studenti, nonchè servizi di orientamento e conferimento di borse di studio, facendo peraltro salve le competenze regionali in materia (comma 5).

È confermata la possibilità - già esistente - di partecipare a consorzi (comma 6).

Con il comma 7 la Commissione ha voluto introdurre il principio che gli statuti e i regolamenti delle università disciplinano i limiti e le procedure di attuazione delle collaborazioni con i privati, per garantirne la coerenza con i fini istituzionali, stabilendo anche le forme di pubblicità dei suddetti rapporti.

In tal modo si è inteso rispondere alle preoccupazioni da più parti espresse, affermando da un lato il principio del finanziamento pubblico delle università, e dall'altro quello della trasparenza dei rapporti università-imprese, pur nella salvaguardia dell'autonomia dell'università.

Art. 3. - (*Autonomia statutaria*). - Questo articolo prevede - come è stato già ricordato - la disciplina, nello statuto, delle facoltà, oltre che dei dipartimenti.

È sembrato alla maggioranza della Commissione che le facoltà potessero svolgere un utile compito nell'organizzazione universitaria, quanto meno in ordine all'inquadramento dei singoli docenti e alla definizione delle scelte didattiche. La pletoricità di alcune facoltà potrebbe essere risolta con il loro sdoppiamento o con la creazione

di nuove università, come peraltro già stabilito per legge ove il numero degli studenti iscritti superi le 30.000 unità. Fu riconosciuto - in altri termini - a maggioranza utile il tradizionale dualismo di funzioni riguardante la didattica e la ricerca, che si concretizza, sul piano organizzativo, nella strutturazione per facoltà e dipartimenti.

Si precisò invece il principio secondo il quale, nelle università ove operano le facoltà di medicina, gli statuti possono prevedere norme specifiche, compatibili con le leggi vigenti sanitarie ed universitarie, riguardanti l'assetto organizzativo necessario nell'assolvimento dei compiti di didattica e di ricerca connessi alle attività assistenziali cui dette facoltà debbono far fronte.

L'introduzione di questo principio è sembrata opportuna, svolgendosi nel contempo il dibattito circa il nuovo assetto da attribuire al Servizio sanitario nazionale, assetto che investe ovviamente anche le facoltà mediche (comma 3).

Nessuna variazione fu introdotta - rispetto al testo del Governo - dalla Commissione circa le procedure di revisione e le materie soggette a modifica statutaria con procedura semplificata (comma 5).

La Commissione ha poi convenuto di sopprimere il comma 5 proposto dal Governo, perchè il suo contenuto normativo - cui si era pienamente favorevoli - rientra pienamente in quanto previsto dal comma 4 del testo della Commissione.

Art. 4. - (*Autonomia regolamentare*). - Il dibattito sull'argomento portò a precisare più compiutamente, rispetto al testo presentato dal Governo, le forme di potestà regolamentare affidate agli statuti delle università.

Fu confermata la ripartizione delle competenze fra senato accademico e consiglio di amministrazione, con un insieme di pareri incrociati, come previsto dal testo governativo (comma 1).

Sulla controversa questione della competenza statutaria in materia di personale, dopo ampio dibattito, si pervenne ad una

formulazione che - ovviamente nel rispetto delle leggi e degli accordi sindacali vigenti - riserva al consiglio di amministrazione (sentito il senato accademico) l'approvazione dei regolamenti riguardanti il personale (comma 1).

Furono confermati, dalla Commissione, la competenza regolamentare delle strutture didattiche di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341 (comma 2), e le modalità di controllo dei regolamenti delle strutture didattiche da parte del senato accademico (comma 3).

Fu tolto ogni riferimento al potere «centrale» (ministeriale) di controllo sui regolamenti, e furono invece richiamate le procedure di emanazione dei regolamenti già previste dalla legge n. 168 (comma 4).

In definitiva, le modifiche apportate dalla Commissione agli articoli 3 e 4 sono volte a confermare una più ampia autonomia agli atenei.

Art. 5. - (*Autonomia didattica*). - Stante l'approvazione, intervenuta nel frattempo, della legge di riforma degli ordinamenti didattici dell'università (legge 19 novembre 1990, n. 341), la Commissione ha sostituito l'originario testo dell'articolo con un mero rinvio alla predetta legge.

Art. 6. - (*Relazioni sull'attività didattica*). - Rispetto al testo presentato dal Governo, sono state semplificate dalla Commissione le procedure per la redazione delle relazioni sull'attività didattica e sugli esiti formativi, da inoltrare da parte delle strutture didattiche ai consigli di facoltà e da questi al senato accademico e al consiglio di amministrazione, anche con funzioni positive nei confronti di tali organi secondo le rispettive competenze.

La sintesi delle relazioni annuali è affidata comunque al rettore, il quale, sulla base delle procedure elaborative accennate, prepara una relazione generale sull'attività didattica, corredata del parere obbligatorio del senato accademico, che trasmette all'Istituto di cui all'articolo 21.

È stata da tutti i Gruppi sottolineata, comunque, l'importanza di introdurre un

sistema di informazione sulle attività e i risultati ottenuti dalle singole strutture e dai singoli atenei nel delicato settore della didattica.

La ricerca da un esatto equilibrio fra le competenze dei vari organi - diretta ad assicurare il massimo garantismo ed obiettività - indubbiamente fa del disposto dell'articolo 6 uno strumento informativo necessario (e diffuso in molte università di altri Paesi) ma dall'impiego delicato.

Art. 7. - (*Autonomia della ricerca*). - Questo articolo tratta delle condizioni assicurate per il libero svolgimento della ricerca, nell'ambito delle strutture universitarie.

Con il comma 1 vengono esplicitati principi già contenuti nella legge n. 168, e viene chiarito che la libertà del ricercatore è garantita non solo dall'accesso ai fondi, ma anche dalla possibilità di utilizzare attrezzature tecniche ed infrastrutture e di usufruire di periodi di esclusiva attività di ricerca.

Il comma 2 disciplina il rilevante aspetto dei finanziamenti e dei contributi per la ricerca provenienti da soggetti esterni.

La Commissione ha poi ritenuto opportuno introdurre norme di verifica della compatibilità fra le ricerche commissionate da soggetti esterni e i programmi annuali e pluriennali di attività propri delle strutture interessate. Si evitano, in tal modo, abusi e si dà la necessaria trasparenza alle attività medesime (comma 3).

Sono riconosciute, ovviamente, tutte le forme possibili di cooperazione scientifica (comma 4).

Allo scopo di assicurare un riequilibrio fra aree di ricerca «forti» ed aree «deboli» - questione questa che ha assunto un notevole peso anche politico nell'ambito delle università, essendo noto il diverso afflusso di richieste di collaborazioni fra diverse aree - si è ritenuto opportuno fissare una quota sulle relative entrate iscritte a bilancio, da destinare al finanziamento della ricerca di base dell'ateneo e da ripartirsi prioritariamente a favore dei settori «deboli».

Tale quota verrà fissata dagli statuti e regolamenti, in ossequio all'autonomia di ateneo, ma non potrà essere inferiore al 15 per cento (comma 5).

Si è inteso, con tali norme, sperimentare un meccanismo innovativo, che potrà essere successivamente adattato alla luce dell'esperienza e che non dovrebbe scoraggiare il privato dal rivolgersi alle università italiane per commesse di ricerca (essendo peraltro analoghe, mediamente, le aliquote trattenute da altre università straniere) mentre il fondo comune può assumere - ove opportunamente gestito - carattere di incentivazione di una ricerca di base spesso inadeguata in molti atenei nazionali.

Infine, i consigli di dipartimento sono tenuti a trasmettere annualmente al senato accademico una relazione consuntiva e propositiva della ricerca svolta (comma 6); e il rettore a inoltrare - corredandola del parere obbligatorio del senato accademico - una relazione sull'attività di ricerca dell'intero ateneo sia al Ministro che all'Istituto di cui all'articolo 21 (comma 7).

Si completa, in modo del tutto speculare a quanto previsto per l'attività didattica, il processo informativo riguardante l'operosità scientifica dell'ateneo.

Art. 8. - (*Autonomia organizzativa*). - Questo articolo, considerato chiave di volta del disegno di legge da tutti i Gruppi politici, ha dato luogo a un vivace e prolungato dibattito.

Il comma 1 esplicita che «sono organi dell'università il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione e il senato degli studenti. Sono strutture necessarie dell'università le facoltà e i dipartimenti».

Rispetto al testo inizialmente presentato dal Governo, è stato introdotto (per iniziativa emendativa dello stesso Governo) un organo di rappresentanza della componente studentesca, denominato «senato degli studenti» (denominazione sulla quale non sono mancate riserve).

Viene ribadito il carattere necessario, ma non esclusivo sia delle facoltà che dei dipartimenti.

Riguardo a questo assetto esiste, come è stato ricordato, una delle più forti divergenze fra la posizione governativa e della maggioranza da un lato e le opposizioni dall'altro: in particolare il disegno di legge n. 2047 definisce i dipartimenti struttura costitutiva dell'università, attribuendo loro - in pratica - quella funzione di inquadramento dei docenti che invece - nella proposta governativa - deve rimanere nell'ambito delle facoltà.

L'autonomia organizzativa conferita alle università anche per la costituzione di altre strutture, definite «non necessarie», è confermata dal comma 2, approvato senza variazioni.

La Commissione, a maggioranza, ha ritenuto di modificare il corpo elettorale per la nomina del rettore, facendovi partecipare anche i rappresentanti degli studenti negli organi centrali dell'università e negli organi delle strutture didattiche (comma 3).

La norma è tesa a conferire al rettore una funzione veramente rappresentativa dell'intera comunità universitaria che opera nell'ateneo.

Il comma 4, introdotto dalla Commissione, specifica i compiti del senato accademico: programmazione dello sviluppo dell'ateneo; coordinamento delle attività didattiche; coordinamento delle attività scientifiche; distribuzione tra le facoltà e i dipartimenti del personale docente e ricercatore attribuito all'ateneo. Il senato accademico esprime inoltre parere obbligatorio sul bilancio di ateneo, predisposto dal consiglio di amministrazione.

Il comma 5 modifica l'attuale composizione del senato accademico, introducendo una rappresentanza dei direttori di dipartimento, tale da assicurare l'equilibrata presenza delle diverse aree scientifico-disciplinari esistenti nell'ateneo.

Al comma 6 si specifica che «alle deliberazioni relative alle materie di cui alle lettere a) e b) del comma 4 partecipa un numero di studenti pari ad un terzo del numero dei presidi e comunque non inferiore a uno. Tali rappresentanti, che devono essere iscritti all'ateneo, sono designati dal senato degli studenti» di cui all'articolo

10. Tale norma è stata accolta con esplicita riserva del relatore, propenso ad accettare piuttosto il modello dialogico delle componenti universitarie - che hanno nell'istituzione responsabilità diverse - che non il modello di gestione comune (altra cosa è ammettere il ruolo consultivo obbligatorio del senato degli studenti nelle indicate materie).

Il comma 7 riguarda il consiglio di amministrazione, che viene modificato - rispetto al testo originale - per quanto concerne una più ampia ed equilibrata partecipazione sia delle varie componenti interne dell'ateneo, sia delle esterne.

Opportunamente, rispetto all'indeterminatezza del testo di partenza, si precisa che «lo statuto disciplina altresì le forme di partecipazione al consiglio di amministrazione di soggetti privati che abbiano contribuito, e si impegnino a contribuire per il periodo di durata in carica del consiglio stesso, al bilancio dell'università con l'erogazione di fondi non finalizzati allo svolgimento di specifiche attività didattiche o scientifiche. Le scelte relative a tale partecipazione sono affidate al senato accademico nella composizione di cui al comma 5, secondo procedure stabilite nello statuto».

Si eliminano, in tal modo, con la chiarezza della norma, ipotesi e soprattutto infondati timori di una «privatizzazione» generalizzata degli atenei, che hanno a lungo circolato nell'opinione pubblica italiana.

La partecipazione economica al fiorire delle università, così frequente e - almeno in talune epoche della storia - così generosa in altri Paesi, non ha avuto purtroppo l'equivalente nel nostro.

Ci si augura che la norma introdotta - a seguito di lungo dibattito - dalla Commissione, pur nel garantismo ricercato, divenga realmente operante.

Il comma 7 introduce, infine, l'opportuna partecipazione alle sedute del consiglio di amministrazione del prorettore e del direttore amministrativo, secondo modalità da definire nel regolamento.

I compiti del consiglio di amministrazione sono esplicitati al comma 8. Rispetto all'originario testo governativo, la Commissione ha

ritenuto opportuno chiamare il consiglio di amministrazione ad esprimere parere obbligatorio sugli atti del senato accademico di cui alla lettera a) del comma 4.

Si è voluto, in tal modo, rafforzare la collaborazione fra i due organi nelle materie riguardanti la programmazione dell'ateneo, che non può non avvenire senza un'armonica intesa sulla politica di sviluppo dell'università in questione, alla luce sia delle esigenze didattico-scientifiche (di sede e generali) che del reperimento dei mezzi finanziari e delle più opportune modalità di impiego.

Il comma 9 riguarda l'organizzazione del funzionamento delle facoltà. Al testo del Governo è stata aggiunta la norma - opportuna - che demanda allo statuto la previsione di forme di coordinamento fra le attività delle strutture didattiche e quelle dei dipartimenti, necessarie ai fini di una corretta programmazione dell'organizzazione didattica e scientifica dell'ateneo.

La questione della partecipazione di rappresentanti elettivi degli studenti alla elezione del preside e alle deliberazioni del consiglio di facoltà è disciplinata dal comma 10.

Rimangono ovviamente escluse (poiché inerenti a responsabilità tipiche del corpo docente) le deliberazioni concernenti la destinazione a concorso dei posti, le dichiarazioni di vacanze, le chiamate, le questioni relative alle persone dei professori e dei ricercatori.

Nessuna modificazione è stata apportata dalla Commissione alle norme riguardanti il dipartimento, già presenti nel testo iniziale (comma 11). Questa struttura rimane confermata come la struttura organizzativa di uno o più settori di ricerca omogenei per fini o per metodo ed è retta da un direttore, da un consiglio e da una giunta, secondo modalità definite nello statuto. Fanno parte del consiglio i professori e i ricercatori del dipartimento e rappresentanti del personale non docente. Il direttore è eletto dal consiglio tra i professori ordinari e straordinari.

Anche a questo livello, si è voluto esplicitare una norma «forte» di autogoverno

dell'università, affidando agli statuti le modalità organizzative.

Al comma 12, opportunamente, viene richiamata la possibilità di istituire, per statuto e quali strutture scientifiche dell'ateneo, musei scientifici e orti botanici, disciplinando gli organi di governo e l'afferenza dei professori e dei ricercatori. Tali strutture hanno autonomia finanziaria e di spesa ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge n. 168.

Si è voluto venire incontro, accogliendo l'emendamento del Governo, ad esigenze che sempre di più si appalesano pressanti, e cioè di consentire anche forme di documentazione (scientificamente corrette) del progresso delle conoscenze umane in vari settori. La classificazione di queste iniziative nell'ambito delle strutture scientifiche di ateneo vuole conferire dignità, stabilità e ruolo propulsivo alle stesse.

Infine, altre materie ancora sono riservate agli statuti.

Al comma 13 è stabilito che lo statuto garantisce l'autonomia di organizzazione delle strutture, in relazione ai loro compiti didattici e di ricerca, nonché la possibilità di delega e di decentramento delle decisioni, nel rispetto delle norme di stato giuridico dei professori, dei ricercatori e del personale dirigente, tecnico ed amministrativo stabilite per legge, anche in ordine alle chiamate, all'esercizio dei diritti e dei doveri, alla partecipazione agli organi dell'università, alle funzioni direttive e alla libertà di ricerca e di insegnamento di cui sono titolari.

Il comma è teso a confrontare le esigenze dei singoli con quelle della collettività universitaria ove il singolo si pone, dando armonica soluzione ai problemi stessi.

Al comma 14, è sancito che lo statuto garantisce una rappresentanza degli studenti nei consigli delle altre strutture didattiche nel rispetto delle proporzioni previste dalla normativa vigente per la partecipazione ai consigli di facoltà.

Si viene incontro ad una reale esigenza - una volta ammesso il principio di partecipazione - che si è manifestata forse più a livello di strutture didattiche (consigli di

corso, ad esempio) che non a livello di consigli di facoltà.

Infine, al comma 15 si esplicita che lo statuto può prevedere l'attribuzione di indennità di carica per lo svolgimento delle funzioni di preside di facoltà e direttore di dipartimento, con oneri a carico del bilancio dell'università. L'indennità è deliberata dal consiglio di amministrazione in misura comunque non superiore alla metà dell'assegno aggiuntivo spettante al professore universitario ordinario a tempo pieno all'ultima classe di stipendio.

È anche questo un opportuno riconoscimento dell'onere - spesso notevole - che compete alle cariche accademiche; e tende a favorire l'impegno con la massima disponibilità.

In definitiva, il lungo travaglio che ha accompagnato la formulazione dell'articolo 8 sembra al relatore positivo, nel senso che - portando a recepire le richieste giustificate provenienti dagli studenti, ampliando il corpo elettorale per la nomina dei rettori e dei presidi, garantendo una partecipazione più equilibrata delle componenti universitarie alla responsabilità di gestione dell'ateneo - si è trovato un punto di equilibrio fra varie esigenze, che, se bene interpretato e con volontà comune di collaborazione, potrà incidere positivamente nella vita degli atenei.

Art. 9. - (*Personale*). - In questo articolo le funzioni che il Ministero oggi esercita in materia di stato giuridico dei professori e dei ricercatori vengono decentrate alle università di appartenenza, che dovranno gestirle nelle forme stabilite dallo statuto. Fanno eccezione quelle concernenti il reclutamento e i trasferimenti ad altra sede dei professori (comma 1).

Questa norma è il risultato di un lungo dibattito fra sostenitori di opposte tesi: chi essendo schierato per limitare il trasferimento delle cattedre all'interno delle facoltà, chi proponendo invece una più ampia discrezionalità del senato accademico per l'attribuzione dei ruoli, resisi vacanti, anche a facoltà diversa da quella iniziale.

Il relatore sottolineò la necessità di contemperare l'autonomia esercitata mediante gli statuti con la programmazione sottolineando, a questo proposito, il determinante ruolo che deve essere riconosciuto alle facoltà, di cui è stato confermato il carattere di struttura di inquadramento dei docenti. Prevalse, peraltro, l'affidamento agli statuti della regolamentazione della materia, rispettando l'ispirazione autonoma della norma.

Al comma 2, è stabilito il principio della dotazione organica di ateneo, derivante dall'attribuzione all'ateneo stesso di una aliquota di posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore, nei limiti comunque delle dotazioni organiche nazionali vigenti.

In ogni caso, la Commissione ha espunto dal testo l'inciso che ripartiva in distinti ruoli nazionali i professori ordinari, gli associati e i ricercatori.

Le università formulano motivate proposte anche sulla utilizzazione, nell'ambito della stessa o di altra facoltà, dei posti vacanti e disponibili di professore universitario: così si sono conciliate da un lato l'esigenza di mantenere a disposizione delle facoltà le cattedre vacanti, e dall'altro l'opportunità di evitare la rincorsa alle nuove assegnazioni senza una preventiva revisione delle disponibilità esistenti (comma 3).

La pianta organica del personale tecnico e amministrativo e di quello dirigente è stabilita localmente, nell'ambito dell'autonomia di gestione del personale (comma 4); ma le piante organiche sono adottate sulla base della dotazione di posti attribuita all'ateneo, nei limiti delle dotazioni organiche nazionali di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 gennaio 1986, n. 23, e successive modificazioni e integrazioni, e sono modificate in relazione ai posti attribuiti per l'attuazione del piano di sviluppo dell'università, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 245. Le università possono comunque, nell'ambito dell'organico di ciascuna qualifica funzionale, modificare i contingenti dei singoli profili professionali (comma 5).

Anche in questo importante settore si sono confrontate ipotesi diverse: la soluzione adottata è, per quanto possibile nella situazione attuale di notevole rigidità economica e sindacale, aperta a criteri di mobilità e di flessibilità fra diversi profili professionali, allo scopo di adeguare i vari contingenti ai mutevoli bisogni.

Rimane valido il principio della copertura dei posti con le varie modalità previste per il pubblico impiego (comma 6).

Viene al comma 7 introdotto il principio che, con regolamento di ateneo, possono essere dettate norme particolari per il personale dipendente di cui al comma 4, in materia di stato giuridico e trattamento economico, nel rispetto della legge e degli accordi sindacali stipulati per il comparto dell'università ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, ad eccezione dei dirigenti, ai quali si applicano le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale dirigente dello Stato.

Questo disposto tende a consentire ai singoli atenei la massima funzionalità possibile, disciplinando ovviamente a livello regolamentare la materia, nel rispetto peraltro di norme giuridiche e sindacali ben consolidate.

Una questione di notevole rilievo si è aperta con il comma 8, che disciplina la delicata e centrale figura del direttore amministrativo.

Dopo un vivace dibattito, che ha visto contrapposte tesi diverse (alcuni propensi ad assicurare la stabilità della funzione, altri il carattere fiduciario della stessa nei confronti del massimo rappresentante dell'ateneo, cioè del rettore) è prevalsa - con qualche riserva da parte del relatore - una ipotesi di mediazione che non mortifica le funzioni svolte. L'incarico di direttore amministrativo è attribuito, su proposta del rettore, dal consiglio di amministrazione ad un dirigente superiore dell'università ovvero, previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza, a dirigente superiore di altra sede universitaria o di altra amministrazione statale. L'incarico ha durata triennale e può essere rinnovato.

Art. 10. - (*Senato degli studenti*). - Il testo presentato dal Governo si limitava ad introdurre, come è noto, un organismo studentesco con funzioni consultive, denominato senato degli studenti, affidandone allo statuto composizione e competenze, e al regolamento degli studenti - proprio di ciascuna università - le modalità di elezione.

Il testo ha dato luogo, come tutti ricordiamo, a valutazioni difformi, nel Paese, a livello di gruppi politici e di organizzazioni studentesche.

Anche in Commissione il dibattito è stato molto acceso, ma - in definitiva - sembra al relatore, costruttivo, poichè ha portato alla redazione di un testo (ben più ampio ed analitico di quello governativo), sul quale i vari Gruppi politici della maggioranza hanno potuto confluire.

Al comma 2, si sostanziano le funzioni del senato degli studenti, che acquisisce la facoltà di esprimere parere sullo schema del regolamento degli studenti, nonchè sugli schemi delle deliberazioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione che, per quanto di rispettiva competenza, intervengano in materia di: ordinamenti didattici; organizzazione delle attività didattiche; attuazione del diritto allo studio; organizzazione dei servizi didattici complementari e degli altri servizi universitari.

Pertanto, trattasi di una sostanziosa funzione consultiva in materia didattica.

Inoltre, il senato degli studenti ha facoltà di presentare al senato accademico proposte anche per l'effettuazione di indagini conoscitive e di verifiche sulle materie di cui al comma 2. Su tali proposte il senato accademico si pronuncia con deliberazioni motivate.

La capacità propositiva di effettuare indagini, di per sè opportuna se condotta in spirito di verità, è sembrata al relatore in qualche modo potenziale fonte di equivoci e possibili risentimenti, non confacenti con l'armonia ricercata nella vita universitaria.

Positivo, invece, appare il disposto del comma 4, che chiama gli studenti stessi ad elaborare le regole generali da applicare

nell'ateneo per lo svolgimento di attività formative autogestite dagli studenti stessi nei settori della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero, fatto salvo quanto disciplinato da apposite norme legislative (comma 4).

Si incentivano, in tal modo, quelle forme di «autogoverno» degli studenti - in materie ben determinate - che sono state già introdotte in molte università straniere e che valgono (al di là degli interessi contingenti da perseguire) a stimolare lo spirito di iniziativa, di emulazione e di autocontrollo dei giovani nella pratica della democrazia.

Con il comma 5 si rendono responsabili il rettore e il preside, nell'ambito delle rispettive competenze, dell'applicazione, entro trenta giorni, delle decisioni assunte dal senato accademico ai sensi dei precedenti commi: in tal modo, si offre la garanzia che le deliberazioni adottate con il parere del senato degli studenti (nelle materie contemplate) divengano esecutive.

Infine, si fissano i limiti numerici massimi del senato degli studenti per due diverse tipologie di università (comma 6).

In ogni caso, appare evidente che anche l'articolo 10 si muove alla ricerca - e alla luce - di ulteriori spazi di autonomia universitaria.

Art. 11. - (*Comitato per le pari opportunità*). - Con una formula stringata, ma densa di significato, e non senza qualche riserva è stato dalla Commissione introdotto nelle università - con rinvio alla norma statutaria - un comitato per le pari opportunità. Si tratta di un principio che dovrà essere opportunamente sviluppato in rapporto alle esigenze di ciascuna sede.

Art. 12. - (*Autonomia finanziaria*). - Come è noto, questa materia è già stata ampiamente disciplinata dall'articolo 7 della legge n. 168. Si è ritenuto peraltro necessario emendarne il comma 2, ponendo in autonoma evidenza anche la voce «edilizia universitaria» fra le voci di bilancio. Le norme per il trasferimento dei mezzi finanziari alle università e per la regolare gestione dei contratti, già proposte dal testo governativo, non sono state modificate.

Art. 13. - (*Conferenza permanente dei rettori delle università italiane*). - Poichè la materia concernente il CUN è stata trattata nella ricordata legge sugli ordinamenti didattici universitari (legge 19 novembre 1990, n. 341), il comma 8 del primitivo testo del disegno di legge n. 1935 - concernente la Conferenza permanente dei rettori - ha assunto autonoma evidenza, quale articolo 13.

Con questo articolo, si determinano la composizione e le funzioni della Conferenza permanente dei rettori delle università italiane, che viene «istituzionalizzata»; di essa fanno parte i rettori delle università statali e di quelle non statali, autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale.

Le funzioni sono consultive e propositive, su varie materie.

Nel complesso, il testo dell'articolo 13 completa in modo equilibrato quanto già stabilito per le rappresentanze elettive dalla riforma del CUN, corrispondendo peraltro ad esigenze diverse.

5.3. Il capo III - Degli enti di ricerca

Il capo III è dedicato all'autonomia degli enti di ricerca.

Come è stato già ricordato nella prima parte di questa relazione, e più ampiamente esposto nella relazione all'Assemblea per il disegno di legge n. 413, alla quale si fa rinvio, la riforma degli enti di ricerca in chiave autonomistica è stata considerata, dalla Commissione, di pari importanza rispetto alla ridefinizione delle caratteristiche di autonomia da attribuire alle università, ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione.

Inoltre, salvo qualche voce isolata, è stato costante orientamento della maggioranza della Commissione, che l'intervento riformatore per gli enti di ricerca fosse collocato nel medesimo strumento legislativo volto a regolare l'autonomia delle università.

Il capo III contiene, anzitutto, consistenti norme riguardanti il CNR: gli articoli da 14 a 18 delineano di fatto una completa

riforma di tale organismo, fondamentale nel quadro dell'organizzazione e gestione della ricerca italiana.

Art. 14. - (*Natura e funzioni del Consiglio nazionale delle ricerche*). - L'articolo 14 definisce la natura e le funzioni del CNR, al quale il comma 1 attribuisce piena capacità di diritto pubblico e privato, nel rispetto dei suoi fini istituzionali e con esclusione di qualunque scopo di lucro. Al comma 2 sono indicati i compiti dell'ente: rispetto al testo originario del Governo, sono chiarite le competenze circa le attività di ricerca, di cui alla lettera *a*), nelle quali rientrano anche la realizzazione e la gestione di impianti di rilevante interesse scientifico; alle lettere *b*) e *c*) si attribuisce all'ente rispettivamente il compito di definire, finanziare e coordinare l'attuazione di progetti finalizzati, anche su richiesta di amministrazioni dello Stato, e di promuovere, presso le università e gli altri enti di ricerca, attività di ricerca di base e applicata. Rimane invece invariata la lettera *d*) relativa alla definizione di programmi di cooperazione internazionale. Nel comma 3 del testo proposto dalla Commissione vengono indicati ulteriori compiti relativi alla consulenza a favore dello Stato e di altri enti pubblici e privati, al concorso con le università nella formazione di ricercatori e tecnici, alla determinazione di *standards* e di norme tecniche, alla diffusione delle conoscenze scientifiche nonchè alla stipula di accordi di cooperazione internazionale. Il comma 4 del testo proposto disciplina infine la collaborazione del CNR con università ed enti pubblici e privati, italiani, comunitari e stranieri, individuandone altresì forme e strumenti (partecipazione a consorzi e società di ricerca e la stipula di convenzioni e contratti).

Viene introdotto l'importante principio che, in ogni caso, i risultati delle ricerche svolte con il concorso del CNR sono pubblici.

L'articolo in esame va letto con stretto riferimento anche all'articolo 20 della legge n. 168. L'insieme di queste norme offre ampie potenzialità di azione al CNR.

Art. 15 - (*Autonomia regolamentare del CNR*). - L'articolo 15 disciplina l'autonomia regolamentare dell'ente. La Commissione non ha proposto modifiche al testo del Governo.

Art. 16. - (*Autonomia della ricerca del CNR*). - L'articolo 16 disciplina l'autonomia della ricerca del CNR: nel testo proposto dalla Commissione viene indicato il principio della programmazione annuale e pluriennale come base per la definizione dei singoli programmi di ricerca e si introducono disposizioni relative alla tutela della libertà di ricerca dei ricercatori, garantendo in particolare l'accesso ai finanziamenti dei programmi di ricerca promossi da diversi soggetti pubblici e privati, l'utilizzazione delle infrastrutture e la fruizione di periodi di attività di ricerca presso altri centri.

Rimangono inalterati, rispetto al testo originario del Governo, i commi 2, 3 e 4, relativi alle relazioni sulle attività di ricerca, alle verifiche dell'attività svolta e alla presentazione al Ministro della relazione annuale sull'attività dell'ente, e all'autonomia contrattuale delle strutture scientifiche e di servizio, la cui definizione è demandata al regolamento che ne disciplina il funzionamento. Le norme contenute in questo articolo rappresentano una soluzione equilibrata fra le finalità di ricerca attribuite all'ente (secondo programmi ben definiti) e la libertà di ricerca del singolo ricercatore. Spetta al regolamento interno, cioè in definitiva a meccanismi di autogestione, dare concretezza a tale soluzione.

Art. 17. - (*Autonomia organizzativa del CNR*). - L'articolo 17, relativo all'autonomia organizzativa dell'ente, risulta ampiamente modificato nel testo proposto dalla Commissione; rimangono tuttavia alcune riserve da parte del relatore.

Dopo aver confermato il principio - già introdotto nel testo governativo - che il CNR ha autonomia organizzativa e può istituire strutture scientifiche, amministrative e di servizio, anche con la partecipazione

di università e di enti pubblici e privati, oltre alla nuova definizione della lettera b) del comma 2, al comma 3 si individuano in modo analitico le strutture scientifiche: istituti, strutture permanenti; centri, strutture non permanenti; strutture per la gestione di progetti, di durata predeterminata.

Per evitare il permanere in funzione di organismi obsoleti il comma 4 prevede la trasformazione dei centri e delle strutture di gestione di progetti di durata predeterminata in istituti, ovvero la loro soppressione.

Questa norma rischia, peraltro, di irrigidire troppo la struttura dell'ente.

Il comma 5 definisce le strutture amministrative e di servizio dell'ente (gli uffici dell'amministrazione centrale del CNR, le aree di ricerca, nonché tutte le strutture, nazionali o locali, di servizio e supporto tecnico e amministrativo).

I successivi commi 6, 7, 8 e 9 definiscono le funzioni degli organi di cui al comma 2. In particolare, il comma 6 disciplina la nomina, la durata in carica e le principali funzioni del presidente; i commi 7 e 8 disciplinano rispettivamente i compiti del consiglio di presidenza e del consiglio di amministrazione. Il comma 9 prevede inoltre che, per le materie concorrenti, quest'ultimo deliberi su proposta del consiglio di presidenza.

Con l'insieme di queste norme, oggetto di vivace dibattito, la Commissione ha voluto differenziare più nettamente le funzioni propositive e direttive della ricerca (consiglio di presidenza) da quelle più propriamente amministrative (consiglio di amministrazione), evitando per quanto è possibile sovrapposizione di potere e temibili paralisi di funzionamento. Nella formula adottata, il consiglio di amministrazione è organo che agisce sulle materie di propria competenza (personale, amministrazione e finanza) nel rispetto della programmazione scientifica definita dal consiglio di presidenza; il rischio di conflitti di competenza, che portino a disfunzioni, non è però del tutto scongiurato.

I commi 10, 11 e 12 disciplinano la composizione degli organi collegiali. Il

testo proposto dalla Commissione modifica la composizione del consiglio di amministrazione, articolando la rappresentanza attuale del personale scientifico, garantendo quella del personale amministrativo e prevedendo la presenza di componenti designati dal Ministro, dal CNST e dal CNEL.

Anche queste norme sono state oggetto di vivace dibattito ed il relatore non ha mancato di manifestare perplessità sulla rigidità attribuita dal testo proposto dalla Commissione alla composizione dell'organo, difficilmente raccordabile a principi di autonomia.

Il comma 12 regola la durata in carica del consiglio. Il comma 13 rinvia al regolamento il compito di definire il numero dei comitati nazionali a carattere disciplinare ed interdisciplinare (rispettivamente non superiore a dodici e a cinque), nonché le modalità di elezione degli stessi; gli stessi comitati nazionali eleggono nel loro seno quindici rappresentanti che, secondo il comma 14, integrano il consiglio di presidenza per la deliberazione dei regolamenti concernenti il funzionamento degli organi e delle strutture scientifiche.

Il comma 15 detta le norme relative al personale dell'ente, stabilendo che il CNR ha una propria dotazione organica di posti di personale scientifico, dirigente, tecnico e amministrativo, articolata in distinti ruoli, nei quali è inquadrato il personale dipendente, e fissa le procedure per l'incremento della pianta organica.

È ribadito il principio che il regolamento del personale del CNR disciplina lo stato giuridico e il trattamento economico del personale, nel rispetto della legge e degli accordi sindacali stipulati per il comparto della ricerca a norma dell'articolo 9 della legge n. 168.

Il comma 16 disciplina la nomina ed lo *status* del direttore generale, regolato con contratto a tempo determinato, della durata di cinque anni, rinnovabile. Nel caso che l'incarico venga conferito ad un dipendente del CNR, questo è collocato fuori ruolo per la durata del contratto.

Art. 18. - (*Autonomia finanziaria del CNR*). - All'autonomia finanziaria del CNR è dedicato l'articolo 18, che disciplina al comma 1 l'iscrizione in un unico capitolo dello stato di previsione del Ministero dei mezzi finanziari destinati all'ente, al comma 2 il reperimento di fonti di finanziamento esterne, al comma 3 la possibilità di contrarre mutui per spese d'investimento. Il comma 4, infine, prevede che l'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile si esercita nei limiti stabiliti dall'articolo 8, comma 5, della legge n. 168.

Non sono state apportate dalla Commissione modifiche al testo presentato dal Governo.

Art. 19. - (*Degli enti di ricerca*). - Anche questo articolo rappresenta un «nodo» del disegno di legge che - nello spirito e in piena consequenzialità con i principi già introdotti nella legge n. 168 - la Commissione ha voluto affrontare.

L'articolo 19 attribuisce, analogamente a quanto previsto per il CNR, piena capacità di diritto pubblico e privato, nel rispetto dei fini istituzionali e con esclusione di qualunque scopo di lucro, all'INFN, agli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano e agli enti individuati con le procedure previste dalla legge n. 168. Essi si danno pertanto ordinamenti autonomi con propri regolamenti, ai sensi dell'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione: il regolamento rappresenta per tali enti - costituiti attraverso leggi specifiche - l'espressione di quelle forme di autoordinamento che una nuova concezione del loro ruolo nell'assetto della ricerca nazionale richiede.

Pertanto, a tali istituzioni lo Stato chiede di concorrere, in coerenza con le loro funzioni istituzionali, anche ad attività di ricerca a fini di protezione civile.

Il comma 2 estende loro le disposizioni e i principi sull'autonomia del CNR - si noti bene - solo in quanto compatibili.

Il comma 3 fa rinvio alle modalità previste dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 168 per quanto riguarda la composizione degli organi collegiali compe-

tenti ad approvare i regolamenti, assicurando in essi la rappresentanza anche del personale tecnico ed amministrativo. Il comma 4 prevede che il Consiglio per le ricerche astronomiche continui a svolgere le sue funzioni fino all'istituzione di un unico istituto nazionale di ricerca e il comma 5 conferma le norme che attualmente disciplinano il Consiglio nazionale geofisico.

Va osservato che il testo in esame include nella categoria di enti di ricerca dotati di autonomia (ai sensi del secondo comma dell'articolo 33 della Costituzione, con le modalità già precisate) gli «enti pubblici nazionali di ricerca a carattere non strumentale». Con un rinvio all'articolo 8, comma 2, della legge n. 168, si richiamano le procedure per la futura individuazione di essi, che viene fatta con decreto del Presidente della Repubblica, adottato «sentite le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, il quale avrà preventivamente acquisito il parere del CNST, parere che dovrà essere espresso, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla richiesta. In prima applicazione, il decreto è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Poichè tale termine è trascorso, e le procedure - abbastanza complesse - si sono arrestate alla prima fase ricognitiva, non sono apparse del tutto ingiustificate le richieste di chi ha tenacemente sostenuto doversi prima attendere l'individuazione nominativa degli enti cui si dovrebbero applicare i principi dell'autonomia ex articolo 33, secondo comma, della Costituzione, e successivamente passare ad una più completa stesura dell'articolo 19 del disegno di legge in esame.

La difficoltà è stata superata dalla maggioranza della Commissione, considerando che la norma predisposta dal Governo (e accolta a maggioranza dalla Commissione nella discussione del disegno di legge in esame) nulla innova rispetto a quanto già stabilito con la legge n. 168: pertanto, essa appare come un apporto alla sistematica

prevista dall'articolo 8, comma 2, della legge n. 168, con una mera riconferma di una volontà politica già in precedenza espressa, ma ad attuazione differita.

La Commissione ha peraltro apprezzato lo sforzo, condotto in sede dottrinale dalla commissione presieduta dal professor Massimo Severo Giannini, per l'individuazione di criteri e requisiti atti alla concreta individuazione degli enti non strumentali.

5.4. Il capo IV - Disposizioni finali

Art. 20. - (*Collaborazione tecnica e scientifica*). - Espunto l'articolo 20 dell'originario testo governativo (principi sul reclutamento e lo stato giuridico dei docenti e ricercatori dell'università e degli enti di ricerca) dal nuovo testo nell'intesa che - come è sopra ricordato - la materia venga trattata in sede propria, la Commissione si è limitata a ratificare una norma strettamente inerente all'esercizio della autonomia di ricerca delle strutture universitarie, stabilendo che nell'ambito delle attività istituzionali, gli statuti delle università e i regolamenti degli enti di ricerca non strumentali possono prevedere l'utilizzazione, per periodi predeterminati, di proprio personale scientifico, tecnico ed amministrativo presso altri enti di ricerca e presso le università, previo assenso degli enti e delle università di provenienza.

Si allargano in tal modo le provvidenze a favore dell'attività di ricerca sia dei singoli, sia delle strutture.

Art. 21. - (*Istituto nazionale per gli studi e la documentazione sull'università e la ricerca scientifica e tecnologica*) - Anche l'articolo 21 è molto importante nell'economia generale della legge e del nuovo assetto dell'autonomia universitaria e degli enti.

Il comma 1 stabilisce che è istituito l'Istituto nazionale per gli studi e la documentazione sull'università e la ricerca scientifica e tecnologica, con il compito di svolgere indagini e ricerche e di raccogliere documentazione sullo stato dell'istruzione universitaria e della ricerca scientifica in Italia e all'estero.

Sono di seguito indicati, in modo analitico, i singoli compiti affidati all'Istituto.

Al comma 2, si conferisce all'Istituto personalità giuridica di diritto pubblico. I compiti, l'organizzazione e il funzionamento sono disciplinati con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato.

Al comma 3 vengono indicati gli organi dell'Istituto (presidente, consiglio direttivo, direttore generale) e la composizione del consiglio direttivo.

Il comma 4 regola la nomina del direttore generale; il comma 5 - molto importante - stabilisce la pubblicità delle relazioni dell'Istituto e la diffusione sistematica dei dati raccolti. È infatti attraverso la continua interazione fra la ricerca sui fenomeni, l'analisi, la pubblicazione dei risultati che si pensa di operare, non solo per conoscere, ma per migliorare la qualità delle prestazioni (didattiche e di ricerca) dei singoli atenei, dei vari comparti ed aree di ricerca, delle strutture scientifiche.

Per ottemperare a questo compito, sostanzialmente propositivo e basato sulla «oggettivazione» dei dati, la Commissione ha giudicato inutile un ulteriore comitato di verifica all'interno del Ministero, proponendo quindi la soppressione del comma 8 del disegno di legge n. 1935.

Viceversa, ha ritenuto pertinente accorpate nel nuovo istituto anche le funzioni sin qui svolte dall'Anagrafe della ricerca, mero registro degli enti e dei privati che accedono a finanziamenti pubblici (comma 7 del nuovo testo).

È previsto, con i commi 8 e 9, il finanziamento dell'Istituto.

Nel complesso, l'Istituto nasce con una buona caratterizzazione di funzioni di ricerca, documentazione e servizio alla comunità scientifica operante sia nell'università che negli enti, la quale potrà trovare anche a questo livello occasioni di utile confronto.

Art. 22. - (*Valutazione dei programmi di ricerca e di formazione*). - Rimane nella facoltà del Ministro promuovere, sentito il

CNST, l'attivazione di procedure di valutazione di programmi di ricerca di rilevanza nazionale e dei risultati di programmi di formazione, con esclusione di qualsiasi valutazione su singoli docenti e ricercatori, sulla base dei dati statistici e degli indicatori forniti dall'Istituto di cui all'articolo 21.

Art. 23. - (*Forum della ricerca scientifica e tecnologica*). - Completa il dispositivo informativo e di stimolo per le decisioni da assumere in merito allo sviluppo della politica della ricerca, l'organizzazione a cadenza triennale di un *forum* internazionale per la valutazione dei risultati delle ricerche svolte, anche in cooperazione con enti e istituti italiani, comunitari, stranieri e internazionali, nei diversi settori del sistema nazionale della ricerca scientifica e tecnologica, nonchè per l'esame delle loro eventuali utilizzazioni.

Art. 24. - (*Disposizioni particolari*). - In questo articolo sono raccolte norme particolari ed eterogenee: l'istituzione (con gli statuti) di organi collegiali di controllo e verifica della gestione amministrativa e contabile (comma 1), alcune indennità di carica (comma 2), la soppressione e trasformazione in ruolo ad esaurimento del ruolo dei dirigenti con funzioni ispettive (comma 3), nonchè la eliminazione di procedure burocratiche, che ostacolano inutilmente l'accettazione da parte delle università e degli enti pubblici di ricerca di lasciti e donazioni (comma 4).

Infine, vengono date norme particolari per l'università di Trento (comma 5), nonchè per la Scuola normale superiore di Pisa, la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa, l'Università italiana per stranieri di Perugia, la Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena e la Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste, al fine di rendere compatibili con le rispettive norme istitutive le disposizioni statutarie e organizzative previste dalla normativa in esame (comma 6).

Art. 25. - (*Università non statali*). - È ribadito un principio di carattere generale,

perseguito costantemente dal legislatore, e cioè che le disposizioni della presente legge si applicano anche alle università non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, fatte salve le forme specifiche di autonomia ad esse riconosciute.

Art. 26. - (*Norma transitoria*). - È stabilito che le università e gli enti di ricerca adeguino alle disposizioni sopra esaminate, entro sei mesi dalla data della loro entrata in vigore, gli statuti e i regolamenti già adottati ai sensi della legge n. 168.

Art. 27. - (*Abrogazione di norme - Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico*). - Con questo articolo si stabilisce la norma generale che con l'emanazione degli statuti e dei regolamenti delle università e dei regolamenti degli enti pubblici di ricerca di cui alla legge cessano di avere efficacia, per ciascuna università e per ciascun ente di ricerca, le disposizioni legislative e regolamentari con gli stessi incompatibili.

Rinunciando all'elencazione delle singole norme da abrogare - ricerca rischiosa se praticata in tempi molto stretti, per le possibili omissioni - si è optato invece per una delega al Governo al fine di emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico nel quale raccogliere e coordinare tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di:

a) istruzione superiore, ordinamento delle università e stato giuridico del relativo personale;

b) ordinamento degli enti pubblici di ricerca e stato giuridico del relativo personale.

Il testo unico è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro, udito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 28. - (*Copertura finanziaria*). - Riguarda la stima del fabbisogno e le modalità di reperimento della copertura finanziaria

correlata all'applicazione degli articoli 21, 22 e 23.

6. CONCLUSIONI

Onorevoli colleghi, nel concludere la presentazione del testo proposto dalla Commissione per il disegno di legge n. 1935 e l'illustrazione del lavoro svolto in Commissione, rilevando la fattiva e costante collaborazione intervenuta fra il Governo e i vari Gruppi politici che, nonostante la differenza delle rispettive posizioni, hanno comunque assicurato un leale confronto su ogni argomento, il relatore intende esprimere a tutti i colleghi, al Ministro ed al Presidente della Commissione la propria gratitudine.

Desidera riaffermare alcuni punti che ritiene sostanziali ai fini di una corretta lettura del disegno di legge in esame.

1) Con la redazione del testo della legge sulle autonomie e - ci si augura - la sua approvazione, si completa quella «operazione in due tempi», che fu decisa dal Parlamento al momento dell'esame della legge istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Si ritenne, allora, che avrebbe avuto un ben modesto significato spostare il centro di governo politico dell'istruzione superiore universitaria da un Ministero all'altro (accorpando presso la nuova organizzazione le competenze possedute dalla Pubblica istruzione e dal Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica) se, parallelamente, non fosse stata definita su nuove basi l'estensione dell'autonomia che Governo e Parlamento intendono dare ad università e grandi enti di ricerca, in rapporto alle esigenze attuali e a quelle prospettabili per i grandi appuntamenti che attendono il Paese: la scolarità di massa, richiedente livelli di istruzione-formazione sempre più differenziati ed elevati; l'industrializzazione, sempre più subordinata allo sviluppo di alte tecnologie; il confronto più stretto e concorrenziale con la comunità internazionale e in particolare europea.

2) Per conseguire questi risultati, è sembrato necessario ridisegnare il sistema

Ministero-università e Ministero-enti di ricerca, passando dal modello centralistico-burocratico della gestione unitaria e verticistica sin qui invalsa ad un modello di Ministero, inteso quale polo di coordinamento e di sintesi programmatica di attività autonome decentrate di auto-governo.

Per quanto si riferisce all'università, nella situazione storica nazionale un modello dotato di alta autodeterminazione come quello presente in alcuni Paesi dell'area anglosassone, non sembra in Italia oggi perseguibile: anche la Commissione ha riconosciuto che alcune funzioni riservate allo Stato, come ad esempio il finanziamento delle università statali, il valore legale dei titoli di studio rilasciati dalle università, lo stato giuridico statale del personale, non sono attualmente modificabili in senso «privatistico». Pertanto, il relatore è il primo a riconoscere che ben poco margine di riforma degli attuali criteri con cui è impostato dallo Stato il concetto di autonomia era disponibile: in ogni caso è stato costante intendimento operare in ogni pur piccolo spazio disponibile verso questo traguardo. In tale prospettiva, molte delle materie proprie dell'organizzazione universitaria sono state deferite a statuti e regolamenti: sarà nella responsabilità dei senati accademici, nella composizione allargata prevista dall'articolo 16 della legge n. 168, produrre ipotesi di assetti statutari autonomistici, così come sarà responsabilità dei nuovi organi statutari, una volta attivati, produrre regolamenti aperti, per quanto è possibile, alla valorizzazione di ogni possibile autonomia.

3) In questa ricerca di autonomia, ci si è costantemente imbattuti non solo nella tradizione accademica, ma soprattutto nella necessità di considerare tutti i protagonisti della vita accademica in rapporto alla specificità delle loro funzioni, della loro dignità e delle loro aspirazioni.

Ciò ha reso necessario tendere costantemente ad assicurare l'ossequio a due principi: le garanzie necessarie al rispetto dei ruoli; la partecipazione armonica di tutti,

nei mezzi o nei fini, per la creazione di una vera «comunità educante».

Questi principi generali si applicano anche ai grandi enti di ricerca, ove - peraltro - le finalità loro assegnate dallo Stato e tradotte nelle singole leggi istitutive tendono ad orientare i rispettivi campi di attività.

Il relatore ritiene che, al di là di compiti che analiticamente possono essere descritti come specifici dell'istituzione universitaria, e - del pari - degli enti di ricerca, vale per l'una e per gli altri una più generale concezione e cioè considerarli luogo privilegiato per la creazione e la crescita di una comunità che educhi a principi di vera umanità.

L'una è complementare agli altri, e viceversa. Le funzioni dell'università sono rivolte soprattutto ad insegnare e, rispettivamente, apprendere il sapere, contribuendo allo sviluppo del medesimo, nel momento stesso in cui si prepara, o si svolge, la vita professionale; le funzioni prevalenti degli enti di ricerca - invece - a concentrare l'intelligenza, l'inventiva, le doti dei singoli nello sviluppo di settori scientifici, in una visione al tempo stesso di formazione personale, di progresso delle conoscenze, ma anche di servizio al Paese e alla comunità degli uomini.

È stato sforzo costante della Commissione - sembra al relatore - quello di ricercare nella stesura delle norme punti di equilibrio fra garantismo da un lato e partecipazione dall'altro, avendo sempre presenti le finalità di progresso in umanità innanzi descritte.

Questi punti di equilibrio sono stati, certamente, diversamente intesi dai vari Gruppi politici e il grande sforzo è stato quello di disegnare un quadro coerente nel proprio interno e adatto alla situazione storica attuale e a quella prospettabile sia dell'università che, rispettivamente, dei grandi enti di ricerca.

Governo e maggioranza offrono all'attenzione del Parlamento - con il testo proposto dalla Commissione per il disegno di legge n. 1935 - un modello di questo assetto che sembra loro idoneo a rappre-

sentare le diverse esigenze: ci si muove verso importanti riforme di ispirazione autonomistica, senza incorrere in soluzioni, vuoi utopistiche, vuoi mortificanti alcuni ruoli, che porrebbero le sicure premesse di un aggravamento nella efficienza della già delicata funzione sia dell'università che degli enti.

4) L'articolato sottoposto all'esame dell'Assemblea non deve considerarsi, ovviamente, a sè stante, nè frutto di un semplice e limitato impulso derivante dalla legge n. 168. Si inquadra, invece, in un processo complesso di revisione dell'assetto universitario finalizzato ad ottenere migliori livelli e rendimenti dell'istruzione superiore universitaria. In tale prospettiva vanno inquadrate la cosiddetta legge di programmazione universitaria (legge 7 agosto 1990, n. 245); la legge di riforma degli ordinamenti didattici (legge 19 novembre 1990, n. 341); la normativa sul diritto allo studio universitario, in corso di elaborazione presso la 7^a Commissione del Senato. Nè il discorso potrà ritenersi chiuso, una volta approvati anche questi provvedimenti. Pre-scindendo da leggi più settoriali, come ad esempio, la riforma degli ISEF (già all'esame del Senato), o la ridefinizione dell'assetto delle facoltà mediche in rapporto al Servizio sanitario nazionale, ed altri provvedimenti ancora, attende la Commissione l'opera di riordinamento del personale

universitario e degli enti, almeno in alcune parti che non hanno potuto essere affrontate - anche per motivi di sistematica legislativa - nel testo qui illustrato. Il relatore intende ribadire, anche in questa sede, l'impegno già assunto assieme ad altri autorevoli rappresentanti di Gruppi politici e dal Governo, a lavorare intensamente anche su queste materie.

5) Nel concludere, il relatore ritiene opportuno ribadire che le caratteristiche di autonomia che oggi vengono definite nel disegno di legge in esame rappresentano, come è per tutte le norme legislative del resto, un punto di arrivo e un punto di partenza allo stesso tempo.

Saranno norme destinate a vivere e svilupparsi se, dall'interno delle università e degli enti, le si vorrà far vivere; saranno sterili esercitazioni legislative destinate all'oblio, se non prevarrà il generoso sentimento di dedizione ad organismi nobili ed operosi, come le università e gli enti di ricerca a queste per molti versi assimilabili.

Bisogna creare, in definitiva, la «cultura dell'autonomia», così labile nel suo vero significato in Italia: l'autonomia non è anarchia del singolo o autarchia dell'istituzione, ma rappresenta un complesso armonico di comportamenti, prima ancora che di regole scritte.

BOMPIANI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: GUIZZI)

23 gennaio 1991

La Commissione, esaminato il testo elaborato dalla Commissione pubblica istruzione, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) è opportuno che il legislatore, dando attuazione ai principi costituzionali di cui all'articolo 33 della Costituzione, conferisca all'università il più ampio statuto di autonomia compatibile con le limitazioni generali poste dall'ordinamento;

2) nel campo degli enti di ricerca, si raccomanda di adottare una uniforme determinazione di criteri organizzativi a salvaguardia dell'autonomia di tali enti. Nei confronti del CNR, in particolare, ricono-

sciuta l'estrema rilevanza dei compiti rimessi a questo istituto, si fa presente l'opportunità di:

a) assicurare che il consiglio di amministrazione non possa arrestare il corso delle iniziative adottate dal consiglio di presidenza, se non in maniera motivata ed a maggioranza qualificata;

b) venga salvaguardato un maggior ambito di autonomia organizzativa dell'istituto, da disciplinare mediante i regolamenti previsti dall'articolo 17, commi 13 e seguenti;

c) venga rimeditata la composizione del consiglio di amministrazione, nel rispetto dell'esigenza di mantenere una rappresentanza di ricercatori interni e della comunità scientifica.

**TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 1935**

DISEGNO DI LEGGE N. 1935

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

—

CAPO I

PRINCÌPI GENERALI

Art. 1.

(Principi generali)

1. In attuazione dell'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione, gli statuti e i regolamenti delle università e degli istituti di istruzione di grado universitario, di seguito denominati «università», e i regolamenti degli enti pubblici di ricerca sono emanati, nelle materie di loro competenza, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, e dalla presente legge, nonché di quelli che si desumono dalla legislazione vigente in materia di ordinamenti didattici, diritto allo studio, definizione dei compiti degli enti pubblici di ricerca, stato giuridico e trattamento economico del personale.

CAPO II

DELLE UNIVERSITÀ

Art. 2.

(Funzioni delle università)

1. Le università hanno piena capacità di diritto pubblico e privato, nel rispetto dei propri fini istituzionali e con l'esclusione di qualunque scopo di lucro. Esse si danno ordinamenti autonomi ai sensi dell'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

CAPO I

PRINCÌPI GENERALI

Art. 1.

(Principi generali)

1. In attuazione dell'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione, gli statuti e i regolamenti delle università e degli istituti di istruzione di grado universitario, di seguito denominati «università», e i regolamenti degli enti pubblici di ricerca sono emanati, nelle materie di loro competenza, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, e dalla presente legge, nonché di quelli che si desumono dalla legislazione vigente in materia di ordinamenti didattici, diritto allo studio, definizione delle finalità e dei compiti degli enti pubblici di ricerca, stato giuridico e trattamento economico del personale.

CAPO II

DELLE UNIVERSITÀ

Art. 2.

(Funzioni delle università)

1. Le università sono istituzioni dotate di piena capacità di diritto pubblico e privato, nel rispetto dei propri fini e con l'esclusione di qualunque scopo di lucro. Esse si danno ordinamenti autonomi ai sensi dell'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione.

(Segue: *Testo del Governo*)

2. Le università svolgono funzioni didattiche e di ricerca, che esercitano nel rispetto dei principi di autonomia, e a tal fine provvedono, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, all'organizzazione delle biblioteche, dei sistemi informativi e di altri servizi e attrezzature. Le università possono stipulare convenzioni e contratti. Con le convenzioni sono regolati i rapporti tra le parti per l'attuazione di un complesso coordinamento di progetti di attività di formazione, di ricerca o di servizio. Con i contratti sono regolate le prestazioni delle parti relativamente ad un singolo progetto, anche di durata pluriennale.

3. Le università istituiscono, in collaborazione tra loro e con enti pubblici e privati, centri interuniversitari per le attività di comune interesse.

4. Le università assicurano, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, servizi culturali e ricreativi, residenze e strutture di vita collettiva, servizi complementari, assistenza agli studenti durante il corso di studi e orientamento degli studenti nell'accesso, nel corso degli studi e per la scelta della professione, nonchè il conferimento di borse per la prosecuzione degli studi dopo la laurea. Sono fatte salve le funzioni delle regioni in materia previste dalle vigenti disposizioni.

5. Le forme di collaborazione tra le università e tra queste e gli enti pubblici e privati di cui al presente articolo comprendono anche la partecipazione a consorzi.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Lo Stato garantisce alle università statali le risorse necessarie allo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca nei diversi campi disciplinari e può concedere contributi alle università non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, nei limiti stabiliti dalla legge.

3. Le università svolgono funzioni didattiche e di ricerca, che esercitano nel rispetto dei principi di autonomia. A tal fine provvedono, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, all'organizzazione delle biblioteche, dei sistemi informativi e di altri servizi e attrezzature e possono svolgere programmi di formazione e attività di servizio. Per i suddetti fini le università possono stipulare convenzioni, con le quali sono regolati i rapporti tra le parti per l'attuazione di un complesso coordinato di progetti di attività di formazione, di ricerca o di servizio, e contratti, con i quali sono regolate le prestazioni delle parti relativamente ad un singolo progetto, anche di durata pluriennale.

4. *Identico.*

5. Le università assicurano, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, servizi culturali e ricreativi, residenze e strutture di vita collettiva, servizi complementari, assistenza agli studenti durante il corso di studi e orientamento degli studenti nell'accesso, nel corso degli studi e per la scelta della professione, nonchè il conferimento di borse di studio. Sono fatte salve le funzioni delle regioni in materia di diritto allo studio previste dalle vigenti disposizioni.

6. *Identico.*

7. Gli statuti e i regolamenti delle università disciplinano i limiti e le procedure di attuazione delle collaborazioni di cui ai

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 3.

(*Autonomia statutaria*)

1. Ogni università adotta uno statuto, con il quale sono disciplinati:

a) gli organi, la loro durata, composizione e compiti, le facoltà e i dipartimenti, nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 8;

b) i criteri e le procedure per la costituzione delle altre strutture didattiche e scientifiche e delle strutture di servizio;

c) le competenze regolamentari degli organi e delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio, ai sensi dell'articolo 4;

d) le strutture didattiche di cui all'articolo 6, comma 3, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

e) la composizione e le competenze del senato degli studenti, di cui all'articolo 10.

2. Lo statuto indica, altresì, le strutture didattiche, scientifiche e di servizio alle quali è attribuita autonomia finanziaria e di spesa, da esercitarsi nelle forme previste dal regolamento di ateneo di cui all'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Tale autonomia è comunque attribuita ai dipartimenti.

3. Ai fini dell'emanazione dello statuto si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, commi 9, 10 e 11, e 16, commi 2, 3, 4 e 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

(*Autonomia statutaria*)

commi 3, 4, 5 e 6, assicurando su di esse e in generale sulle fonti di finanziamento delle università adeguate forme di pubblicità, anche allo scopo di verificarne la coerenza con i fini istituzionali.

1. *Identico:*

a) gli organi, la loro durata, composizione e compiti, nonché le facoltà e i dipartimenti, nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 8;

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) *identica.*

2. *Identico.*

3. Con riferimento alle attività assistenziali, prestate dalla facoltà di medicina, gli statuti delle università possono prevedere norme specifiche - compatibili con le leggi universitarie e sanitarie vigenti - riguardanti l'assetto organizzativo necessario all'assolvimento dei compiti di didattica e di ricerca connessi alle attività suddette.

4. Lo statuto è emanato secondo le procedure di cui agli articoli 6, commi 9, 10 e 11, e 16, commi 2, 3 e 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

(Segue: *Testo del Governo*)

4. Lo statuto determina le procedure di revisione e le materie per le quali le norme statutarie possono essere modificate con procedura semplificata, gli organi che vi possono provvedere e la procedura da seguire. Tale procedura, che non può essere adottata per la revisione delle norme di cui al comma 1, lettera *a*), dovrà comunque prevedere il potere di iniziativa di uno degli organi collegiali dell'università di cui all'articolo 8, comma 1, e il parere dell'altro organo, nonché delle facoltà e dei dipartimenti interessati.

5. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato «Ministro», esercita il controllo sugli statuti nelle forme previste dall'articolo 6, commi 9, 10 e 11, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 4.

(*Autonomia regolamentare*)

1. Lo statuto determina la competenza regolamentare del senato accademico e del consiglio di amministrazione e le relative procedure di esercizio. È comunque riservata al senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione e il senato degli studenti, l'approvazione del regolamento degli studenti e delle norme regolamentari relative alle questioni didattico-scientifiche. È riservata al consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, l'approvazione dei regolamenti per l'amministrazione, per la finanza e per il personale.

2. Lo statuto determina altresì la competenza regolamentare delle strutture didattiche e scientifiche e le procedure per il suo esercizio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. *Identico.*

Soppresso

Art. 4.

(*Autonomia regolamentare*)

1. Lo statuto determina la competenza regolamentare del senato accademico e del consiglio di amministrazione e le relative procedure di esercizio. Sono comunque riservate al senato accademico l'approvazione del regolamento didattico di ateneo, nonché, sentiti il consiglio di amministrazione e il senato degli studenti, l'approvazione del regolamento degli studenti e delle norme regolamentari relative alle questioni didattico-scientifiche. È riservata al consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, l'approvazione dei regolamenti per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e per il personale tecnico e amministrativo.

2. Lo statuto determina altresì la competenza regolamentare delle strutture didattiche e scientifiche e le procedure per il suo esercizio. Restano ferme le competenze dei consigli delle strutture didattiche di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

(Segue: *Testo del Governo*)

3. Il senato accademico esercita il controllo sui regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche nella forma della richiesta motivata di riesame.

4. Il Ministro esercita il controllo sui regolamenti di ateneo nelle forme previste dall'articolo 6, commi 9, 10 e 11, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 5.

(*Autonomia didattica*)

1. Le strutture didattiche provvedono, secondo criteri determinati dai consigli di facoltà, e nei limiti di cui all'articolo 1, all'organizzazione, alla programmazione e allo svolgimento degli insegnamenti e degli studi, alla determinazione dei *curricula*, all'organizzazione delle attività didattiche e alla disciplina delle procedure di valutazione e verifica dei risultati didattici.

2. Le università concludono accordi con le amministrazioni dello Stato e con enti pubblici e privati, italiani, comunitari, stranieri e internazionali per ogni forma di cooperazione didattica.

Art. 6.

(*Relazioni sull'attività didattica*)

1. Al termine di ogni anno accademico o di ogni corso, le strutture didattiche presentano ai consigli di facoltà una relazione sull'attività svolta, formulando le proposte di provvedimenti e di atti di programmazione e coordinamento di competenza dei consigli stessi.

2. Al termine di ogni anno accademico, il consiglio di facoltà presenta al senato accademico e al consiglio di amministrazione una relazione sull'attività della facoltà, formulando proposte di provvedimenti di rispettiva competenza. La relazione è trasmessa all'Istituto di cui all'articolo 21.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

4. I regolamenti di ateneo sono emanati secondo le procedure di cui all'articolo 6, commi 9, 10 e 11, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 5.

(*Autonomia didattica*)

1. L'autonomia didattica delle università, delle facoltà e delle altre strutture didattiche, nonché le forme di cooperazione didattica con le amministrazioni dello Stato e con enti pubblici e privati, italiani, comunitari, stranieri e internazionali sono disciplinate dalla legge 19 novembre 1990, n. 341.

Soppresso

Art. 6.

(*Relazioni sull'attività didattica*)

1. Al termine di ogni anno accademico o di ogni corso, le strutture didattiche presentano ai consigli di facoltà una relazione sull'attività svolta e sugli esiti formativi, formulando le proposte di provvedimenti e di atti di programmazione e coordinamento di competenza dei consigli stessi.

2. Al termine di ogni anno accademico, il consiglio di facoltà presenta al senato accademico e al consiglio di amministrazione una relazione sull'attività della facoltà, formulando proposte di provvedimenti di rispettiva competenza.

(Segue: *Testo del Governo*)

3. Sulla base della relazione di cui al comma 2, il senato accademico formula proprie raccomandazioni alle facoltà, relativamente alle attività didattiche, indicando gli interventi di loro competenza.

4. Il rettore presenta annualmente al Ministro e trasmette all'Istituto di cui all'articolo 21, la relazione generale sull'attività didattica di ateneo, elaborata sulla base della relazione del senato accademico.

Art. 7.

(*Autonomia della ricerca*)

1. Ai professori e ai ricercatori sono assicurati l'accesso ai finanziamenti ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168, l'utilizzazione delle infrastrutture e degli apparati tecnici, nonché la fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca presso centri di ricerca italiani, comunitari, stranieri e internazionali, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

2. Le università sono libere di accettare finanziamenti e contributi per ricerche anche finalizzate e attività di servizio a favore dello Stato e di enti pubblici e privati. Tali attività sono inserite nel programma annuale o pluriennale di attività di ciascuna struttura scientifica.

3. Le università, nel rispetto delle funzioni del Ministro di cui all'articolo 2 della legge 9 maggio 1989, n. 168, concludono

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso

3. Il rettore presenta annualmente al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato «Ministro», e trasmette all'Istituto di cui all'articolo 21 la relazione generale sull'attività didattica di ateneo, elaborata sulla base delle relazioni trasmesse dai consigli di facoltà e corredata dal parere obbligatorio del senato accademico.

Art. 7.

(*Autonomia della ricerca*)

1. Ai professori e ai ricercatori sono assicurati l'accesso ai finanziamenti ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168, l'utilizzazione delle infrastrutture e degli apparati tecnici, nonché la fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca anche presso altri centri di ricerca italiani, comunitari, stranieri e internazionali, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

2. *Identico.*

3. Gli organi delle strutture scientifiche valutano preventivamente la compatibilità delle attività di ricerca di cui al comma 2 con i propri programmi annuali e pluriennali di attività, anche ai fini della salvaguardia dello svolgimento delle attività di ricerca di base, della libertà di ricerca dei singoli docenti e ricercatori, della formazione dei giovani ricercatori.

4. Le università, nel rispetto delle funzioni del Ministro di cui all'articolo 2 della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonché delle

(Segue: *Testo del Governo*)

accordi con le amministrazioni dello Stato e con enti pubblici e privati, italiani, comunitari, stranieri e internazionali per ogni forma di cooperazione scientifica.

4. Al termine di ogni anno accademico, i dipartimenti e le altre strutture scientifiche presentano al senato accademico una relazione sulle attività di ricerca svolte, formulando proposte di provvedimenti di sua competenza. La relazione è trasmessa all'Istituto di cui all'articolo 21.

5. Il rettore presenta annualmente al Ministro e trasmette all'Istituto di cui all'articolo 21 la relazione generale sull'attività di ricerca di ateneo.

Art. 8.

(*Autonomia organizzativa*)

1. Sono organi dell'università il rettore, il senato accademico ed il consiglio di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

disposizioni di cui al comma 3, concludono accordi con le amministrazioni dello Stato e con enti pubblici e privati, italiani, comunitari, stranieri e internazionali per ogni forma di cooperazione scientifica.

5. Ferma restando la possibilità di destinare una quota dei proventi derivanti dalle prestazioni di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, al fondo comune di ateneo di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 391, gli statuti e i regolamenti, nel disciplinare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della presente legge, le convenzioni, i contratti e le altre forme di cooperazione scientifica, determinano la quota delle relative entrate iscritte in bilancio, in misura non inferiore al 15 per cento, da destinare al finanziamento della ricerca di base. Tale quota è ripartita annualmente tra le strutture scientifiche, con priorità per quelle operanti nei settori meno interessati dalla domanda di ricerca esterna, nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 6, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

6. Al termine di ogni anno accademico, i dipartimenti e le altre strutture scientifiche presentano al senato accademico una relazione sulle attività di ricerca svolte, formulando proposte di provvedimenti di competenza dello stesso.

7. Il rettore presenta annualmente al Ministro e trasmette all'Istituto di cui all'articolo 21 la relazione generale sull'attività di ricerca di ateneo, elaborata sulla base delle relazioni trasmesse dai consigli di dipartimento e corredata dal parere obbligatorio del senato accademico.

Art. 8.

(*Autonomia organizzativa*)

1. Sono organi dell'università il rettore, il senato accademico, il consiglio di ammi-

(Segue: *Testo del Governo*)

amministrazione. Sono strutture necessarie dell'università le facoltà e i dipartimenti.

2. Le università hanno autonomia organizzativa e possono istituire altre strutture didattiche e scientifiche e promuovere consorzi aperti alla partecipazione di altre università e di enti pubblici e privati, italiani, comunitari, stranieri e internazionali. In ogni struttura è garantita la partecipazione, anche in forma rappresentativa, dei professori e dei ricercatori che vi operano.

3. Il rettore è eletto tra i professori ordinari secondo le procedure previste dall'articolo 97 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il rettore rappresenta l'università, presiede il senato accademico e il consiglio di amministrazione; emana gli statuti e i regolamenti. Il rettore stipula le convenzioni relative agli accordi di cooperazione internazionale, le convenzioni di cui all'articolo 2, comma 2, nonché i contratti di sua competenza. Lo statuto determina, in rapporto al contenuto degli atti, gli organi collegiali di ateneo che devono esprimere il proprio parere.

4. Il senato accademico è composto dai presidi delle facoltà e da direttori di dipartimento, eletti dagli stessi in numero pari alla metà dei presidi. Esso esercita compiti di programmazione per lo sviluppo

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

nministrazione e il senato degli studenti. Sono strutture necessarie dell'università le facoltà e i dipartimenti.

2. *Identico.*

3. Il rettore è eletto tra i professori ordinari secondo quanto disposto dall'articolo 97 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Alla elezione partecipano i rappresentanti degli studenti negli organi centrali dell'università e negli organi delle strutture didattiche. Il rettore rappresenta l'università, presiede il senato accademico e il consiglio di amministrazione, emana gli statuti e i regolamenti. Il rettore stipula le convenzioni relative agli accordi di cooperazione internazionale, le convenzioni di cui all'articolo 2, comma 3, nonché i contratti di sua competenza. Lo statuto determina, in rapporto al contenuto degli atti, gli organi collegiali di ateneo che devono esprimere il proprio parere.

4. Il senato accademico, oltre a quelli indicati negli altri articoli della presente legge:

a) programma lo sviluppo dell'ateneo;
b) coordina le attività didattiche;
c) coordina le attività scientifiche;
d) distribuisce tra le facoltà e i dipartimenti il personale docente e ricercatore attribuito all'ateneo;

e) esprime parere obbligatorio sul bilancio di ateneo, predisposto dal consiglio di amministrazione.

5. Il senato accademico è composto dai presidi delle facoltà e da direttori di dipartimento, eletti dagli stessi in numero pari alla metà del numero dei presidi, secondo criteri che assicurino l'equilibrata

(Segue: *Testo del Governo*)

dell'ateneo e di coordinamento delle attività didattiche e di ricerca e determina la distribuzione tra le facoltà dei posti del personale docente e ricercatore attribuiti all'ateneo.

5. Il consiglio di amministrazione è composto da un numero non superiore a venti membri per le università che abbiano non più di 20.000 studenti iscritti e non superiore a trenta membri per le altre. In esso possono essere rappresentati componenti esterni in misura non superiore a un quinto. Ai professori ordinari e straordinari è riservata una rappresentanza pari ad almeno la metà dei componenti interni. È comunque garantita la rappresentanza dei professori associati, dei ricercatori, degli studenti e del personale non docente. Partecipano alle sedute del consiglio di amministrazione il prorettore e il direttore amministrativo, secondo modalità definite nel regolamento.

6. Il consiglio di amministrazione sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale dell'università, nonché del personale amministrativo e tecnico, fatti salvi i poteri di gestione delle

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

rappresentanza delle diverse aree scientifico-disciplinari presenti nell'ateneo.

6. Alle deliberazioni relative alle materie di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 4 partecipa un numero di studenti pari ad un terzo del numero dei presidi e comunque non inferiore a uno. Tali rappresentanti, che devono essere iscritti all'ateneo, sono designati dal senato degli studenti.

7. Il consiglio di amministrazione è composto da non più di trentadue membri. In esso le componenti dei professori di prima fascia, dei professori di seconda fascia e degli studenti hanno ciascuna un numero di rappresentanti non inferiore a sei, le componenti dei ricercatori e del personale tecnico e amministrativo hanno ciascuna un numero di rappresentanti non inferiore a quattro. Lo statuto di ciascuna università può prevedere l'integrazione del consiglio di amministrazione con rappresentanti, in numero non superiore a sei, di soggetti pubblici titolari di funzioni di particolare interesse per l'esercizio dei compiti dell'università. Lo statuto disciplina altresì le forme di partecipazione al consiglio di amministrazione di soggetti privati che abbiano contribuito, e si impegnino a contribuire per il periodo di durata in carica del consiglio stesso, al bilancio dell'università con l'erogazione di fondi non finalizzati allo svolgimento di specifiche attività didattiche o scientifiche. Le scelte relative a tale partecipazione sono affidate al senato accademico nella composizione di cui al comma 5, secondo procedure stabilite nello statuto. Partecipano alle sedute del consiglio di amministrazione il prorettore e il direttore amministrativo, secondo modalità definite nel regolamento.

8. Il consiglio di amministrazione sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale dell'università, nonché a quella del personale tecnico e amministrativo, fatte salve le competenze

(Segue: *Testo del Governo*)

strutture didattiche, di ricerca e di servizio alle quali lo statuto attribuisce autonomia finanziaria e di spesa.

7. La facoltà è retta da un consiglio, composto ai sensi delle norme vigenti e presieduto dal preside, eletto tra i professori ordinari e straordinari. Al consiglio, oltre ai compiti che ad esso spettano come struttura didattica, sono comunque riservate la chiamata dei professori universitari, la distribuzione dei compiti e del carico didattico e l'autorizzazione alla fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca, presso centri di ricerca italiani, comunitari, stranieri e internazionali.

8. Il dipartimento è la struttura organizzativa di uno o più settori di ricerca omogenei per fini o per metodo ed è retto da un direttore, da un consiglio e da una giunta, secondo modalità definite nello statuto. Fanno parte del consiglio i professori e i ricercatori del dipartimento e rappresentanti del personale non docente. Il direttore è eletto dal consiglio tra i professori ordinari e straordinari.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

degli organi delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio alle quali lo statuto attribuisce autonomia finanziaria e di spesa. Il consiglio di amministrazione esprime parere obbligatorio sugli atti del senato accademico di cui alla lettera a) del comma 4.

9. Le facoltà sono rette da un consiglio, composto ai sensi delle norme vigenti e presieduto dal preside, eletto tra i professori ordinari e straordinari. Al consiglio sono comunque riservate la chiamata dei professori universitari, la distribuzione dei compiti didattici e l'autorizzazione alla fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca, anche presso altri centri di ricerca italiani, comunitari, stranieri e internazionali. Ai fini della programmazione e dell'organizzazione didattica e scientifica dell'ateneo, lo statuto prevede forme di coordinamento fra le attività delle strutture didattiche e quelle dei dipartimenti.

10. I rappresentanti degli studenti, eletti con le modalità, nei limiti numerici e nelle proporzioni previsti dalle norme vigenti, partecipano alla elezione del preside nonché alle deliberazioni dei consigli di facoltà, ad eccezione di quelle concernenti la destinazione a concorso dei posti, le dichiarazioni di vacanze, le chiamate, le questioni relative alle persone dei professori e dei ricercatori.

11. *Identico.*

12. Lo statuto può istituire, quali strutture scientifiche dell'ateneo, musei scientifici e orti botanici, disciplinando gli organi di governo e l'afferenza dei professori e dei ricercatori. Tali strutture hanno autonomia finanziaria e di spesa ai sensi dell'articolo 7,

(Segue: *Testo del Governo*)

9. Gli statuti garantiscono l'autonomia di organizzazione delle strutture, in relazione ai loro compiti didattici e di ricerca, la possibilità di delega e di decentramento delle decisioni, il rispetto delle norme di stato giuridico dei professori, dei ricercatori e del personale dirigente, tecnico ed amministrativo stabilite per legge, anche in ordine alle chiamate, all'esercizio dei diritti e dei doveri, alla partecipazione agli organi dell'università, alle funzioni direttive e alla libertà di ricerca e di insegnamento di cui sono titolari.

Art. 9.

(*Personale*)

1. Le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato «Ministero», in materia di personale docente e ricercatore sono attribuite alle università di appartenenza, che le esercitano nelle forme stabilite dallo statuto, con l'eccezione di quelle concernenti il reclutamento di cui all'articolo 20 e i trasferimenti ad altra sede dei professori. I professori ordinari, i professori associati e i ricercatori sono iscritti in distinti ruoli nazionali.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

13. Lo statuto garantisce l'autonomia di organizzazione delle strutture, in relazione ai loro compiti didattici e di ricerca, nonché la possibilità di delega e di decentramento delle decisioni, nel rispetto delle norme di stato giuridico dei professori, dei ricercatori e del personale dirigente, tecnico ed amministrativo stabilite per legge, anche in ordine alle chiamate, all'esercizio dei diritti e dei doveri, alla partecipazione agli organi dell'università, alle funzioni direttive e alla libertà di ricerca e di insegnamento di cui sono titolari.

14. Lo statuto garantisce una rappresentanza degli studenti nei consigli delle altre strutture didattiche nel rispetto delle proporzioni previste dalla normativa vigente per la partecipazione ai consigli di facoltà.

15. Lo statuto può prevedere l'attribuzione di indennità di carica per lo svolgimento delle funzioni di preside di facoltà e direttore di dipartimento, con oneri a carico del bilancio dell'università. L'indennità è deliberata dal consiglio di amministrazione in misura comunque non superiore alla metà dell'assegno aggiuntivo spettante al professore universitario ordinario a tempo pieno all'ultima classe di stipendio.

Art. 9.

(*Personale*)

1. Le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato «Ministero», in materia di stato giuridico dei professori e dei ricercatori, sono attribuite alle università di appartenenza, che le esercitano nelle forme stabilite dallo statuto, con l'eccezione di quelle concernenti il reclutamento e i trasferimenti ad altra sede dei professori.

2. Ogni università dispone, nei limiti delle dotazioni organiche nazionali vigenti, di una propria dotazione organica di posti

(Segue: *Testo del Governo*)

2. Con regolamento di ateneo sono istituiti presso ciascuna università distinti ruoli del personale dirigente, tecnico e amministrativo, nei quali è inquadrato il personale in servizio. Tale regolamento disciplina, per tutto il personale, ad eccezione dei dirigenti, per i quali si applicano le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale dirigente dello Stato, lo stato giuridico e il trattamento economico nel rispetto della legge e degli accordi sindacali stipulati per il comparto dell'università ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93.

3. Ogni università dispone, nei limiti delle dotazioni organiche nazionali vigenti, di una propria dotazione organica, che comprende i posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore attribuiti all'ateneo. Dispone altresì di una propria dotazione organica di posti di personale dipendente dall'università indicato nel comma 2.

4. Le delibere relative al regolamento del personale che comportino l'istituzione o l'incremento della dotazione organica del personale di cui al comma 2 sono adottate sulla base di relazioni tecniche, che ne costituiscono parte integrante, concernenti la copertura delle relative spese con risorse finanziarie proprie o previste dal piano di sviluppo delle università. Dette delibere sono adottate entro il limite del contingente unico nazionale corrispondente alla dotazione organica indicata dalla legge 29 gennaio 1986, n. 23. Il contingente può essere modificato in sede di approvazione del piano di sviluppo delle università.

5. I posti relativi al personale di cui al comma 2 sono coperti con concorsi, di trasferimento o di reclutamento.

6. L'incarico di direttore è attribuito, su proposta del rettore, dal consiglio di amministrazione ad un dirigente dell'università ovvero, previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza, a dirigente di altra sede universitaria. L'incarico ha durata triennale e può essere rinnovato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore attribuiti all'ateneo.

3. Le università, in sede di predisposizione dei propri programmi di sviluppo, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 245, formulano motivate proposte anche sulla utilizzazione, nell'ambito della stessa o di altra facoltà, dei posti vacanti e disponibili di professore universitario.

4. Con decreto del rettore, su delibera del consiglio di amministrazione, è determinata la pianta organica del personale tecnico ed amministrativo e di quello dirigente, nella quale è inquadrato il personale dipendente.

5. Le piante organiche di cui al comma 4 sono adottate, sulla base della dotazione di posti attribuita all'ateneo, nei limiti delle dotazioni organiche nazionali di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 gennaio 1986, n. 23, e successive modificazioni e integrazioni, e sono modificate in relazione ai posti attribuiti per l'attuazione del piano di sviluppo dell'università, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 245. Le università possono comunque, nell'ambito dell'organico di ciascuna qualifica funzionale, modificare i contingenti dei singoli profili professionali.

6. I posti relativi al personale di cui al comma 4 sono coperti, per ciascuna sede, con concorsi, di trasferimento o di reclutamento.

7. Con regolamento di ateneo possono essere dettate norme particolari per il personale dipendente di cui al comma 4, in materia di stato giuridico e trattamento economico, nel rispetto della legge e degli accordi sindacali stipulati per il comparto dell'università ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, ad eccezione dei dirigenti, ai quali si applicano le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale dirigente dello Stato.

8. L'incarico di direttore amministrativo è attribuito, su proposta del rettore, dal consiglio di amministrazione ad un dirigen-

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 10.

(*Organi di rappresentanza degli studenti*)

1. Ogni università istituisce con funzioni consultive un senato degli studenti. La sua composizione e le sue competenze sono disciplinate dallo statuto. Le modalità di elezione sono stabilite dal regolamento degli studenti di ciascuna università.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

te superiore dell'università ovvero, previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza, a dirigente superiore di altra sede universitaria o di altra amministrazione statale. L'incarico ha durata triennale e può essere rinnovato.

Art. 10.

(*Senato degli studenti*)

1. Ogni università istituisce il senato degli studenti, con funzioni consultive, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1. Le modalità di elezione sono stabilite dal regolamento degli studenti di ciascuna università.

2. Sono inviati al senato degli studenti, che esprime il proprio parere nel termine di trenta giorni dal ricevimento, decorso il quale gli schemi possono essere portati all'approvazione degli organi competenti, lo schema del regolamento degli studenti, nonchè gli schemi delle deliberazioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione che, per quanto di rispettiva competenza, intervengano in materia di:

- a) ordinamenti didattici;
- b) organizzazione delle attività didattiche;
- c) attuazione del diritto allo studio;
- d) organizzazione dei servizi didattici complementari e degli altri servizi universitari.

3. Il senato degli studenti ha facoltà di presentare al senato accademico proposte anche per l'effettuazione di indagini conoscitive e di verifiche sulle materie di cui al comma 2. Su tali proposte il senato accademico si pronuncia con deliberazione motivata.

4. Il senato degli studenti adotta, e il senato accademico e il consiglio di amministrazione approvano, le regole generali da applicare nell'ateneo per lo svolgimento di attività formative autogestite dagli studenti

(Segue: *Testo del Governo*)

2. Il senato degli studenti è composto da un numero non superiore a quindici membri per le università che abbiano non più di 20.000 studenti iscritti e non superiore a trenta membri per le altre.

Art. 11.

(Autonomia finanziaria)

1. Al fine di adeguare l'autonomia finanziaria delle università alle disposizioni della presente legge, il comma 2 dell'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168, è sostituito dal seguente:

«2. I mezzi finanziari destinati dallo Stato alle università e alle strutture interuniversitarie di ricerca e di servizio sono iscritti in quattro distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero, relativi:

- a) al personale docente e ricercatore;
- b) al personale non docente;
- c) al funzionamento delle università, ivi comprese le spese per gli investimenti e per l'edilizia universitaria;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

nei settori della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero, fatto salvo quanto disciplinato da apposite norme legislative.

5. Il rettore ed il preside sono responsabili, nell'ambito delle rispettive competenze, dell'applicazione, entro trenta giorni, delle decisioni assunte dal senato accademico ai sensi dei commi 3 e 4.

6. Il senato degli studenti è composto da un numero di membri non superiore a quindici per le università che abbiano non più di 20.000 studenti iscritti e non superiore a trenta per le altre.

Art. 11.

(Comitato per le pari opportunità)

1. Ogni università istituisce, con il proprio statuto, un comitato per le pari opportunità, che opera per attuare e promuovere i principi di parità.

Art. 12.

(Autonomia finanziaria)

1. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168, è sostituito dal seguente:

«2. I mezzi finanziari destinati dallo Stato alle università e alle strutture interuniversitarie di ricerca e di servizio sono iscritti in cinque distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero, relativi:

- a) *identica*;
- b) *identica*;
- c) al funzionamento delle università;
- d) all'edilizia universitaria in conformità all'articolo 7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910;

(Segue: *Testo del Governo*)

d) alla ricerca scientifica universitaria».

2. Per il trasferimento dei mezzi finanziari destinati al finanziamento della ricerca scientifica universitaria si applicano le disposizioni dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

3. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità delle università stabilisce i criteri per la determinazione dell'entità e le procedure di accertamento delle fonti autonome di finanziamento, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonché quali contratti possono essere stipulati direttamente dalle strutture didattiche e scientifiche e quali devono essere stipulati dal rettore, previa deliberazione degli organi collegiali.

4. L'autonomia finanziaria e contabile delle università si esercita nei limiti stabiliti dall'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 12.

(*Raccordi tra Ministero e università*)

1. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è organo elettivo di rappresentanza delle università italiane.

2. Il CUN svolge funzioni consultive relativamente a tutti gli atti di carattere generale di competenza del Ministro in ordine:

a) al coordinamento tra le sedi universitarie;

b) al reclutamento, ivi compresa la definizione dei raggruppamenti disciplinari, e allo stato giuridico dei professori e ricercatori universitari;

c) alla ripartizione tra le università dei fondi destinati al loro funzionamento ed al finanziamento della ricerca scientifica;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

e) *identica*».

2. *Identico*.

3. *Identico*.

4. *Identico*.

Art. 13.

(*Conferenza permanente dei rettori delle università italiane*)

Soppresso

Soppresso

(Segue: *Testo del Governo*)

d) alla definizione e all'aggiornamento della disciplina nazionale in materia di ordinamenti didattici.

3. Sono escluse funzioni deliberative o funzioni consultive relativamente ad atti a contenuto puntuale o riguardanti singole persone.

4. Il CUN, del quale fa parte di diritto il presidente della Conferenza permanente dei rettori delle università italiane, è composto:

a) da ventiquattro membri eletti in rappresentanza delle grandi aree scientifico-disciplinari, individuate ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

b) da ventiquattro membri eletti dalle sedi, su base regionale o interregionale;

c) da cinque studenti designati dai presidenti dei senati degli studenti delle università;

d) da cinque membri eletti dal personale tecnico-amministrativo delle università.

5. Le modalità di elezione dei membri di cui alle lettere a), b) e d) del comma 4, anche al fine di garantire una rappresentanza delle aree scientifico-disciplinari proporzionale alla loro consistenza e una adeguata presenza delle sedi universitarie, la durata in carica dei componenti, nonché l'organizzazione interna e il funzionamento del CUN sono disciplinati con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Sullo schema di regolamento, dopo l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato, sono sentite le competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

6. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro. Il CUN elegge il presidente tra i suoi componenti.

7. Nell'ambito del CUN è istituita la corte di disciplina di cui all'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 31.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso

Soppresso

Soppresso

Soppresso

Soppresso

(Segue: *Testo del Governo*)

8. La Conferenza permanente dei rettori delle università italiane prospetta al Ministro le questioni di rilievo generale relative all'assetto e allo sviluppo del sistema universitario. A tal fine la Conferenza:

a) contribuisce alla definizione del piano triennale di sviluppo delle università ai sensi dell'articolo 13;

b) esprime le istanze delle università e ne promuove e ne sostiene le iniziative nelle sedi nazionali e internazionali;

c) elabora proposte sui problemi di interesse universitario;

d) svolge le attività consultive previste dalla legge.

Art. 13.

(*Norme sulla programmazione universitaria*)

1. È istituito, presso il Ministero, il Comitato tecnico per la programmazione universitaria, composto dal presidente del Consiglio universitario nazionale, dal presidente della Conferenza permanente dei rettori delle università italiane, dal presidente dell'Istituto di cui all'articolo 21, dal direttore del dipartimento per la programmazione e il coordinamento generale e da quattro esperti di alta qualificazione nominati dal Ministro. A questi ultimi si applicano le disposizioni dell'articolo 13, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

1. La Conferenza permanente dei rettori delle università italiane, costituita dai rettori delle università statali e di quelle non statali, autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, prospetta al Ministro le questioni di rilievo generale relative all'assetto e allo sviluppo del sistema universitario. Conseguentemente la Conferenza:

a) contribuisce alla definizione del piano triennale di sviluppo delle università ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 245;

b) esprime le istanze dell'università e ne promuove e ne sostiene le iniziative nelle sedi nazionali e internazionali, mantenendo i rapporti con le analoghe associazioni straniere ed internazionali;

c) *identica*;

d) esprime pareri sulla definizione dei criteri oggettivi per la ripartizione tra le università degli stanziamenti iscritti nel bilancio del Ministero, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonchè gli altri pareri previsti dalla legge.

Soppresso

(Segue: *Testo del Governo*)

2. Il funzionamento del Comitato è disciplinato con regolamento ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Le università predispongono e trasmettono al Ministero, almeno un anno prima della scadenza del piano, propri programmi di sviluppo riferiti al triennio successivo. I programmi devono indicare anche le risorse finanziarie, il personale e le strutture disponibili per la loro attuazione, nonché le richieste aggiuntive necessarie a tal fine. Su tali programmi i comitati regionali di cui all'articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590, comunicano al Ministero, entro trenta giorni dalla richiesta, pareri e avanzano proposte al fine di realizzare un coordinamento su base regionale. La Conferenza permanente dei rettori delle università italiane formula, entro trenta giorni dalla loro comunicazione a cura del Ministero, una propria relazione generale riferita all'intero sistema universitario.

4. Il Comitato, sulla base dei programmi, delle proposte, dei pareri e della relazione generale di cui al comma 3, nonché delle osservazioni che pervengono dalle regioni in tema di localizzazione di nuovi insediamenti, tenuto anche conto del rapporto sullo stato dell'istruzione universitaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 9 maggio 1989, n. 168, elabora, almeno sei mesi prima della scadenza del precedente piano, proposte per il piano triennale di sviluppo delle università, che contemplino anche la previsione delle risorse necessarie ed i criteri generali per la loro ripartizione.

5. Il piano è emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, sentiti il Consiglio universitario nazionale e la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane, previo parere delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: Testo del Governo)

CAPO III
DEGLI ENTI DI RICERCA

Art. 14.

(Natura e funzioni del Consiglio nazionale delle ricerche)

1. Il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) ha piena capacità di diritto pubblico e privato, nel rispetto dei suoi fini istituzionali e con esclusione di qualunque scopo di lucro. Il CNR si dà ordinamenti autonomi ai sensi dell'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione, con propri regolamenti.

2. Il CNR svolge e promuove, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 maggio 1989, n. 168, i seguenti compiti:

a) attività di ricerca, di base, applicata e finalizzata, attività di ricerca e consulenza a favore dello Stato e di enti pubblici e privati e formazione dei relativi ricercatori e tecnici;

b) preparazione e verifica di *standards* e di norme tecniche;

c) organizzazione, trasferimento e diffusione delle conoscenze;

d) definizione di programmi di cooperazione internazionale nel rispetto delle funzioni del Ministro di cui all'articolo 2 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

CAPO III
DEGLI ENTI DI RICERCA

Art. 14.

(Natura e funzioni del Consiglio nazionale delle ricerche)

1. *Identico.*

2. Il CNR, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 maggio 1989, n. 168:

a) svolge attività di ricerca di base e applicata, ivi compresa la realizzazione e gestione di impianti di rilevante interesse scientifico, attraverso le proprie strutture scientifiche, nonchè la formazione dei propri ricercatori e tecnici;

b) definisce, finanzia e coordina l'attuazione di progetti finalizzati, anche su richiesta di amministrazioni dello Stato e di enti pubblici e privati che concorrano al loro finanziamento;

c) promuove, presso le università e gli altri enti di ricerca, attività di ricerca di base e applicata;

d) definisce programmi di cooperazione internazionale nel rispetto delle funzioni del Ministro, di cui all'articolo 2 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

3. Il CNR svolge altresì compiti di consulenza a favore dello Stato e di altri enti pubblici e privati, di concorso con le università nella formazione di ricercatori e tecnici, di preparazione e verifica di *standards* e di norme tecniche, di organizzazione, trasferimento e diffusione delle cono-

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 15.

(*Autonomia regolamentare*)

1. Il CNR adotta regolamenti concernenti il funzionamento degli organi; l'organizzazione e il funzionamento delle strutture scientifiche e di servizio; l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile; il personale.

2. Ai regolamenti del CNR si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 4 e 5, e 17, comma 2, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 16.

(*Autonomia della ricerca*)

1. Il CNR, le strutture scientifiche e i ricercatori hanno autonomia di ricerca nel quadro della programmazione nazionale e degli obiettivi scientifici dell'ente.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

scenze e dell'innovazione; stipula accordi di cooperazione internazionale nel rispetto delle funzioni del Ministro, di cui all'articolo 2 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

4. Nello svolgimento dei propri compiti il CNR collabora con università e con enti pubblici e privati italiani, comunitari, stranieri e internazionali attraverso la partecipazione a consorzi e società di ricerca e la stipula di convenzioni e contratti di ricerca. In ogni caso i risultati delle ricerche svolte con il concorso del CNR sono pubblici.

Art. 15.

(*Autonomia regolamentare del CNR*)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

Art. 16.

(*Autonomia della ricerca del CNR*)

1. Il CNR, le relative strutture scientifiche e i propri ricercatori hanno autonomia di ricerca nel quadro della programmazione nazionale e degli obiettivi scientifici dell'ente. La definizione dei programmi scientifici del CNR e delle sue strutture scientifiche avviene sulla base di una programmazione annuale o pluriennale e rispetta la libertà di ricerca dei ricercatori. Nel quadro di tali programmi sono assicurati ai ricercatori, singoli o associati, l'accesso ai finanziamenti dei programmi di ricerca promossi da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici o privati o da istituzioni internazionali, l'utilizzazione del-

(Segue: *Testo del Governo*)

2. Le strutture scientifiche e i ricercatori presentano annualmente ai competenti organi del CNR relazioni sulle attività di ricerca svolte, con analitica indicazione dei finanziamenti.

3. Il CNR sottopone le proprie strutture scientifiche e le ricerche affidate ad enti pubblici e privati a periodiche verifiche dell'attività svolta, in base alle quali decide gli eventuali provvedimenti di riorganizzazione delle strutture scientifiche o di revisione dei finanziamenti concessi, e presenta annualmente al Ministro la relazione generale sull'attività di ricerca dell'ente.

4. Il regolamento sul funzionamento delle strutture scientifiche e di servizio stabilisce quali contratti e convenzioni possono essere stipulati direttamente dalle strutture scientifiche e di servizio e quali debbono essere stipulati dal presidente del CNR, previa deliberazione degli organi collegiali.

Art. 17.

(*Autonomia organizzativa*)

1. Il CNR ha autonomia organizzativa e può istituire strutture scientifiche, organizzative e di servizio, anche con la partecipazione di università e di enti pubblici e privati.

2. Sono organi del CNR:

- a) il presidente;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il consiglio di amministrazione;
- d) i comitati nazionali;
- e) il direttore generale.

3. Sono strutture scientifiche del CNR gli istituti e i centri di ricerca, nonché i gruppi di ricerca costituiti in modo non permanente per lo svolgimento di speciali progetti. Sono strutture organizzative e di servizio le aree di ricerca e i centri di servizio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

le infrastrutture e degli apparati tecnici, nonché la fruizione di periodi di attività di ricerca presso centri di ricerca italiani, comunitari, stranieri e internazionali.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

Art. 17.

(*Autonomia organizzativa del CNR*)

1. Il CNR ha autonomia organizzativa e può istituire strutture scientifiche, amministrative e di servizio, anche con la partecipazione di università e di enti pubblici e privati.

2. *Identico:*

- a) *identica;*
- b) il consiglio di presidenza;
- c) *identica;*
- d) *identica;*
- e) *identica.*

3. Il CNR svolge i propri compiti attraverso strutture scientifiche e strutture amministrative e di servizio. Sono strutture scientifiche:

a) gli istituti, quali strutture permanenti;

(Segue: *Testo del Governo*)

4. Il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, per la durata di cinque anni e non può essere confermato; rappresenta il CNR, presiede il consiglio direttivo e il consiglio di amministrazione e stipula le convenzioni di sua competenza.

5. Il consiglio direttivo esercita i compiti relativi alla programmazione e all'organizzazione dell'attività di ricerca e quelli relativi al conferimento di incarichi di direzione e coordinamento delle strutture scientifiche e dei progetti di ricerca.

6. Il consiglio di amministrazione esercita i compiti relativi alla gestione del personale, all'amministrazione e alla finanza.

7. Per le materie concorrenti il consiglio di amministrazione delibera su proposta del consiglio direttivo. In caso di mancato accoglimento della proposta, il consiglio direttivo formula per una sola volta nuove proposte.

8. Il consiglio direttivo è composto dal presidente del CNR e dai presidenti dei comitati nazionali.

9. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente del CNR, da quattro esperti di alta qualificazione nel settore

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) i centri, quali strutture non permanenti, costituite anche sulla base di convenzioni con università e altri enti pubblici;

c) le strutture di gestione di progetti finalizzati o di speciali progetti di ricerca, di durata predeterminata.

4. Le strutture di cui alle lettere b) e c) del comma 3, al termine della durata del loro funzionamento, sono trasformate in strutture permanenti ovvero soppresse.

5. Sono strutture amministrative e di servizio gli uffici dell'amministrazione centrale del CNR, le aree di ricerca, nonché tutte le strutture, nazionali o locali, di servizio e supporto tecnico e amministrativo.

6. Il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, per la durata di cinque anni e non può essere immediatamente confermato; rappresenta il CNR, presiede il consiglio di presidenza e il consiglio di amministrazione e stipula le convenzioni di sua competenza.

7. Il consiglio di presidenza esercita i compiti relativi alla programmazione e all'organizzazione dell'attività di ricerca e quelli relativi al conferimento di incarichi di direzione e coordinamento delle strutture scientifiche e dei progetti di ricerca.

8. Il consiglio di amministrazione, nel rispetto della programmazione scientifica definita dal consiglio di presidenza, sovrintende alla gestione del personale, all'amministrazione e alla finanza.

9. Per le materie concorrenti il consiglio di amministrazione, nell'ambito delle competenze di cui al comma 8, delibera su proposta del consiglio di presidenza.

10. Il consiglio di presidenza è composto dal presidente del CNR e dai presidenti dei comitati nazionali.

11. Il consiglio di amministrazione è composto:

a) dal presidente del CNR;

(Segue: *Testo del Governo*)

giuridico-amministrativo, designati dal Ministro, e da quattro membri, di cui due ricercatori del CNR eletti dai comitati nazionali riuniti in assemblea, nonché un dirigente e un dipendente dei ruoli tecnici e amministrativi del CNR eletti, rispettivamente, dagli appartenenti agli stessi ruoli.

10. Il regolamento concernente il funzionamento degli organi del CNR determina il numero, non superiore a dodici e a cinque, dei comitati nazionali a carattere, rispettivamente, disciplinare e interdisciplinare, le modalità di elezione e la durata in carica dei componenti. Il regolamento disciplina altresì le competenze, l'organizzazione interna e il funzionamento dei comitati.

11. Nelle strutture scientifiche opera personale scientifico, tecnico e amministrativo del CNR e personale delle università e degli enti e istituzioni di ricerca, associato mediante incarico di ricerca o di collaborazione tecnica, attribuito dal CNR, previo assenso degli enti da cui il personale dipende.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) da due ricercatori del CNR eletti dai ricercatori appartenenti ai ruoli del CNR;

c) da un ricercatore non appartenente ai ruoli del CNR eletto dai ricercatori non appartenenti a tali ruoli, che siano componenti dei comitati nazionali;

d) da un presidente di comitato nazionale eletto dai presidenti dei comitati nazionali;

e) da un direttore degli istituti e dei centri di cui al comma 3 eletto dai direttori dei medesimi;

f) da un dirigente e da un dipendente dei ruoli tecnici e amministrativi del CNR eletti, rispettivamente, dagli appartenenti agli stessi ruoli;

g) da quattro esperti nel settore giuridico-amministrativo, non appartenenti ai ruoli del CNR, di cui due designati dal Ministro e due designati dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST) al di fuori dei propri componenti;

h) da un rappresentante delle categorie produttive, designato dal CNEL;

i) dal direttore generale.

12. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e non possono essere immediatamente confermati.

13. Il regolamento concernente il funzionamento degli organi del CNR determina il numero, non superiore a dodici e a cinque, dei comitati nazionali a carattere, rispettivamente, disciplinare e interdisciplinare, le modalità di elezione, garantendo una adeguata rappresentanza nei comitati dei ricercatori dell'ente, e la durata in carica dei componenti. Il regolamento disciplina altresì le competenze, l'organizzazione interna e il funzionamento dei comitati.

Soppresso

(Segue: *Testo del Governo*)

12. Sono organi degli istituti e dei centri del CNR il consiglio scientifico, di cui fanno parte i ricercatori, interni o esterni all'Ente, e il direttore, che è nominato dal consiglio direttivo del CNR tra i dirigenti di ricerca e i professori universitari di prima fascia, sentiti i comitati nazionali a carattere disciplinare o interdisciplinare competenti per materia e il consiglio scientifico.

13. I regolamenti concernenti il funzionamento degli organi e l'organizzazione e il funzionamento delle strutture scientifiche e di servizio sono deliberati dal consiglio direttivo integrato da quindici membri eletti dai comitati nazionali riuniti in assemblea, di cui sette direttori degli istituti e centri di ricerca.

14. Il regolamento del personale del CNR istituisce distinti ruoli del personale scientifico, dirigente, tecnico e amministrativo, nei quali è inquadrato il personale in servizio. Tale regolamento disciplina inoltre, per tutto il personale, ad eccezione dei dirigenti, per i quali si applicano le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale dirigente dello Stato, lo stato giuridico e il trattamento economico nel rispetto della legge e degli accordi sindacali stipulati per il comparto della ricerca a norma dell'articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Le deliberazioni di incremento della pianta organica sono approvate con decreto del Ministro di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.

15. Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, ed è scelto sulla base di criteri di comprovata competenza dirigenziale. Il conseguente rapporto è regolato con contratto a tempo determinato, della durata di cinque anni, rinnovabile. Nel caso che l'incarico venga conferito ad un dipendente del CNR, questo è collocato fuori ruolo per la durata del contratto. Il trattamento economico del direttore generale è stabilito dal consiglio di amministrazione in misura non superiore al trattamento economico spettante al

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso

14. I regolamenti concernenti il funzionamento degli organi e l'organizzazione e il funzionamento delle strutture scientifiche e di servizio sono deliberati dal consiglio di presidenza integrato da quindici membri eletti dai comitati nazionali riuniti in assemblea, di cui sette direttori degli istituti e centri di ricerca.

15. Il CNR dispone di una propria dotazione organica di posti di personale scientifico, dirigente, tecnico e amministrativo, articolata in distinti ruoli, nei quali è inquadrato il personale dipendente. Gli incrementi di posti della dotazione organica sono approvati con decreto del Ministro, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica. Il regolamento del personale del CNR disciplina lo stato giuridico e il trattamento economico del personale, nel rispetto della legge e degli accordi sindacali stipulati per il comparto della ricerca a norma dell'articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

16. Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, ed è scelto sulla base di criteri di comprovata competenza dirigenziale. Il conseguente rapporto è regolato con contratto a tempo determinato, della durata di cinque anni, rinnovabile. Nel caso che l'incarico venga conferito ad un dipendente del CNR, questo è collocato fuori ruolo per la durata del contratto.

(Segue: *Testo del Governo*)

dirigente generale dello Stato di livello B. Il direttore generale partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Art. 18.

(*Autonomia finanziaria*)

1. I mezzi finanziari destinati al Consiglio nazionale delle ricerche sono iscritti in un unico capitolo dello stato di previsione del Ministero e trasferiti al Consiglio stesso con vincolo di destinazione per quelli destinati al finanziamento di progetti finalizzati, nonché delle iniziative speciali di cui agli articoli 2 e 3 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

2. Il Consiglio nazionale delle ricerche può ricorrere a forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità, corrispettivi, anche a mezzo di contratti, ai quali si estende la disciplina prevista dall'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

3. Il CNR può contrarre mutui esclusivamente per le spese di investimento. In tal caso, il relativo onere complessivo di ammortamento annuo non può superare il 15 per cento delle somme destinate nel bilancio del CNR alle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per gli investimenti e per l'edilizia, con esclusione comunque di quelle destinate al personale e alla ricerca.

4. L'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile del CNR si esercita nei limiti stabiliti dall'articolo 8, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 19.

(*Degli enti di ricerca*)

1. L'Istituto nazionale di fisica nucleare, gli Osservatori astronomici, astrofisici e

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 18.

(*Autonomia finanziaria del CNR*)

1. I mezzi finanziari destinati al CNR sono iscritti in un unico capitolo dello stato di previsione del Ministero e trasferiti all'ente stesso con vincolo di destinazione per quelli destinati al finanziamento di progetti finalizzati, nonché delle iniziative speciali di cui agli articoli 2 e 3 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

2. Il CNR può ricorrere a forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità, corrispettivi, anche a mezzo di contratti, ai quali si estende la disciplina prevista dall'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

Art. 19.

(*Degli enti di ricerca*)

1. L'Istituto nazionale di fisica nucleare, gli Osservatori astronomici, astrofisici e

(Segue: *Testo del Governo*)

vesuviano, nonchè gli enti pubblici nazionali di ricerca di preminente interesse pubblico e a carattere non strumentale, individuati con le procedure di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 9 maggio 1989, n. 168, hanno piena capacità di diritto pubblico e privato nel rispetto dei propri fini istituzionali e con esclusione di qualunque scopo di lucro. Nell'ambito delle loro attribuzioni istituzionali concorrono ad attività di ricerca a fini di protezione civile. Essi si danno ordinamenti autonomi ai sensi dell'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione.

2. Nel rispetto delle disposizioni che regolano le funzioni, gli organi, le caratteristiche generali delle strutture scientifiche, fissate nelle rispettive leggi istitutive, ferma restando la disciplina dello stato giuridico del personale e del relativo trattamento economico, a tali enti si estendono le disposizioni di cui agli articoli 15, 16, 17, commi 1, 10, 11, 12 e 13, e 18.

3. Restano salve le nomine già effettuate dei presidenti degli enti di cui alla presente legge attualmente in carica con la previgente disciplina giuridica in merito alle incompatibilità ed alla rinnovabilità dell'incarico.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

vesuviano, nonchè gli enti pubblici nazionali di ricerca a carattere non strumentale, individuati con le procedure di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 9 maggio 1989, n. 168, hanno piena capacità di diritto pubblico e privato nel rispetto dei propri fini istituzionali e con esclusione di qualunque scopo di lucro. In coerenza con le loro funzioni istituzionali, concorrono anche ad attività di ricerca a fini di protezione civile. Essi si danno ordinamenti autonomi ai sensi dell'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione e della legge 9 maggio 1989, n. 168, con propri regolamenti.

2. Agli enti di cui al comma 1 si estendono, in quanto compatibili con le disposizioni che ne regolano le funzioni, gli organi, le caratteristiche generali delle strutture scientifiche, fissate nelle rispettive normative istitutive, le disposizioni ed i principi sull'autonomia del CNR contenuti negli articoli 15, 16, 17, commi 1 e 16 e nell'articolo 18.

Soppresso

3. Gli organi collegiali competenti ad approvare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 9 maggio 1989, n. 168, i regolamenti concernenti la composizione ed il funzionamento degli organi e l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture scientifiche e di servizio, sono costituiti con le modalità previste dal predetto articolo 17, comma 2. Nella disciplina della composizione degli organi che sovrintendono all'amministrazione va assicurata la rappresentanza, oltre che del personale di ricerca, anche del personale tecnico ed amministrativo.

4. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riordinamento degli enti pubblici di ricerca operanti nei settori dell'astronomia e astrofisica, che provvederà alla istituzione di un unico Istituto nazionale di ricerca, il Consiglio per le ricerche astrono-

(Segue: *Testo del Governo*)

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20.

(Principi sul reclutamento e lo stato giuridico dei docenti e ricercatori delle università e degli enti di ricerca)

1. Il reclutamento e lo stato giuridico dei docenti e ricercatori delle università e dei ricercatori del CNR e degli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 19 sono disciplinati in conformità ai seguenti principi:

a) per l'accesso ai posti di professore ordinario e associato delle università e alle due fasce superiori dei ricercatori del CNR e degli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 19, ogni due anni sono costituite, per raggruppamenti disciplinari, distinte commissioni nazionali per le università e per gli enti di ricerca, elette, con esclusione di qualsiasi sorteggio, nell'ambito del medesimo raggruppamento e composte da membri di livello almeno pari a quello dei posti da coprire;

b) le commissioni formulano, sulla base di una analitica valutazione comparativa aperta, pubblica e nazionale, una lista di abilitati in numero non superiore ai posti disponibili nel successivo biennio, aumentato del 15 per cento, con eventuale arrotondamento all'unità superiore; sono esclusi giudizi di idoneità o riserve di posti, ad eccezione di quella prevista dall'articolo 20 della legge 9 dicembre 1985, n. 705;

c) ciascuna commissione è composta da almeno sette membri; tale numero viene aumentato in relazione al numero dei posti

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

miche continua a svolgere le funzioni previste dalla normativa vigente.

5. Il Consiglio nazionale geofisico resta disciplinato dalle norme vigenti.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Soppresso

(Segue: *Testo del Governo*)

messi a concorso secondo criteri fissati dal regolamento di cui al comma 3;

d) le facoltà e gli enti di ricerca coprono i posti disponibili scegliendo, sulla base di motivata valutazione comparativa, tra gli abilitati delle rispettive liste che ne abbiano fatto domanda;

e) l'abilitazione ha validità per un biennio e non dà diritto alla chiamata nelle università o negli enti di ricerca.

2. Restano ferme le norme sulla chiamata per trasferimento dei professori ordinari e associati delle università.

3. La definizione dei raggruppamenti disciplinari nonchè la composizione, l'elettorato attivo e passivo, le procedure per la formazione e il funzionamento delle commissioni nazionali per il reclutamento dei docenti delle università, sono disciplinati con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. I raggruppamenti disciplinari individuati dal regolamento di cui al comma 3 non possono essere modificati per la durata di dieci anni, ad eccezione della definizione di nuovi raggruppamenti disciplinari, anche mediante la sottrazione di materie dai raggruppamenti esistenti. Tali raggruppamenti hanno validità fino alla successiva revisione generale.

5. Coloro che siano stati membri di commissioni non possono comunque far parte delle commissioni per la tornata immediatamente successiva. Tale criterio si rispetta anche nel caso della definizione di nuovi raggruppamenti disciplinari.

6. Per la formazione di commissioni per raggruppamenti disciplinari cui afferisce un numero ridotto di docenti, si fa ricorso, sempre nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 5, a professori di raggruppamenti disciplinari affini o a professori di università straniere.

7. La definizione dei raggruppamenti disciplinari, nonchè la composizione, l'elettorato attivo e passivo, le procedure per la formazione e il funzionamento delle commissioni nazionali per il reclutamento nelle

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del Governo*)

due fasce superiori dei ricercatori del CNR e degli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 19, sono disciplinati con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base delle proposte degli enti e sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo, in quanto applicabili.

8. I ricercatori delle due fasce superiori del CNR e degli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 19, che abbiano conseguito la nomina, possono essere chiamati a svolgere attività didattiche nelle università, rimanendo nel ruolo di appartenenza attraverso il conferimento, per non più di tre anni consecutivi, di incarichi temporanei e gratuiti di insegnamento, ma non possono essere chiamati a coprire un posto in organico delle università, fermo restando il complessivo trattamento economico a carico dell'ente di appartenenza.

9. Ai ricercatori del CNR e degli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 19 si estendono le norme vigenti in materia di compatibilità e incompatibilità del corrispondente personale docente e ricercatore delle università a tempo pieno.

10. Al personale di ricerca degli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano in servizio o in corso di reclutamento in base a concorsi banditi alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le norme di stato giuridico fissate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 20.

(*Collaborazione tecnica e scientifica*)

1. Nell'ambito delle attività istituzionali, gli statuti delle università ed i regolamenti degli enti di ricerca di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, possono prevedere l'utilizzazione, per periodi predefiniti, di proprio personale scientifico, tecnico ed amministrativo presso altri enti

(Segue: Testo del Governo)

Art. 21.

(Istituto nazionale per gli studi e la documentazione sull'università e la ricerca scientifica e tecnologica)

1. È istituito l'Istituto nazionale per gli studi e la documentazione sull'università e la ricerca scientifica e tecnologica, con il compito di svolgere indagini e ricerche e di raccogliere documentazione sullo stato dell'istruzione universitaria e della ricerca scientifica in Italia ed all'estero, nonchè di assicurare al Ministro il necessario supporto tecnico-scientifico in ordine:

a) alla raccolta ed elaborazione dei dati e delle statistiche sulle università e sugli enti di ricerca, da effettuarsi anche attraverso il raffronto con dati relativi ad altri Paesi;

b) alla individuazione ed all'adozione, anche su indicazione di altri enti, dei criteri e delle metodologie di analisi dell'efficacia delle università e degli enti di ricerca.

2. L'Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico. I compiti, l'organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 21.

(Istituto nazionale per gli studi e la documentazione sull'università e la ricerca scientifica e tecnologica)

1. È istituito l'Istituto nazionale per gli studi e la documentazione sull'università e la ricerca scientifica e tecnologica, con il compito di svolgere indagini e ricerche e di raccogliere documentazione sullo stato dell'istruzione universitaria e della ricerca scientifica in Italia ed all'estero. Nell'ambito di tale attività di ricerca, anche per assicurare al Ministro il necessario supporto tecnico per l'elaborazione della politica scientifica, l'Istituto cura in particolare:

a) la raccolta ed elaborazione dei dati e delle statistiche sulle università e sugli enti di ricerca e sul settore dell'informazione e documentazione scientifico-tecnica da effettuarsi anche attraverso il raffronto con dati relativi ad altri Paesi;

b) l'individuazione e l'adozione, anche su indicazione di altri enti, dei criteri e delle metodologie di analisi dell'efficacia delle università e degli enti di ricerca, dell'innovazione tecnologica e della documentazione tecnico-scientifica;

c) lo studio dei processi di innovazione tecnologica e del loro impatto sul sistema culturale e socio-economico;

d) gli studi per l'elaborazione della relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 2 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

2. L'Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico. I compiti, l'organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

(Segue: *Testo del Governo*)

3. Sono organi dell'Istituto:

a) il presidente, nominato con decreto del Ministro;

b) il consiglio direttivo, composto dai dirigenti delle due strutture dell'Istituto, di cui al comma 4, e da tre membri nominati dal Ministro;

c) il direttore.

4. Operano, nel quadro dell'Istituto, due distinte strutture: una di ricerca e una di raccolta dei dati statistici e di osservatorio.

5. L'Istituto svolge i suoi compiti a mezzo di rilevazioni, indagini, consultazioni e conferenze con la comunità scientifica nazionale e internazionale. L'Istituto pubblica le proprie relazioni e diffonde sistematicamente i dati raccolti.

6. L'Istituto organizza periodicamente riunioni nazionali e internazionali di valutazione dei risultati delle ricerche e di esame delle loro eventuali utilizzazioni.

7. L'Istituto adotta un proprio regolamento del personale, cui si applicano le disposizioni dell'articolo 17, comma 13. In sede di prima applicazione, allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 si provvede con il trasferimento all'Istituto del personale scientifico, tecnico ed amministrativo operante presso l'Istituto di studi sulla ricerca e sulla documentazione scientifica del CNR, cui continuano ad applicarsi le norme di stato giuridico e trattamento economico fissate per il comparto degli enti pubblici e di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico:*

a) *identica;*

b) il consiglio direttivo, composto dal Presidente, da sei membri, designati rispettivamente due dal CNST, di cui uno in rappresentanza degli enti di ricerca, due dal CUN e due dal Ministro e da un membro eletto dal personale di ruolo. Alle riunioni partecipa il direttore generale, con voto consultivo;

c) il direttore generale.

Soppresso

4. Il presidente è membro di diritto del CNST. Il consiglio direttivo, su proposta del presidente, nomina un direttore generale che dura in carica cinque anni, è responsabile nei confronti del consiglio direttivo dell'amministrazione dell'Istituto e cura l'esecuzione delle delibere adottate dagli organi direttivi.

5. L'Istituto pubblica le proprie relazioni e diffonde sistematicamente i dati raccolti.

Soppresso

6. L'Istituto adotta un proprio regolamento del personale deliberato dal consiglio direttivo nel rispetto delle norme di stato giuridico e trattamento economico fissate per il comparto degli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68. In sede di prima applicazione, la dotazione organica di posti di personale è definita dal regolamento di cui al comma 2. Alla copertura dei predetti posti si provvede anche con l'inquadramento a domanda nei ruoli dell'Istituto del personale scientifico, tecnico ed amministrativo operante presso l'Istituto di studi sulla ricerca e sulla

(Segue: *Testo del Governo*)

8. È istituito presso il Ministero il Comitato indipendente di valutazione delle università e degli enti di ricerca, con esclusione di qualsiasi valutazione su singoli docenti e ricercatori. Esso è composto da non più di quindici esperti di alta qualificazione, anche di cittadinanza straniera, nominati per un triennio, rinnovabile una sola volta, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST). La carica è incompatibile con qualsiasi incarico o attività pubblica o professionale, ivi compreso l'insegnamento nelle università. I dipendenti pubblici sono collocati di diritto in posizione di aspettativa o di fuori ruolo, con assegni a carico dell'amministrazione di provenienza e diritto alla progressione di carriera. Sono assicurate l'imparzialità e la responsabilità collegiale delle attività del Comitato, che, prima di pubblicare le proprie relazioni, le comunica all'università, ente di ricerca, struttura didattica o scientifica interessata, che può presentare, entro un termine stabilito, proprie osservazioni. La retribuzione degli esperti assunti con contratti di diritto privato nonché l'indennità da corrispondere a tutti i componenti del Comitato sono determinate con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

documentazione scientifica del CNR. L'Istituto può altresì, per il soddisfacimento di particolari esigenze, stipulare contratti di lavoro autonomo nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.

Soppresso

7. Sono trasferite all'Istituto le funzioni relative all'Anagrafe nazionale delle ricerche di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. I commi quinto, sesto e settimo dell'articolo 64 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica e la lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 419, sono abrogati; alla lettera c) del comma 1 del predetto articolo 8, le parole: «con l'Istituto di cui alla lettera a)» sono sostituite dalle altre: «con l'Istituto naziona-

(Segue: *Testo del Governo*)

9. Per la copertura delle spese di funzionamento, fatta eccezione per gli oneri relativi alla corresponsione delle retribuzioni e delle indennità ai membri del Comitato di cui al comma 8, è assegnato all'Istituto nazionale per gli studi e la documentazione sull'università e la ricerca scientifica e tecnologica un contributo annuo, a carico dello stato di previsione del Ministero, pari a lire 5.600 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992.

10. A decorrere dal 1993 l'ammontare del contributo di cui al comma 9 sarà determinato con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

11. Alla copertura degli oneri per il contributo indicato al comma 9 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per gli anni 1990, 1991 e 1992 dalla legge 22 dicembre 1977, n. 951, come determinata nella tabella C allegata alla legge finanziaria 1990.

Art. 22.

(Forum della ricerca scientifica e tecnologica)

1. Il Ministro, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, avva-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

le per gli studi e la documentazione sull'università e la ricerca scientifica e tecnologica».

8. Per la copertura delle spese di funzionamento, è assegnato all'Istituto nazionale per gli studi e la documentazione sull'università e la ricerca scientifica e tecnologica un contributo annuo, a carico dello stato di previsione del Ministero, pari a lire 6.600 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

9. A decorrere dal 1994 l'ammontare del contributo di cui al comma 8 del presente articolo sarà determinato con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Soppresso

Art. 22.

(Valutazione dei programmi di ricerca e di formazione)

1. Il Ministro promuove, sentito il CNST, l'attivazione di procedure di valutazione di programmi di ricerca di rilevanza nazionale e dei risultati di programmi di formazione, con esclusione di qualsiasi valutazione su singoli docenti e ricercatori, sulla base dei dati statistici e degli indicatori forniti dall'Istituto di cui all'articolo 21.

Art. 23.

(Forum della ricerca scientifica e tecnologica)

1. Il Ministro, sentito il CNST, avvalendosi anche dell'Istituto di cui all'articolo 21,

(Segue: *Testo del Governo*)

lendosi anche dell'Istituto di cui all'articolo 21, organizza periodicamente, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, un *forum* internazionale per la valutazione dei risultati delle ricerche svolte, anche in cooperazione con enti e istituti italiani, comunitari, stranieri e internazionali, nei diversi settori del sistema nazionale della ricerca scientifica e tecnologica, nonchè per l'esame delle loro eventuali utilizzazioni.

(V., in diversa formulazione, l'articolo 23, comma 7, del testo del Governo).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

organizza ogni tre anni, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, un *forum* internazionale per la valutazione dei risultati delle ricerche svolte, anche in cooperazione con enti e istituti italiani, comunitari, stranieri e internazionali, nei diversi settori del sistema nazionale della ricerca scientifica e tecnologica, nonchè per l'esame delle loro eventuali utilizzazioni.

Art. 24.

(*Disposizioni particolari*)

1. Le università e gli enti di ricerca istituiscono, con i propri statuti e regolamenti, appositi organi collegiali con compiti di controllo e verifica della gestione amministrativa e contabile, i cui componenti sono scelti tra esperti esterni alle istituzioni. Le modalità di funzionamento sono disciplinate nei regolamenti per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

2. Le indennità di carica dei presidenti e vice presidenti, nonchè il trattamento economico dei direttori generali con contratto a tempo determinato, degli enti di ricerca di cui alla presente legge sono determinati con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Ferma restando la dotazione organica del personale di cui alla tabella A, allegata alla legge 9 maggio 1989, n. 168, il ruolo dei dirigenti con funzioni ispettive, istituito dall'articolo 8 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, è soppresso e trasformato in ruolo ad esaurimento.

4. Alle università e agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 9 maggio 1989, n. 168, non si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 giugno 1850, n. 1037, all'articolo 17 del codice civile e all'articolo 8 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955 n. 766, come sostituito dall'articolo 5 della legge 30 marzo 1961, n. 304.

(Segue: *Testo del Governo*)

(V., in diversa formulazione, l'articolo 23, comma 6, del testo del Governo).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. In relazione all'assetto istituzionale stabilito per l'università di Trento dal titolo III della legge 14 agosto 1982, n. 590, è fatto salvo il disposto dell'articolo 41, lettera b), della predetta legge. Il senato accademico della medesima università, ai fini dell'emanazione dello statuto di cui all'articolo 3, comma 4, della presente legge, è integrato da tre rappresentanti della provincia autonoma di Trento, uno dell'Istituto trentino di cultura e uno della regione Trentino-Alto Adige. Tali rappresentanti fanno altresì parte del consiglio di amministrazione, oltre i limiti numerici dei componenti stabiliti dall'articolo 8, comma 7, della presente legge.

6. La Scuola normale superiore di Pisa, la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa, l'Università italiana per stranieri di Perugia, la Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena e la Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste si adeguano ai principi di cui all'articolo 8 nel disciplinare negli statuti, anche in difformità dalle singole disposizioni previste dallo stesso articolo 8, le modalità per la costituzione degli organi e le relative competenze, in relazione alle loro peculiari finalità istituzionali.

7. Nella legge 9 maggio 1989, n. 168, all'articolo 16, comma 5, le parole: « la Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste e l'Istituto universitario europeo di Firenze,» sono sostituite dalle altre: « e la Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste,».

Art. 25.

(*Università non statali*)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle università non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, fatte salve le forme specifiche di autonomia ad esse riconosciute.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 23.

(*Abrogazione di norme*)

1. Con l'emanazione degli statuti e dei regolamenti delle università e dei regolamenti degli enti pubblici di ricerca di cui alla presente legge cessano di avere efficacia, per ciascuna università e per ciascun ente di ricerca, le disposizioni legislative e regolamentari con gli stessi incompatibili.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, in particolare, alle seguenti leggi e regolamenti, in quanto contengano norme in contrasto con i principi della presente legge e della legge 9 maggio 1989, n. 168, ovvero contengano norme relative a materie e oggetti attribuiti alla autonomia normativa delle università e degli enti di ricerca:

a) per le università:

1) regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674;

2) testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

3) regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652;

4) legge 18 marzo 1958, n. 311;

5) legge 11 dicembre 1969, n. 910;

6) decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 26.

(*Norma transitoria*)

1. Le università e gli enti di ricerca adeguano alle disposizioni della presente legge, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, gli statuti e i regolamenti già adottati ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 27.

(*Abrogazione di norme - Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico*)

1. *Identico.*

Soppresso

(Segue: *Testo del Governo*)

7) decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

8) decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371;

9) legge 14 agosto 1982, n. 590;

10) legge 29 gennaio 1986, n. 23;

b) per il Consiglio nazionale delle ricerche:

1) decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82;

2) legge 2 marzo 1963, n. 283;

3) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 agosto 1963, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 6 agosto 1963;

4) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 7 febbraio 1967, modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 27 maggio 1971, sul funzionamento degli organi direttivi;

5) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 7 febbraio 1967, sul funzionamento degli organi di ricerca;

6) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 maggio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 13 giugno 1967;

7) legge 20 marzo 1975, n. 70;

8) decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.

3. Le università provvedono annualmente alla raccolta ed alla pubblicazione delle norme in vigore presso ciascuna sede.

4. Sono abrogate tutte le norme relative al Consiglio universitario nazionale in contrasto con le disposizioni dell'articolo 12.

5. Sono abrogati l'articolo 2, commi primo, secondo, terzo e settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e l'articolo 1, comma primo, della legge 14 agosto 1982, n. 590.

6. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle università non statali

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

Soppresso

Soppresso

Soppresso (*Collocato, in diversa formulazione, quale articolo 25 del presente testo*).

(Segue: *Testo del Governo*)

autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, nei limiti delle disponibilità dei rispettivi bilanci e salve le forme specifiche di autonomia riconosciute dalla normativa vigente.

7. Ferma restando la dotazione organica del personale di cui alla tabella A prevista dall'articolo 13, comma 1, della legge 9 maggio 1989, n. 168, il ruolo dei dirigenti con funzioni ispettive, istituito dall'articolo 8 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, è soppresso.

Art. 24.

(*Copertura finanziaria*)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 13, 21, comma 8, e 22, valutati in lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Istituzione di nuove università statali in applicazione della legge 14 agosto 1982, n. 590».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso (*Collocato, in diversa formulazione, quale comma 3 dell'articolo 24 del presente testo*).

3. Il Governo è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico nel quale raccogliere e coordinare tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di:

a) istruzione superiore, ordinamento delle università e stato giuridico del relativo personale;

b) ordinamento degli enti pubblici di ricerca e stato giuridico del relativo personale.

4. Il testo unico di cui al comma 3 è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro, udito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 28.

(*Copertura finanziaria*)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 21, pari a lire 6.600 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993, si provvede, quanto a lire 5.600 milioni annui, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per i medesimi anni dalla legge 22 dicembre 1977, n. 951, come determinata nella tabella C allegata alla legge 29 dicembre 1990, n. 405 (legge finanziaria 1991); quanto a lire 1.000 milioni annui, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al

(Segue: *Testo del Governo*)

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: «Autonomia delle università e degli enti di ricerca».

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 22 e 23, pari a lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: «Autonomia delle università e degli enti di ricerca».

3. *Identico.*

**TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE PER I QUALI
LA COMMISSIONE PROPONE L'ASSORBIMENTO**

DISEGNO DI LEGGE N. 26

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CAVAZZUTI ED ALTRI

Art. 1.

(Autonomia delle università)

1. Le università degli studi sono enti pubblici finalizzati alla ricerca ed all'insegnamento superiore, dotati di autonomia ai sensi dell'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione.

2. In particolare le università, nei limiti previsti dalla presente legge, godono di autonomia statutaria e regolamentare, finanziaria, contabile, patrimoniale e amministrativa anche in riferimento alla gestione del personale docente e non docente.

3. Le università sono disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento. È esclusa l'applicabilità di disposizioni emanate con veste regolamentare.

Art. 2.

(Statuti delle università)

1. Ogni università adotta un proprio statuto entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Lo statuto, deliberato dal senato accademico, sentiti i consigli di facoltà e di dipartimento, viene emanato con decreto del rettore e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le modificazioni sono adottate, emanate e pubblicate nelle stesse forme.

2. L'elezione del rettore nonché l'elezione, la composizione ed il funzionamento del senato accademico, dei consigli di facoltà e di dipartimento restano disciplinati dalla legislazione vigente in quanto compatibile con la presente legge.

3. Lo statuto disciplina ogni aspetto relativo all'organizzazione ed al funzionamento

della università non regolato dalla presente legge e dalle leggi con essa non compatibili, ed in particolare:

a) l'elezione, la composizione e il funzionamento del consiglio di amministrazione;

b) i dipartimenti, le facoltà, i corsi di laurea e di dottorato, le scuole di specializzazione ed ogni altra struttura preposta alla didattica e alla ricerca;

c) gli ordinamenti didattici per il conseguimento dei titoli di studio rilasciati dalla università;

d) i procedimenti per l'adozione dei regolamenti della università.

Art. 3.

(Istituzione di nuove università)

1. L'istituzione di nuove università è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato, nonché il Consiglio universitario nazionale, che esprimeranno il parere entro trenta giorni dalla richiesta.

2. Quando il numero degli studenti iscritti ad una università superi il limite stabilito dalle norme delegate di cui all'articolo 8 della presente legge, l'università può chiedere al Ministro della pubblica istruzione l'istituzione di una nuova università per scorporo di alcune delle facoltà o dei corsi di laurea esistenti ovvero per lo sdoppiamento dei medesimi.

3. La proposta di cui al comma 2 deve essere deliberata dal senato accademico dell'università, sentita la Regione interessata.

Art. 4.

(Istituzione di nuove facoltà)

1. L'istituzione di nuove facoltà o di nuovi corsi di laurea è deliberata dal senato accademico dell'università interessata.

2. Quando il numero degli studenti iscritti ad una facoltà supera il limite stabilito dalle norme delegate di cui all'articolo 8, il senato accademico, su proposta dei consigli delle facoltà interessate, può disporre lo sdoppiamento delle facoltà stesse.

Art. 5.

(Piano di sviluppo delle università e determinazione del fabbisogno finanziario)

1. Il Ministro della pubblica istruzione, d'intesa col Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sulla base delle indicazioni del Consiglio universitario nazionale e delle università, elabora, ogni quadriennio, un piano di sviluppo generale universitario ai fini dell'adeguamento delle strutture didattiche e scientifiche, con articolate previsioni di spesa tenuto conto del numero del personale docente e non docente, della dinamica accertata e presunta della popolazione studentesca nei diversi corsi di laurea, delle esigenze di sviluppo della ricerca scientifica e dei prevedibili sbocchi professionali in diversi settori, nonché delle necessità di riequilibrio fra le diverse sedi e nel territorio.

2. Il Parlamento approva con atto non legislativo gli indirizzi formulati nel piano pluriennale presentato dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e, con legge pluriennale, stanziava i fondi per gli anni previsti dal bilancio pluriennale.

3. Il piano di sviluppo costituisce strumento di indirizzo per la definizione dei parametri e degli indicatori previsti nelle norme delegate di cui all'articolo 8.

Art. 6.

(Regolamenti)

1. Ogni università ha un regolamento generale, nel quale sono contenute le norme relative al funzionamento ammini-

strativo e alla gestione finanziaria e contabile dell'università.

2. Parimenti l'università disciplina con propri regolamenti lo svolgimento delle attività didattiche e scientifiche nonché le modalità di effettuazione dei concorsi per il personale docente e non docente. I regolamenti sono emanati con decreto del rettore, previa delibera del senato accademico, secondo le disposizioni dello statuto.

Art. 7.

(Finanziamento pubblico)

1. La spesa per il mantenimento e per il potenziamento delle università e per la ricerca scientifica ivi svolta è a carico del bilancio dello Stato.

2. È ammesso il concorso di altri enti o privati.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 11, la determinazione del finanziamento per ciascuna università è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sulla base dei criteri stabiliti dalle norme delegate di cui all'articolo 8.

4. La previsione di spesa complessiva è approvata con la legge finanziaria, come quota annuale di spesa a carattere pluriennale.

Art. 8.

(Delega al Governo per il finanziamento delle università)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria per la disciplina relativa al finanziamento pubblico delle università in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) i criteri generali di finanziamento delle università sono determinati sulla base di parametri costituiti dal numero e dalla tipologia delle facoltà, dal numero degli studenti iscritti e frequentanti, dallo stato delle attrezzature didattiche e scientifiche, dal numero dei docenti, dei ricercatori e del personale non docente in relazione alla

popolazione studentesca, e dalle generali esigenze di funzionamento;

b) deve essere erogato alle università un contributo per ciascuno studente che vi si iscriva, determinato con le ponderazioni di cui ai criteri della precedente lettera a), e in misura crescente fino al raggiungimento da parte delle università del limite massimo di studenti iscritti così come definito alle lettere c) e d) del comma 2. Oltre tale limite l'ammontare del contributo verrà determinato secondo criteri decrescenti;

c) possono essere stabiliti maggiori contributi in relazione alla maggior frequenza degli studenti ai corsi, alle lezioni, ai seminari e all'attività didattica in genere, accertata anche mediante una rilevazione obbligatoria delle frequenze.

2. Nel rispetto dei criteri e principi direttivi di cui al precedente comma 1, il Governo è altresì delegato a emanare norme aventi forza di legge ordinaria per la disciplina dei seguenti oggetti:

a) l'ammontare minimo dei contributi e delle tasse a carico degli studenti universitari di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a) e b);

b) il parametro per ciascun tipo di facoltà, dato dai rapporti fra professori, ricercatori, dottorandi di ricerca, personale non docente e studenti iscritti e frequentanti, che costituisce il limite massimo per la messa a concorso dei posti di cui all'articolo 16;

c) il numero massimo degli studenti iscritti per tipo di facoltà, oltre il quale si può procedere alla istituzione di una nuova facoltà;

d) il numero massimo degli studenti iscritti all'università, oltre il quale si può procedere alla istituzione di una nuova università.

Art. 9.

(Le entrate delle università)

1. Le entrate delle università sono costituite, oltre che dal finanziamento previsto dall'articolo 7:

a) dal gettito della tassa unica di utenza annuale universitaria degli studenti in

corso, la cui entità annuale è determinata dalla singola università in ammontare non superiore a tre volte quanto stabilito dalle norme delegate di cui all'articolo 8, così come previsto da apposito regolamento;

b) dal gettito della tassa unica di utenza annuale universitaria degli studenti fuori corso, da determinarsi con le modalità di cui alla lettera a);

c) dal gettito del contributo unico per il funzionamento dei servizi generali, delle biblioteche, dei centri e laboratori, stabiliti annualmente dalle singole università, anche in misura differenziata rispetto alle singole articolazioni didattiche e scientifiche dell'università, così come previsto da apposito regolamento dell'università;

d) dal gettito della tassa finale di laurea, di diploma e di abilitazione professionale, stabilito con le modalità di cui alla lettera c);

e) dal gettito dei contributi da corrispondersi dai partecipanti ai corsi di perfezionamento ed alle scuole di specializzazione, nella misura stabilita con regolamento dell'università;

f) dal gettito derivante dalle prestazioni a pagamento nonché da contratti e convenzioni per attività istituzionali di didattica, ricerca e consulenza, ma nella misura stabilita con regolamento dell'università;

g) da rendite, frutti, alienazioni, derivanti dalla gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare;

h) da ogni altro fondo derivante da leggi, contratti o convenzioni, atti di liberalità e contribuzioni volontarie, così come previsto dal regolamento dell'università.

2. Alle università non si applicano le disposizioni in materia di depositi presso le aziende di credito, previste dall'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successivi decreti di attuazione.

3. Le donazioni di beni immobili e mobili da chiunque effettuate a partire dalla data di approvazione della presente legge a favore delle università sono esenti dalle imposte di successione e donazione, dall'imposta sull'incremento di valore degli immobili, sono escluse dall'ambito di

applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e sono soggette alle imposte ipotecarie e catastali nella misura fissa di lire 50.000.

4. Le liberalità a favore della università sono deducibili dal reddito dell'impresa anche oltre la misura del 2 per cento prevista dal secondo comma, lettera c), dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e comunque in misura non superiore al 10 per cento del reddito d'impresa dell'anno di imputazione.

5. Sono deducibili dal reddito complessivo delle persone fisiche, se non sono dedotte nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a determinarlo e purchè risultino da idonea documentazione, le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle università.

Art. 10.

(Fondo di solidarietà)

1. Ogni università ha la facoltà di stabilire che una quota delle entrate provenienti dalle tasse e dai contributi degli studenti venga destinata all'esonero dalle tasse e dai contributi ed alla istituzione di borse di studio a favore di quegli studenti che dimostrino di averne necessità e di esserne meritevoli, con le modalità previste dal regolamento dell'università.

Art. 11.

(Finanziamento della ricerca scientifica)

1. Le funzioni relative al finanziamento della ricerca scientifica, attualmente di competenza del Ministro della pubblica istruzione, sono attribuite al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

2. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei

deputati e del Senato nonchè il Consiglio universitario nazionale, che devono esprimere il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta, determina annualmente, sulla base degli indirizzi previsti nel piano di sviluppo delle università, di cui all'articolo 5, l'ammontare del finanziamento che deve essere assegnato alla università per lo svolgimento dell'attività di ricerca scientifica.

3. La previsione di spesa complessiva viene approvata dalla legge finanziaria come quota annuale di spesa a carattere pluriennale.

4. Detto fondo, denominato: «Fondo ordinario per la ricerca universitaria», viene ripartito tra le università, con decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

5. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato, nonchè il Consiglio universitario nazionale, che devono esprimere il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta, determina altresì annualmente, sulla base degli indirizzi previsti nel piano di sviluppo delle università, di cui all'articolo 5, l'ammontare del finanziamento destinato a specifici progetti di ricerca presentati dalle strutture preposte alla ricerca. Detto fondo, denominato: «Fondo straordinario per la ricerca scientifica», viene approvato anch'esso dalla legge finanziaria come quota annuale di spesa a carattere pluriennale.

6. L'ammontare del Fondo straordinario per la ricerca universitaria non può essere inferiore a quello del Fondo ordinario per la ricerca universitaria.

7. È abrogato l'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 12.

(Autonomia di spesa)

1. Le università godono di autonomia di spesa per il conseguimento delle proprie

finalità istituzionali, secondo gli indirizzi formulati nel piano di sviluppo delle università, di cui all'articolo 5.

2. Le facoltà e le strutture didattiche e scientifiche godono di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile entro i limiti stabiliti dal regolamento generale dell'università.

3. I bilanci e i conti consuntivi delle università e delle altre strutture didattiche e scientifiche dotate di autonomia finanziaria e contabile devono realizzare il rispetto dell'equilibrio finanziario. Non è ammessa forma alcuna di indebitamento e di ricorso al credito.

Art. 13.

(Autonomia contabile)

1. La disciplina per la gestione finanziaria e contabile, per quanto concerne il bilancio preventivo e consuntivo, le entrate e le spese, la gestione patrimoniale dell'università e delle altre strutture didattiche e scientifiche è stabilita dal regolamento generale dell'università.

2. Tale disciplina deve garantire la loro piena capacità d'agire, anche di diritto privato, per il perseguimento dei fini istituzionali e di quelli stabiliti nel piano di sviluppo di cui all'articolo 5.

Art. 14.

(Controllo della Corte dei conti)

1. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria delle università sulla base del conto consuntivo corredato dalla relazione del rettore. La Corte dei conti riferisce al Consiglio dei Ministri e al Parlamento sulle risultanze acquisite e sul buon andamento dell'azione amministrativa svolta dall'università.

2. È soppresso ogni altro controllo sull'università e sugli atti emanati dagli organismi dell'università medesima.

Art. 15.

(Responsabilità del rettore, degli organi di governo e dei dipendenti dell'università)

1. Il rettore, i componenti degli organi di governo dell'università, delle facoltà, degli organismi preposti alla ricerca e alla didattica, e i dipendenti dell'università sono responsabili, secondo le norme vigenti per le Amministrazioni dello Stato, dei danni arrecati al patrimonio dell'ente, a seguito della violazione di obblighi di funzioni o di servizio.

2. Le funzioni di rettore, di membro del senato accademico e del consiglio di amministrazione, e di direttore di dipartimento sono retribuite secondo livelli e criteri previsti dallo statuto d'ateneo.

3. I docenti chiamati a ricoprire gli incarichi di cui al comma 1 possono essere esonerati, anche in forma parziale, dai loro compiti didattici. Detto esonero è previsto, su domanda degli interessati, anche per i componenti del Consiglio universitario nazionale.

Art. 16.

(Personale dell'università)

1. Tutto il personale che presta servizio presso l'ateneo dipende, sia sotto il profilo del rapporto di ufficio che del rapporto di servizio, dall'ateneo medesimo, salvo il disposto del comma 1 dell'articolo 17. L'università può mettere a concorso posti di professore universitario ordinario e associato, di ricercatore, di dottorato di ricerca, nonché di personale non docente, entro i limiti massimi stabiliti dalle norme delegate di cui all'articolo 8 e con le modalità previste dal regolamento dell'università.

Art. 17.

(Personale docente e ricercatori)

1. I professori di ruolo ed i ricercatori conservano l'attuale condizione di dipen-

denti dello Stato sino all'entrata in vigore delle norme delegate di cui all'articolo 8.

2. L'organico dei professori di ruolo, di prima e di seconda fascia, e dei ricercatori viene definito da ciascuna università con decreto del rettore, su proposta del senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, entro sei mesi dall'entrata in vigore delle norme delegate, tenendo conto della situazione esistente e delle prevedibili esigenze di sviluppo nel decennio, adeguatamente motivate; successive variazioni dell'organico dei professori di ruolo e dei ricercatori saranno approvate nelle stesse forme.

3. Il reclutamento dei professori di ruolo e dei ricercatori avviene mediante concorso bandito con decreto rettorale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, su richiesta della facoltà interessata; ed effettuato presso la medesima. La commissione è composta da cinque membri, di cui uno designato dalla facoltà richiedente e quattro con elettorato attivo e passivo limitato ai docenti delle discipline comprese nel raggruppamento per il quale è bandito il concorso. Nel caso in cui la commissione giudicatrice non termini i propri lavori entro quattro mesi dalla data di convocazione effettuata con decreto del rettore, essa decade automaticamente e si procede alla formazione di una nuova commissione di cui non potranno far parte i membri della commissione decaduta.

4. Il trasferimento dei professori di ruolo e dei ricercatori da una ad altra università degli studi avviene secondo le modalità di cui al comma precedente; con regolamento d'ateneo potranno essere disciplinate particolari modalità per i trasferimenti interni alla singola università degli studi e per i soggiorni di studio e per la didattica di appartenenti ad altre università italiane e straniere.

5. Il trattamento economico minimo spettante ai professori di ruolo e ai ricercatori resta fissato dalla legge dello Stato. Le università degli studi potranno disciplinare con proprio regolamento aumenti retributivi da corrispondersi ai professori di ruolo ed ai ricercatori in relazione a specifiche ed

elevate competenze ovvero ad esigenze di impegno organizzativo, scientifico e didattico particolarmente gravose, nonchè al disagio dello spostamento nella sede di docenti e di ricercatori provenienti da altre sedi italiane e straniere tenuto conto della distanza.

6. È soppressa la distinzione tra regime a tempo pieno e regime a tempo definito di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e le relative incompatibilità. Per essi non potranno essere deliberati gli aumenti retributivi di cui al comma 5. Resta fermo lo stato giuridico dei professori di ruolo e dei ricercatori, come disciplinato con legge dello Stato, per le parti non oggetto della normativa di cui alla presente legge.

7. In deroga ai limiti massimi previsti dalle norme delegate di cui all'articolo 8, le università hanno la facoltà di assumere personale docente e non docente, con contratti a termine di diritto privato, entro i limiti stabiliti dal loro bilancio e secondo le modalità previste con regolamento dell'università.

8. Entro il limite delle entrate di cui all'articolo 9 le università possono altresì attribuire contributi finalizzati ad attività didattiche integrative o a compiti di ricerca a studiosi italiani e stranieri, con le modalità previste dal regolamento dell'università.

Art. 18.

(Personale non docente)

1. Il personale non docente attualmente dipendente dal Ministero della pubblica istruzione ed inserito negli organici delle università viene trasferito alle dipendenze delle università presso cui presta servizio.

2. Lo stato giuridico del personale non docente è determinato da apposito regolamento deliberato dall'organo di governo dell'università. Il trattamento economico e gli istituti normativi di carattere economico sono disciplinati in conformità agli accordi collettivi nazionali.

3. I concorsi per il personale non docente, entro i limiti massimi stabiliti dalle

norme delegate di cui all'articolo 8, vengono banditi con decreto rettorale e vengono svolti secondo le modalità previste con regolamento dell'università.

Art. 19.

*(Procedura per l'approvazione
delle norme delegate)*

1. Le norme delegate previste dalla presente legge saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, della ricerca scientifica, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, previo parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato.

2. Prima dell'emanazione di tale parere dovrà essere sentito il Consiglio universitario nazionale nonché le università, che potranno far prevenire le rispettive osservazioni entro sessanta giorni della comunicazione delle norme proposte. Decorso tale termine, le norme verranno sottoposte, unitamente alle eventuali osservazioni, al parere delle suddette Commissioni parlamentari.

3. Si prescinde dal parere delle Commissioni parlamentari qualora lo stesso non sia espresso entro sessanta giorni dalla richiesta.

4. Le norme delegate previste dalla presente legge, previo esame preliminare del Consiglio dei Ministri, saranno sottoposte al definitivo parere delle Commissioni parlamentari.

5. Il parere previsto dal comma 4 dovrà essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta del Governo.

6. Acquisito tale parere, le norme sono approvate dal Consiglio dei Ministri.

Art. 20.

(Disposizioni finali)

1. Al fine della garanzia del diritto al lavoro di cui all'articolo 4 della Costituzione, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale di cui al quinto comma dell'articolo 33 della Costituzione e per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 97 della Costituzione, non può essere richiesto che i titoli di studio rilasciati dalle università regolate dalla presente legge siano stati riconosciuti con legge dello Stato.

2. Sono abrogate tutte le norme incompatibili o in contrasto con le disposizioni della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE N. 1483

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CONDORELLI ED ALTRI

TITOLO I
RICERCATORI

Art. 1.

(Istituzione del ruolo dei ricercatori)

1. Al fine di assicurare la formazione scientifica e didattica e il reclutamento della docenza universitaria è istituito il ruolo dei ricercatori.

2. I ricercatori svolgono compiti di ricerca e di didattica secondo le modalità e con le norme stabilite dalla presente legge.

Art. 2.

(Pianta organica dei ricercatori)

1. È abrogata la suddivisione in contingenti dei posti di ricercatore, professore associato e professore ordinario prevista dagli articoli 3, 20 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, pur restando invariato il numero complessivo dei suddetti docenti stabilito dal medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

2. È abrogato l'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158.

3. Entro due anni dall'approvazione di nuovi ordinamenti didattici e comunque non oltre quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in coerenza con gli obiettivi definiti dal piano quadriennale di sviluppo universitario, fissa per ciascuna università la pianta organica dei posti nel ruolo dei ricercatori.

4. Ciascuna università propone al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica la pianta organica dei ricercatori per il prossimo quadriennio commisurata in ragione delle esigenze di ricerca dei singoli dipartimenti e vincolata a parametri, precisati da un decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, che tengano conto del numero degli studenti in corso; dell'età media delle tre fasce di docenti dei singoli dipartimenti; della qualità e quantità della ricerca scientifica svolta nel precedente quadriennio; dei piani di ricerca da attuare nel prossimo quadriennio; del numero dei programmi pluriennali di ricerca scientifica universitaria svolti dai dipartimenti ai sensi dell'articolo 41 della presente legge; dei finanziamenti ottenuti per la ricerca scientifica dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da enti di ricerca scientifica italiani, esteri o internazionali, dalle Regioni e dall'industria; delle dotazioni di strumentario scientifico, tecnico e di biblioteca; dei rapporti di collaborazione scientifica con altri enti di ricerca italiani, esteri o internazionali; dei curricula del personale docente; della percentuale dei laureati con il massimo dei voti e la lode; del numero dei corsi di laurea e di diploma; delle scuole dirette a fini speciali e delle scuole di specializzazione; delle attività assistenziali nelle facoltà di medicina e chirurgia.

5. I posti del ruolo dei ricercatori sono legati alle singole persone e si estinguono quando si rendono vacanti.

6. La pianta organica dei ricercatori di ciascuna università viene rinnovata ogni quattro anni in occasione della definizione dei nuovi piani quadriennali di sviluppo universitario.

7. In prima attuazione della presente legge l'organico dei ricercatori universitari è corrispondente al numero dei posti dei ricercatori in servizio nel ruolo di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e di quelli per i quali alla data di entrata in

vigore della presente legge risulti già bandito il concorso.

Art. 3.

(Reclutamento dei ricercatori)

1. Possono partecipare al concorso per il ruolo di ricercatore ai sensi del comma 8 del presente articolo coloro i quali abbiano conseguito l'idoneità nazionale per l'accesso al concorso di ricercatore, di cui al comma 2, oppure abbiano conseguito il diploma di dottore in ricerca o un titolo riconosciuto equipollente ai sensi dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

2. Possono partecipare al concorso di idoneità nazionale per concorrere successivamente al posto di ricercatore laureati che abbiano completato il godimento di borse di studio del Consiglio nazionale delle ricerche, del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dei corsi di perfezionamento e di specializzazione ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, oppure abbiano svolto attività di ricerca per non meno di tre anni presso una istituzione scientifica estera o internazionale riconosciuta all'uopo valida da decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, oppure abbiano partecipato in qualità di contrattisti ad un programma pluriennale di ricerca scientifica universitaria ai sensi del comma 4 dell'articolo 41 della presente legge.

3. I concorsi per l'idoneità nazionale a concorrere al posto di ricercatore per gruppi di discipline determinati su parere vincolante del Consiglio universitario nazionale vengono banditi con cadenza biennale del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e si svolgono a Roma. Il bando è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. I concorsi di cui al comma 3 consistono nel rispondere a duecento *quiz* estratti da volumi appositamente compilati a cura del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, pubblicati a ca-

denza quadriennale almeno un anno prima della data di inizio del concorso, contenenti diecimila domande, con le relative soluzioni, per ogni gruppo di discipline indicate dal Consiglio universitario nazionale. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può affidare a istituzioni o ditte specializzate la compilazione e la pubblicazione dei volumi dei *quiz* e la formulazione e lettura automatica con sistemi elettronici delle schede da sottoporre ai candidati. Le schede devono essere diverse l'una dall'altra. I volumi dei *quiz* e il sistema di compilazione e di valutazione delle schede devono essere approvati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale.

5. Le schede contenenti i *quiz* devono essere firmate prima dell'inizio della prova dal candidato e da tutti i membri della commissione.

6. La commissione esaminatrice nominata dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è composta di cinque membri scelti tra i funzionari del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed è presieduta da un consigliere di Stato oppure da un magistrato della Corte dei conti o dei tribunali amministrativi regionali. La commissione si accerta della correttezza dello svolgimento della prova e del metodo di valutazione degli elaborati. I tabulati contenenti il punteggio ottenuto dai singoli candidati vengono comunicati al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica che, sentito il Consiglio universitario nazionale, ne autorizza la pubblicazione.

7. L'idoneità nazionale alla partecipazione al concorso di ricercatore si ottiene rispondendo correttamente a non meno di centoquaranta *quiz* su duecento.

8. Per coloro i quali sono provvisti del titolo di idoneità nazionale alla partecipazione al concorso di ricercatore o del diploma di dottore in ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente ai sensi dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, l'accesso

al ruolo di ricercatori avviene mediante concorsi decentrati per titoli ed esami, presso le singole sedi universitarie, banditi per gruppi di discipline determinati su parere vincolante del Consiglio universitario nazionale. I concorsi sono banditi con decreto del rettore della università, previa autorizzazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica su richiesta dei consigli di dipartimento. Il bando è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

9. Le commissioni giudicatrici di cui al comma 8 sono composte di tre membri, tutti professori ordinari, estratti a sorte pubblicamente tra i docenti dei corrispondenti raggruppamenti disciplinari presso il rettorato dell'università che bandisce il concorso. In caso di rinuncia per motivato impedimento o per incompatibilità dei docenti sorteggiati si provvede mediante ulteriore sorteggio.

10. Costituiscono motivo di incompatibilità per i membri della commissione la parentela entro il terzo grado e la collaborazione in pubblicazioni scientifiche con i candidati.

11. Per la valutazione dei candidati le commissioni dispongono di un massimo di duecento punti dei quali cento riservati al punteggio del concorso di idoneità a ricercatore e al dottorato di ricerca o al titolo riconosciuto equipollente ai sensi dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, cinquanta ai titoli e cinquanta alle prove di esame. Sono da considerare tra i titoli i diplomi di studio postuniversitario, conseguiti in Italia o all'estero, ed i lavori scientifici. La dissertazione scientifica, prevista per il conseguimento del dottorato di ricerca o del titolo equipollente, è valutata mediante attribuzione di ulteriore punteggio tra i lavori scientifici. In caso di mancanza del titolo del dottorato di ricerca, o del titolo equipollente, non possono essere comunque attribuiti agli altri titoli più di trentacinque punti.

12. Per la valutazione della carriera accademica di candidati di raggruppamenti di discipline fisiche, chimiche, biologiche,

mediche, agrarie, matematiche e di ingegneria le commissioni si avvalgono anche di parametri di verifica della produttività scientifica prevista dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui dell'articolo 45 della presente legge.

13. Gli esami consistono in due prove scritte, una delle quali può essere eventualmente sostituita da una prova pratica, ed in una prova orale, intesa ad accertare l'attitudine alla ricerca dei candidati, con riferimento al gruppo di discipline oggetto del concorso. Nella prova orale i candidati sono chiamati a discutere i titoli scientifici presentati e le prove scritte, ed a dimostrare l'uso corrente di una lingua straniera ed una buona conoscenza di una seconda lingua straniera, scelte entrambe dal candidato. A tal fine la commissione può essere integrata da esperti.

14. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica determina per i singoli gruppi di discipline, con proprio decreto e su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, i programmi relativi alle prove scritte ed alla prova orale, nonché la ripartizione dei punti attribuibili dalle commissioni nella valutazione delle prove scritte, della prova orale e dei titoli, nell'ambito dei criteri fissati dal comma 11 del presente articolo.

15. Al termine dei lavori, da concludersi entro sei mesi dalla data del bando di concorso, le commissioni, sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato, formulano la graduatoria di merito e designano i vincitori, nell'ordine della graduatoria, in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso.

16. Il rettore, sentito il senato accademico, approva gli atti del concorso, oppure, ove riscontri vizi di legittimità o inadeguatezze, li contesta alla commissione. La commissione può presentare proprie controdeduzioni entro trenta giorni dalla comunicazione rettorale.

17. Il rettore, preso atto delle controdeduzioni, ove ritenga, in conforme parere del consiglio di ateneo, che gli atti in tutto o in parte non possano essere approvati per

vizi di legittimità o per inadeguatezze, ricusa l'approvazione. In tal caso il rettore, sentito il senato accademico, provvede per sorteggio pubblico alla sostituzione dell'intera commissione.

18. La commissione che non conclude i suoi lavori entro i termini prescritti è tenuta a dare motivazione pubblica delle cause di ritardo.

19. In caso di ritardo, il rettore, sentito il senato accademico, provvede alla sostituzione per sorteggio pubblico di uno o più componenti, ovvero dell'intera commissione.

20. Resta ferma in ogni caso la responsabilità di coloro cui sia imputato il ritardo nella conclusione dei lavori oltre l'esclusione da successive tornate concorsuali.

21. I vincitori sono nominati con decreto del rettore per il gruppo di disciplina al quale si riferisce il concorso nei rispettivi dipartimenti.

Art. 4.

(Compiti ed impegno dei ricercatori fino al superamento del giudizio di conferma)

1. Le funzioni ed i compiti dei ricercatori fino al superamento del giudizio di conferma, definiti nel presente articolo, sono finalizzati alla formazione scientifica e didattica degli stessi.

2. Per l'assolvimento dei propri compiti di ricerca i ricercatori sono tenuti ad afferire ad un dipartimento. La scelta è vincolante fino al superamento del giudizio di conferma di cui all'articolo 6.

3. Per attività di ricerca su temi di propria scelta, i ricercatori indicano il professore ordinario od associato al quale intendono riferirsi a meno che non siano essi stessi titolari, ai sensi dell'articolo 41 della presente legge, di un programma pluriennale di ricerca.

4. L'attività dei ricercatori che aderiscono ad un professore ordinario od associato ai sensi del precedente comma si svolge, relativamente ai compiti di ricerca, sulla base di un piano definito annualmente dall'interessato ed approvato dal direttore

del dipartimento, sentita la giunta di dipartimento; relativamente ai compiti di assistenza didattica, sulla base di un piano definito annualmente dal presidente del consiglio di corso di laurea o della scuola diretta a fini speciali o della scuola di specializzazione in relazione alle ricerche in atto o svolte, tenuto conto delle indicazioni fornite dalla giunta di dipartimento.

5. I ricercatori svolgono, ai fini della formazione didattica ed in relazione alle ricerche da essi condotte, compiti di assistenza didattica ed attività tutoria agli studenti e/o agli specializzandi.

6. In nessun caso i compiti svolti dai ricercatori possono essere sostitutivi di quelli affidati istituzionalmente ai professori di ruolo.

7. Per lo svolgimento dei compiti di assistenza didattica i ricercatori sono tenuti ad un impegno orario annuo non superiore alle duecento ore.

Art. 5.

(Verifica delle attività di ricerca e didattica)

1. Dopo un biennio e non oltre il compimento del quadriennio di permanenza in ruolo, il ricercatore è tenuto a presentare alla giunta del dipartimento cui afferisce un rapporto sulle attività svolte di ricerca e didattica e la documentazione relativa alla produzione scientifica.

2. La giunta di dipartimento formula, entro un mese, una propria relazione motivata sulla attività svolta dal ricercatore e sulla sua produzione scientifica, da trasmettere alla commissione di cui all'articolo 6.

Art. 6.

(Giudizio di conferma in ruolo)

1. I ricercatori, dopo due anni e comunque non oltre quattro anni dal loro ingresso in ruolo, sono sottoposti al giudizio di conferma. Il giudizio di conferma in ruolo è formulato da una commissione nazionale

composta, per ogni gruppo di discipline, di tre professori ordinari estratti a sorte annualmente tra i docenti dei corrispondenti raggruppamenti disciplinari.

2. Costituiscono motivi di incompatibilità i casi previsti dal comma 9 dell'articolo 3 della presente legge.

3. La commissione valuta l'attività di ricerca e di assistenza didattica, anche sulla base della relazione della giunta di dipartimento, formula la propria valutazione sulla produzione scientifica del ricercatore ed esprime il motivato giudizio complessivo ai fini della conferma.

4. Per la valutazione della carriera accademica dei candidati di gruppi di discipline biologiche, fisiche, chimiche, mediche, agrarie e di ingegneria le commissioni si avvalgono anche dei parametri di produttività scientifica previsti dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 45 della presente legge, i quali devono essere prodotti dai candidati in misura maggiore rispetto al precedente concorso di ingresso nel ruolo di ricercatore.

5. Nel caso in cui il giudizio non sia stato positivo, il ricercatore viene sottoposto entro i successivi due anni ed un giudizio di conferma, che sarà formulato da una diversa commissione nazionale.

6. Qualora neanche il secondo giudizio sia positivo, il ricercatore decade dal ruolo.

7. Il rettore, su parere del consiglio di corso di laurea, di intesa con il consiglio di dipartimento cui afferisce il ricercatore, può disporre la revoca dal posto dell'interessato, ove venga provato che questi non ottemperi alle funzioni e ai compiti inerenti alla sua qualifica.

Art. 7.

*(Compiti ed impegno
dei ricercatori confermati)*

1. I ricercatori confermati sviluppano le loro autonome ricerche e contribuiscono allo sviluppo della ricerca universitaria partecipando ai programmi delle strutture universitarie di ricerca ed ai programmi

pluriennali di ricerca previsti dall'articolo 41 della presente legge.

2. I ricercatori confermati possono assolvere a compiti didattici integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali. In tali compiti sono comprese le esercitazioni, la collaborazione con gli studenti nelle ricerche attinenti alle tesi di laurea e la connessa attività tutoriale, nonché la partecipazione alla sperimentazione di nuove modalità di insegnamento. Possono altresì svolgere cicli di lezioni interne ai corsi ufficiali e attività di seminario secondo modalità definite, sentito il ricercatore interessato, dal consiglio del corso di laurea di intesa con i professori titolari degli insegnamenti ufficiali. I ricercatori confermati partecipano alle commissioni di profitto e possono partecipare alle commissioni di laurea.

3. In nessun caso i compiti svolti dai ricercatori possono essere sostitutivi di quelli affidati istituzionalmente ai professori di ruolo.

4. I ricercatori confermati sono tenuti ad assicurare il loro impegno per le attività collegiali negli atenei, ove investiti della relativa rappresentanza.

5. Nel caso in cui non sia possibile conferire supplenze ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, modificato dall'articolo 1 della legge 13 agosto 1984, n. 477, ai ricercatori universitari confermati possono essere conferiti periodi di supplenza per i settori in cui svolgono le loro ricerche nei corsi di laurea, nelle scuole dirette ai fini speciali e nelle scuole di specializzazione per un periodo che non superi complessivamente, per ogni singolo ricercatore, il limite massimo di 24 mesi. Non possono essere conferite supplenze ai ricercatori collocati in soprannumero ai sensi del comma 2 dell'articolo 15 della presente legge.

Art. 8.

*(Collocamento in altro ruolo
o in soprannumero nello stesso ruolo)*

1. I ricercatori confermati che non abbiano vinto un concorso di idoneità a professore associato nel periodo entro il quale sono stati

espletati, a decorrere dalla loro conferma, due concorsi di idoneità a professore associato per i raggruppamenti disciplinari corrispondenti a quelli di appartenenza secondo le nuove norme stabilite dall'articolo 19 della presente legge, non è consentita la partecipazione ad altri concorsi di idoneità a professore associato mentre possono essere immessi a domanda nei ruoli di altra amministrazione, secondo le modalità previste dall'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come integrato dall'articolo 17 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, e dall'articolo 7 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 120.

2. I ricercatori confermati che entro due anni dal compimento del periodo di cui al comma 1 non siano stati immessi nei ruoli di altra amministrazione sono collocati in soprannumero nel medesimo ruolo o in altro ruolo del personale non docente, non dirigente, delle università, per accedere al quale è richiesto il possesso del diploma di laurea. Il collocamento in altro ruolo universitario è disposto dal rettore, sentiti il senato accademico e l'interessato. I ricercatori confermati collocati in soprannumero nello stesso ruolo possono continuare a svolgere attività didattica e scientifica nei dipartimenti di appartenenza.

3. I ricercatori che si vengano a trovare nelle condizioni previste dai commi 1 e 2 del presente articolo possono chiedere di essere collocati a riposo con i benefici economici dell'aggiunta di cinque anni di permanenza nel ruolo oppure di essere assunti da enti pubblici o privati oppure da privati con un trattamento economico a carico dell'amministrazione dello Stato ridotto del 50 per cento e con un contratto di diritto privato a carico del nuovo datore di lavoro per l'integrazione dello stipendio.

Art. 9.

(Partecipazione agli organi dell'università)

1. I ricercatori partecipano alle riunioni del consiglio di dipartimento; fino al superamento del giudizio di conferma, il loro voto ha carattere consultivo.

2. La rappresentanza dei ricercatori confermati nei consigli di corso di laurea e nelle commissioni di ateneo è elevata ad un quinto del numero complessivo dei professori di prima e seconda fascia e comunque non oltre il numero massimo di 50.

3. I rappresentanti dei ricercatori nei consigli di corso di laurea partecipano alla elezione del presidente. Le rappresentanze elettive dei ricercatori in tutti gli organi collegiali possono essere formate da soli ricercatori confermati a tempo pieno.

Art. 10.

(Incompatibilità e regime di impegno)

1. L'ufficio di ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio, dell'industria o comunque di attività imprenditoriale e con altri rapporti di impiego pubblici e privati.

2. I ricercatori confermati possono optare tra regime a tempo pieno e regime a tempo definito. La scelta va esercitata con domanda da presentare al rettore almeno due mesi prima dell'inizio di ogni anno accademico. L'opzione obbliga al rispetto dell'impegno assunto per almeno un biennio.

3. I ricercatori non possono svolgere, fino al superamento del giudizio di conferma, attività libere professionali connesse alla iscrizione ad albi professionali, esterne alle attività proprie o convenzionate della struttura di appartenenza.

4. Si applicano ai ricercatori le norme sulle situazioni di incompatibilità e sul collocamento in aspettativa obbligatoria previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

5. In caso di inosservanza delle norme sulle incompatibilità di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni previste dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

6. La normativa di cui al presente articolo si applica anche ai ricercatori confermati, dichiarati decaduti, per incompatibilità con l'esercizio di attività professionali con-

nesse all'iscrizione ad albi professionali, con provvedimenti non ancora definitivi.

Art. 11.

(Trattamento economico)

1. Il trattamento economico dei ricercatori fino al superamento del giudizio di conferma e dopo la conferma è quello stabilito dall'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158.

2. La progressione economica dei ricercatori confermati non può comunque prevedere più di quattro scatti biennali di anzianità.

Art. 12.

(Congedi, aspettative e discipline)

1. Ai ricercatori si applicano, in materia di congedi, aspettative e sanzioni disciplinari, le norme previste per i professori universitari di ruolo in quanto compatibili.

Art. 13.

(Trasferimento dei ricercatori universitari)

1. È consentito il trasferimento dei ricercatori da un dipartimento all'altro della stessa o di altra università per il medesimo gruppo disciplinare, su deliberazione del o dei senati accademici, di intesa con gli interessati e con i dipartimenti tra i quali si opera il trasferimento.

Art. 14.

(Collocamento a riposo dei ricercatori)

1. Ai ricercatori non confermati, confermati, in soprannumero nello stesso ruolo o collocati in altro ruolo non è comunque consentita la permanenza nell'Amministrazione dello Stato oltre il sessantacinquesimo anno di età. Essi sono collocati a riposo

a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo alla data di compimento del predetto limite di età.

Art. 15.

(Norme concernenti i ricercatori universitari provenienti dal ruolo istituito dal decreto presidenziale n. 382 del 1980)

1. I ricercatori universitari provenienti dal ruolo di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in servizio o che abbiano superato il giudizio di idoneità e siano in attesa di nomina alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati nel ruolo istituito ai sensi dell'articolo 1. Ad essi si applicano le seguenti disposizioni:

a) sono sottoposti al giudizio di conferma nei casi e secondo le modalità previste dall'articolo 6 della presente legge;

b) mantengono il trattamento economico e la progressione di carriera di cui all'articolo 11, comma 2, con l'aggiunta della maggiorazione ivi prevista per i ricercatori confermati a tempo pieno;

c) indicano entro 2 mesi dalla entrata in vigore della presente legge il dipartimento al quale intendono afferire.

2. Ai ricercatori universitari indicati nel comma 1 non si applicano le disposizioni dell'articolo 8. Essi sono collocati in posizione di soprannumero non riassorbibile nel ruolo istituito nell'articolo 1 qualora, se già confermati all'entrata in vigore della presente legge, non vincano un concorso di idoneità a professore universitario associato nel periodo entro il quale saranno espletati i primi due concorsi di idoneità a professore associato, banditi successivamente all'entrata in vigore della presente legge per i raggruppamenti disciplinari corrispondenti a quelli di appartenenza; se ancora non confermati, il collocamento in soprannumero è disposto dopo l'espletamento dei primi due concorsi banditi, successivamente al superamento del giudizio di conferma, dopo l'entrata in vigore della presente legge.

3. I ricercatori universitari indicati nel comma 1 possono richiedere in ogni momento il collocamento in altro ruolo, da effettuare con le modalità previste dall'articolo 8.

Art. 16.

(Rappresentanza dei ricercatori universitari confermati nella corte di disciplina)

1. La corte di disciplina è integrata per i provvedimenti riguardanti i ricercatori universitari confermati, da un componente designato dai rappresentanti degli stessi al Consiglio universitario nazionale; con la medesima procedura si designa altresì tra gli stessi un membro supplente.

Art. 17.

(Inquadramento dei ricercatori che abbiano prestato servizio in università non statali)

1. All'articolo 60, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, le parole: «e quindicesimo dell'articolo 53» sono sostituite dalle seguenti: «, quindicesimo e sedicesimo dell'articolo 53».

Art. 18.

(Ricercatori medici)

1. I ricercatori medici che esplicano attività assistenziale assumono i diritti, ivi compresa l'integrazione del trattamento economico, ed i doveri previsti per il personale medico di corrispondente qualifica del servizio sanitario nazionale, in conformità alle disposizioni dell'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sulla corrispondenza funzionale e l'impegno orario del relativo supporto.

2. Il ricercatore è equiparato al medico appartenente alla posizione iniziale ospedaliera. Condizioni per l'attribuzione della funzione di aiuto al ricercatore, secondo le

norme previste dai commi sesto, settimo, ottavo e nono dell'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono il conseguimento del giudizio di conferma in ruolo e della idoneità nazionale di aiuto ospedaliero. È fatta salva la posizione di aiuto acquisita precedentemente all'entrata in vigore della presente legge.

3. I ricercatori medici che si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 8 sono collocati nel ruolo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, per l'espletamento di attività assistenziali.

TITOLO II

PROFESSORI ASSOCIATI

Art. 19.

(Concorsi di idoneità a professore associato)

1. Concorsi di idoneità a professore associato, riservati esclusivamente ai ricercatori confermati, si svolgono con cadenza biennale e sono banditi dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il bando è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le commissioni giudicatrici sono composte di cinque membri, tutti professori ordinari, pubblicamente estratti a sorte tra i docenti dei corrispondenti raggruppamenti disciplinari. In caso di rinuncia per motivato impedimento o per ragioni di incompatibilità, si provvede mediante ulteriore sorteggio.

3. Costituiscono motivi di incompatibilità per i membri della commissione la parentela entro il terzo grado e la collaborazione in pubblicazioni scientifiche con i candidati.

4. Per la valutazione della carriera accademica dei candidati di gruppi di discipline biologiche, fisiche, chimiche, mediche, matematiche, agrarie e di ingegneria le com-

missioni si avvalgono anche dei parametri di produttività scientifica previsti dal decreto del Ministro della università e della ricerca scientifica e tecnologica, di cui dell'articolo 45 della presente legge, i quali devono essere prodotti dai candidati in misura maggiore rispetto al precedente concorso di conferma nel ruolo di ricercatore.

5. Gli esami consistono nella valutazione dei titoli scientifici, cui segue, nel caso di ammissione, la discussione sugli stessi titoli scientifici.

6. Al termine dei lavori le commissioni designano i vincitori.

7. Le commissioni dei concorsi di idoneità a professore associato devono essere convocate entro un mese dall'insediamento e devono concludere i lavori entro i successivi otto mesi a pena di decadenza. I membri della commissione giudicatrice dichiarata decaduta non possono far parte di quella che verrà costituita in sostituzione della prima.

8. È abrogato l'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57.

9. Al termine dei suoi lavori, da concludersi entro sei mesi dalla data del bando di concorso, la commissione redige una relazione analitica in cui sono riportati i giudizi sui singoli candidati e il giudizio complessivo della commissione, in base alla quale essa propone, previa votazione, gli idonei senza ordine di precedenza.

10. Il Ministro della università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale, approva gli atti del concorso, oppure, ove riscontri vizi di legittimità o inadeguatezza, li contesta alla commissione. La commissione può presentare proprie controdeduzioni entro trenta giorni dalla comunicazione ministeriale.

11. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, preso atto delle controdeduzioni, ove ritenga, su conforme parere del Consiglio di Stato, che gli atti in tutto o in parte non possono essere approvati per vizi di legittimità o per inadeguatezze, ricusa l'approvazione. In tal caso il Ministro, sentito il Consiglio nazio-

nale universitario, provvede per sorteggio pubblico alla sostituzione dell'intera commissione.

12. La commissione che non conclude i suoi lavori entro i termini prescritti è tenuta a dare motivazione pubblica della causa del ritardo.

13. In caso di ritardo il Ministro, sentito il Consiglio universitario nazionale, provvede alla sostituzione per sorteggio di uno o più componenti, ovvero dell'intera commissione.

14. Resta ferma in ogni caso la responsabilità di coloro cui sia imputato il ritardo nella conclusione dei lavori oltre l'esclusione da successive tornate concorsuali.

15. Gli idonei sono nominati, con decreto del rettore, professori associati per il gruppo di discipline del concorso di idoneità.

Art. 20.

(Conferma nel ruolo)

1. Dopo tre anni dall'inquadramento nel ruolo, il professore associato deve essere sottoposto a giudizio di conferma in ruolo. Tale giudizio è formulato da una commissione composta, per ogni gruppo di discipline, di tre professori ordinari estratti a sorte annualmente tra i docenti dei corrispondenti raggruppamenti disciplinari.

2. Costituiscono motivi di incompatibilità i casi previsti dal comma 3 dell'articolo 3 della presente legge.

3. Per la valutazione della carriera accademica dei candidati di gruppi di discipline biologiche, chimiche, mediche, fisiche, agrarie, matematiche e di ingegneria le commissioni si avvalgono anche dei parametri di produttività scientifica previsti dal decreto del Ministro della università e della ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 45 della presente legge, i quali devono essere prodotti dai candidati in misura maggiore rispetto al precedente concorso di promozione a professore associato.

4. La commissione valuta l'attività di ricerca e di assistenza didattica, anche sulla base della relazione della giunta di dipartimento, formula la propria valutazione sulla produzione scientifica del ricercatore ed esprime il motivato giudizio complessivo, positivo o negativo, ai fini della conferma.

5. Nel caso in cui il giudizio non sia stato positivo, il professore associato viene sottoposto entro i successivi due anni ad un nuovo giudizio di conferma, che sarà formulato da una diversa commissione nazionale.

6. Qualora neanche il secondo giudizio sia positivo, il professore associato decade dal ruolo.

7. Per i professori associati che non siano stati confermati nel ruolo si applicano le stesse norme previste per i ricercatori confermati nell'articolo 8 della presente legge.

Art. 21.

(Estinzione dei posti di professore associato)

1. Il posto di ruolo del professore associato si estingue nel momento in cui si verifica la vacanza dello stesso posto.

Art. 22.

(Funzioni di aiuto del professore associato)

1. Il professore associato che svolge attività assistenziale sanitaria è equiparato al medico appartenente alla posizione ospedaliera intermedia. Condizione necessaria per l'attribuzione della posizione ospedaliera apicale al professore associato secondo le norme previste dall'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è l'acquisizione della idoneità nazionale di primario ospedaliero.

TITOLO III

PROFESSORI STRAORDINARI

Art. 23.

(Concorso di idoneità a professore straordinario)

1. Il professore associato confermato, a partire da non oltre il quarto anno successivo alla conferma e per non più di due volte consecutive, è tenuto a partecipare al concorso di idoneità a professore straordinario per i gruppi di discipline determinati su parere vincolante del Consiglio universitario nazionale.

2. Le norme del concorso di idoneità a professore straordinario sono analoghe a quelle per i concorsi di idoneità a professore associato previsti dai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 19 della presente legge.

3. I professori associati confermati che non abbiano vinto nei tempi e nei modi previsti dalla presente legge il concorso di idoneità a professore straordinario rimangono nel ruolo dei professori associati e sono collocati a riposo dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Art. 24.

(Concorsi per posti liberi di professore straordinario)

1. Su proposta dei dipartimenti universitari e sentito il senato accademico, il rettore dell'università bandisce con cadenza biennale pubblici concorsi a base nazionale per titoli scientifici a posti di professore ordinario.

2. Il bando del concorso è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. La richiesta dei posti e dei concorsi deve essere adottata dai due terzi dei professori ordinari del consiglio di dipartimento e la proposta deve essere accompa-

gnata da una motivata relazione che illustra la necessità della richiesta.

4. I posti da mettere a concorso sono assegnati ai dipartimenti dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il quale può disporre per la distribuzione di un numero di cattedre non superiore al 5 per cento del numero dei posti di ruolo resisi vacanti nel biennio precedente.

5. La commissione del concorso è composta di cinque membri, tutti professori ordinari, eletti tra i docenti dei corrispondenti raggruppamenti disciplinari.

6. Costituiscono motivo di incompatibilità per i membri della commissione la parentela entro il terzo grado e la collaborazione in pubblicazioni scientifiche con i candidati.

7. I concorsi richiesti dai dipartimenti per uguali gruppi di discipline vengono svolti da una singola commissione.

8. Al termine dei suoi lavori, da concludersi entro sei mesi dalla data del bando di concorso, la commissione redige una relazione analitica, in cui sono riportati i giudizi sui singoli candidati e il giudizio complessivo della commissione, in base alla quale essa propone, previa votazione, i vincitori in numero non superiore ai posti messi a concorso e senza ordine di precedenza.

9. Il Ministro della università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio nazionale universitario, approva gli atti del concorso, oppure, ove riscontri vizi di legittimità o inadeguatezze negli atti del concorso, li contesta alla commissione. La commissione può presentare le proprie controdeduzioni entro trenta giorni dalla comunicazione ministeriale.

10. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, preso atto delle controdeduzioni, ove ritenga, su conforme parere del Consiglio di Stato, che gli atti in tutto o in parte non possono essere approvati per vizi di legittimità o inadeguatezze, ricusa l'approvazione. In tal caso il Ministro, sentito il Consiglio nazionale universitario, provvede alla sostituzione dell'intera commissione con i professori

che hanno avuto maggior numero di voti e, ove ciò non fosse sufficiente, per sorteggio.

11. Entro trenta giorni dall'approvazione degli atti del concorso, i vincitori possono presentare domanda per essere chiamati nei dipartimenti che avevano chiesto il concorso. Il consiglio di dipartimento, entro sessanta giorni dalla approvazione degli atti del concorso, chiama un vincitore a coprire il posto messo a concorso, anche sulla base delle domande presentate.

12. La nomina dei professori di ruolo è disposta con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

13. Il Ministro, decorso il termine di sessanta giorni di cui al precedente comma 11, provvede altresì nei successivi quarantacinque giorni, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, sentite le richieste degli interessati, a nominare nei posti non ricoperti i vincitori dei concorsi a posti di professore ordinario che non siano stati chiamati.

14. La commissione che non concluda i suoi lavori entro i termini prescritti è tenuta a dare motivazione pubblica delle cause del ritardo.

15. In caso di ritardo il Ministro, sentito il Consiglio universitario nazionale, provvede alla sostituzione di uno o più componenti, ovvero dell'intera commissione con professori che hanno avuto maggior numero di voti e, ove ciò non fosse sufficiente, per sorteggio.

16. Resta ferma in ogni caso la responsabilità di coloro cui sia imputato il ritardo nella conduzione dei lavori oltre l'esclusione da successive tornate concorsuali.

Art. 25.

(Permanenza nel ruolo di professori straordinari)

1. I professori straordinari che entro due tornate concorsuali successive all'entrata nel ruolo di professore straordinario non vincano il concorso di idoneità a professore ordinario ai sensi dell'articolo 27 della presente legge rimangono nel ruolo dei

professori straordinari fino al conseguimento del sessantacinquesimo anno di età.

2. Il posto di ruolo del professore straordinario si estingue nel momento in cui si verifica la vacanza del posto stesso.

Art. 26.

(Funzioni di primario del professore straordinario)

1. Il professore straordinario che svolge nei dipartimenti di medicina e chirurgia funzioni assistenziali è equiparato al medico appartenente alla posizione ospedaliera apicale.

TITOLO IV

PROFESSORI ORDINARI

Art. 27.

(Idoneità a professore ordinario)

1. I professori universitari straordinari dopo tre anni dall'inquadramento nei ruoli devono sottoporsi, per non più di due volte consecutive, al concorso di idoneità nazionale a professore ordinario che si svolge con cadenza biennale e che è bandito dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il bando è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le commissioni giudicatrici sono composte di cinque membri, tutti professori ordinari, pubblicamente estratti a sorte tra i docenti dei corrispondenti raggruppamenti disciplinari. In caso di rinuncia per motivo impedimento o per ragioni di incompatibilità, si provvede mediante ulteriore sorteggio.

3. Costituiscono motivi di incompatibilità la parentela entro il terzo grado e la collaborazione in pubblicazioni scientifiche con i candidati.

4. Per la valutazione della carriera accademica dei candidati di gruppi di discipline

biologiche, mediche, fisiche, cliniche, matematiche, agrarie e di ingegneria, le commissioni si avvalgono dei parametri di produttività scientifica previsti dal decreto del Ministro della università e della ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 45 della presente legge, i quali devono essere prodotti dal candidato in misura maggiore rispetto al precedente concorso di promozione a professore straordinario.

5. Gli esami consistono nella valutazione dell'attività scientifica e didattica, cui, a discrezione della commissione, può seguire una discussione con i candidati sui titoli scientifici.

6. Al termine dei lavori le commissioni designano i vincitori.

7. Le commissioni dei concorsi di idoneità a professore ordinario devono essere convocate entro un mese dall'insediamento e devono concludere i lavori entro otto mesi a pena di decadenza. I membri della commissione giudicatrice dichiarata decaduta non possono far parte di quella che verrà costituita in sostituzione della prima.

8. Al termine dei suoi lavori, da concludersi entro sei mesi dalla data del bando di concorso, la commissione redige una relazione analitica in cui sono riportati i giudizi sui singoli candidati e il giudizio complessivo della commissione, in base alla quale essa propone, previa votazione, gli idonei senza ordine di precedenza.

9. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale, approva gli atti del concorso, oppure, ove riscontri vizi di illegittimità o inadeguatezze, li contesta alla commissione. La commissione può presentare proprie controdeduzioni entro trenta giorni dalla comunicazioni ministeriale.

10. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, preso atto delle controdeduzioni, ove ritenga, su conforme parere del Consiglio di Stato, che gli atti in tutto o in parte non possono essere approvati per vizi di illegittimità o per inadeguatezza, ricusa l'approvazione. In tal caso il Ministro, sentito il Consiglio nazionale universitario, provvede per sorteggio

pubblico alla sostituzione dell'intera commissione.

11. La commissione che non conclude i suoi lavori entro i termini prescritti è tenuta a dare motivazione pubblica delle cause di ritardo.

12. In caso di ritardo, il Ministro, sentito il Consiglio universitario nazionale, provvede alla sostituzione per sorteggio di uno o più componenti, ovvero dell'intera commissione.

13. Resta ferma in ogni caso la responsabilità di coloro cui sia imputato il ritardo nella conclusione dei lavori oltre l'esclusione da successive tornate concorsuali.

14. Gli idonei sono nominati, con decreto del rettore, professori ordinari per i gruppi di discipline del concorso di idoneità.

Art. 28.

(Collocamento in posizione di fuori ruolo e di riposo del professore ordinario)

1. I professori ordinari sono collocati fuori ruolo all'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

2. Il posto di ruolo del professore ordinario si estingue nel momento in cui si verifica la vacanza del posto stesso.

3. Il professore ordinario che al compimento del sessantacinquesimo anno di età si trovi ad essere capofila di un programma pluriennale di ricerca scientifica universitaria ai sensi dell'articolo 41 della presente legge, ha diritto a completare il programma di ricerca pur essendo collocato fuori ruolo. Analogo diritto ha il professore ordinario collocato a riposo.

Art. 29.

(Funzioni di primario del professore ordinario)

1. Il professore ordinario che svolge nei dipartimenti di medicina e chirurgia funzioni assistenziali è equiparato al medico appartenente alla posizione ospedaliera apicale.

Art. 30.

(Funzioni direttive dei professori ordinari)

1. I rettori, i presidenti di corso di laurea, i direttori di dipartimento, i direttori di scuole dirette a fini speciali e delle scuole di specializzazione o di perfezionamento e i membri delle commissioni di concorsi di ricercatore, professore associato e professore ordinario sono eletti o nominati solo fra i professori ordinari.

TITOLO V

PROFESSORI A CONTRATTO

Art. 31.

(Professori a contratto di nomina ministeriale)

1. Il consiglio di dipartimento, con voto espresso dalla maggioranza dei due terzi dei professori ordinari e con motivata relazione che illustra la figura scientifica del candidato, nonchè con la documentazione delle fonti della retribuzione del professore propone al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica la nomina a professore a contratto di studiosi od esperti italiani o stranieri che si siano particolarmente distinti nella scienza acquisendo rilevante notorietà internazionale e la cui collaborazione scientifica sia particolarmente utile per le attività di ricerca e di didattica del dipartimento medesimo.

2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere vincolante del Consiglio universitario nazionale, procede alla nomina del professore a contratto, il quale assume tutti i doveri professionali previsti dalla legislazione per i professori universitari di ruolo, fatta eccezione la partecipazione ai concorsi di reclutamento e di promozione accademica del personale docente di ruolo dell'università.

3. Lo studioso od esperto può essere anche un dipendente dell'Amministrazione dello Stato o di enti pubblici di ricerca ovvero un docente di università estere, purchè non insegni in università italiane.

4. Il rettore, in esecuzione alla nomina del Ministro, stipula il relativo contratto di diritto privato e determina con il designato le modalità di corresponsione del compenso, senza vincoli di retribuzione.

5. I contratti hanno la durata massima di tre anni accademici e possono essere rinnovati. Il contratto determina le prestazioni ed i compensi relativi. Ai finanziamenti dei compensi concorrono i dipartimenti con fondi a carico del proprio bilancio; enti di ricerca pubblici e privati, italiani ed esteri; imprese industriali private, multinazionali o a partecipazione statale; fondazioni italiane, estere o internazionali; istituti di credito italiani ed esteri; soggetti individuali.

6. Ai soggetti giuridici ed individuali che ai sensi del comma 5 finanziano i compensi dei professori con contratto a termine di nomina ministeriale si applicano i benefici previsti dall'articolo 52 della presente legge.

7. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a trattamento assistenziale e previdenziale. L'università provvede alla copertura assicurativa privata contro gli infortuni.

8. Per la durata del contratto il personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato o da enti pubblici di ricerca può chiedere l'esonero dal servizio senza assegno.

9. Restano in vigore gli articoli 25 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382.

TITOLO VI

ALTRE NORME RIGUARDANTI IL PERSONALE DOCENTE UNIVERSITARIO

Art. 32.

(Norme concernenti la conferma in ruolo dei professori associati ancora non confermati e la nomina ad ordinario dei professori ancora straordinari alla data di entrata in vigore della presente legge)

1. Per i professori associati non ancora confermati alla data di entrata in vigore

della presente legge si applicano, ai fini della conferma in ruolo, le norme previste dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

2. Per i professori ancora straordinari alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano, ai fini della nomina ad ordinario, le norme attualmente vigenti.

Art. 33.

(Riequilibrio della docenza)

1. Per la copertura degli insegnamenti necessari allo svolgimento di corsi di laurea, con priorità per quelli fondamentali, i trasferimenti ad altra disciplina dello stesso gruppo disciplinare nell'ambito dello stesso corso di laurea possono essere effettuati, per i professori universitari di entrambe la fasce, con il consenso degli interessati, su delibera del consiglio di corso di laurea, sentita la giunta di dipartimento, senza previa dichiarazione di vacanza.

Art. 34.

(Trasferimenti del personale docente ed agevolazioni volte a facilitare i trasferimenti)

1. A domanda degli interessati è consentito il trasferimento dei professori universitari associati, straordinari ed ordinari da un dipartimento all'altro della stessa o di altra università per il medesimo gruppo disciplinare su deliberazione rispettivamente del o dei senati accademici e su proposta dei dipartimenti tra i quali si opera il trasferimento.

2. Ai ricercatori e professori universitari associati, straordinari ed ordinari che non oltre un decennio prima del collocamento fuori ruolo si trasferiscono nelle sedi universitarie indicate da un decreto emanato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il consiglio universitario nazionale, e che si impegnano a restare nelle suddette sedi per un periodo di dieci anni sono concessi cinque anni di

anzianità nel ruolo ed inoltre una maggiorazione del 50 per cento dello stipendio per la durata di dieci anni oppure un mutuo agevolato per l'acquisto di una casa di abitazione.

3. Le agevolazioni di cui al comma 2 vengono concesse anche ai ricercatori ed ai professori associati, straordinari ed ordinari che scelgono la sede universitaria indicata dal decreto Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di cui al precedente comma 2, nel momento del loro inquadramento nei rispettivi ruoli, sempre che ciò avvenga almeno un decennio prima del loro collocamento fuori ruolo.

4. I benefici economici di cui ai commi 2 e 3 vengono interrotti in caso di trasferimento del docente in altra sede universitaria prima del compimento del decennio.

Art. 35.

(Agevolazioni per il collocamento fuori ruolo anticipato del personale docente universitario)

1. I ricercatori ed i professori associati, straordinari ed ordinari possono chiedere il collocamento fuori ruolo prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età senza pregiudizio alcuno ai fini economici e previdenziali e con i benefici di un'anzianità di permanenza nel ruolo della durata di cinque anni se la richiesta viene fatta al compimento del sessantesimo anno di età o della durata degli anni che restano per il compimento del sessantacinquesimo anno di età se la domanda viene fatta dopo il compimento del sessantesimo anno di età.

Art. 36.

(Modalità per l'inquadramento o il trasferimento di professori universitari di ruolo)

1. Fatto salvo il diritto all'opzione individuale nel caso di pertinenza della titolarità di insegnamento a più gruppi disciplinari, il professore universitario di ruolo, a doman-

da, è inquadrato o trasferito secondo il gruppo di discipline per il quale è risultato vincitore al concorso per l'ammissione nei ruoli.

2. Il professore universitario associato, straordinario ed ordinario può essere inquadrato nelle scuole dirette a fini speciali e nelle scuole di specializzazione, divenendo quindi titolare di un insegnamento ufficiale nelle suddette scuole.

3. L'assegnazione dei professori universitari alle singole discipline del corso di laurea o di diploma oppure delle scuole dirette a fini speciali e delle scuole di specializzazione è deliberata per ciascun anno accademico dai consigli di corso di laurea o di diploma, d'intesa con gli interessati, sentiti rispettivamente i consigli di dipartimento e i consigli delle scuole dirette ai fini speciali e delle scuole di specializzazione, in modo da assicurare in ogni caso la copertura degli insegnamenti necessari per lo svolgimento dei corsi di studio.

Art. 37.

(Mobilità del personale docente e tecnico dell'università, del personale dei centri di ricerca nazionali non universitari e del personale dell'industria pubblica e privata)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, il personale di ruolo docente e tecnico laureato dell'università, con il nulla osta del consiglio di dipartimento e del rettore della medesima università, può essere distaccato presso altre università statali e non statali, centri di ricerca italiani, esteri o internazionali ovvero industrie pubbliche e private, nazionali ed estere e destinato a compiti di esclusiva attività di ricerca scientifica.

2. Il periodo da dedicare ad esclusive attività di ricerca, sia ai sensi dell'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sia ai sensi del comma 1 del presente articolo, non può superare nel complesso i tre anni accademici in un decennio.

3. Il personale universitario di ruolo che ha ottenuto il distacco conserva il trattamento economico in godimento ed il servizio prestato è valutato a tutti gli effetti ai fini dell'anzianità di servizio e della progressione economica e di carriera.

4. Nei periodi di esclusiva attività di ricerca ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dei precedenti commi, possono essere corrisposte ai professori universitari e ai ricercatori, su delibera dei competenti organi universitari, indennità di missione sui fondi specificamente destinati alle ricerche per le quali la missione stessa si svolge.

5. Il personale laureato e tecnico dei centri di ricerca pubblici, previo nulla osta del centro di appartenenza e dei dipartimenti universitari e dei centri di ricerca industriali pubblici e privati interessati, può essere distaccato rispettivamente nell'università e nell'industria pubblica e privata senza pregiudizio alcuno ai fini economici e previdenziali e di valutazione di anzianità di carriera e con la possibilità di stipulare un contratto di ricerca o di consulenza con il dipartimento o con l'industria.

6. Il personale laureato e tecnico dell'industria pubblica e privata può essere distaccato, previo nulla osta dell'industria di appartenenza e del dipartimento universitario interessato, alle università italiane o ai centri di ricerca pubblici per periodi non superiori a sei mesi ogni triennio, per finalità rivolte sia alla formazione e all'aggiornamento del personale dell'industria, sia all'acquisizione da parte dell'università di nuove tecnologie e metodi di ricerca.

7. Durante la permanenza nell'università o nei centri di ricerca nazionali il personale di cui al comma 6 gode di un trattamento economico da parte dell'industria ridotto del 50 per cento ed integrato della parte restante o ad essa superiore dall'università o dal centro di ricerca, senza pregiudizio alcuno ai fini previdenziali e di valutazione di anzianità di carriera.

8. Il personale tecnico non laureato ed amministrativo di ruolo dell'università può essere temporaneamente distaccato in altre

sedi universitarie italiane o straniere, centri di ricerca italiani, stranieri o internazionali, industrie pubbliche e private italiane o straniere per un periodo non superiore a sei mesi ogni tre anni in seguito a delibera del consiglio di dipartimento, nulla osta della università di afferenza e gradimento dell'ente ospitante.

TITOLO VII

PROVVEDIMENTI PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA UNIVERSITARIA E PER L'ADDESTRAMENTO ALLA RICERCA SCIENTIFICA

Art. 38.

(Comitato interministeriale per il coordinamento della ricerca scientifica universitaria)

1. È istituito il Comitato interministeriale per il coordinamento della ricerca scientifica universitaria, organo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. La composizione del Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica universitaria deve assicurare una effettiva rappresentanza delle componenti del mondo della ricerca pubblica e privata nei vari settori della scienza e l'espressione dei soggetti utilizzatori dei risultati. Esso è composto da:

a) il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica che ne è il presidente, ovvero da un Sottosegretario a ciò delegato;

b) i Ministri, o loro rappresentanti, di tutti i Ministeri interessati alla promozione ed allo sviluppo della ricerca scientifica universitaria e da altri Ministri che di volta in volta ne facciano richiesta in relazione a specifici interessi del loro Ministero;

c) il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche o un suo rappresentante;

d) due rappresentanti del Consiglio universitario nazionale indicati dal medesimo Consiglio;

e) due rappresentanti degli industriali indicati dalla Confindustria;

f) due rappresentanti di centri di ricerca extrauniversitari pubblici nominati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

g) due ricercatori dell'industria privata indicati dalla Confindustria;

h) trenta professori universitari ordinari di elevata qualificazione in tutti i settori delle scienze scelti fra i cultori di chiara fama delle discipline attinenti alle suddette aree scientifiche, nominati dal Ministro dell'industria e della ricerca scientifica e tecnologica;

i) un segretario generale, nominato dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, scelto nel mondo della ricerca scientifica o dell'impresa pubblica o privata, oppure nell'Amministrazione dello Stato.

3. Sono membri di diritto del Comitato il presidente, il segretario generale, i Ministri, i rappresentanti del Consiglio universitario nazionale, il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

4. Possono essere di volta in volta invitati a partecipare alle riunioni del Comitato eminenti personalità del mondo professionale, scientifico ed economico, nonché rappresentanti di enti ed istituzioni nazionali ed internazionali e personalità interessate alla tematica dello sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica.

5. Il Comitato è nominato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Le funzioni di segreteria sono svolte dal personale direttivo nei ruoli del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

7. Il Comitato dura in carica tre anni ed il mandato dei componenti può essere rinnovato.

8. Il Comitato adotta un suo regolamento interno e si articola in non più di quindici gruppi di lavoro, riferiti ai diversi settori della ricerca.

9. I gruppi di lavoro ed i loro presidenti vengono designati dal Comitato in seduta plenaria. I gruppi di lavoro si riuniscono

periodicamente per l'esame delle documentazioni e per esprimere pareri motivati in merito.

10. Il Comitato si avvale di una giunta di coordinamento formata dal segretario generale del Comitato e dai presidenti dei gruppi di lavoro con il compito di coordinare le attività del Comitato e dei gruppi di lavoro.

11. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è tenuto ad assicurare ai gruppi di lavoro l'assistenza necessaria per l'attuazione dei loro compiti, ivi compresi il supporto tecnico e la documentazione.

12. Il Comitato si riunisce in seduta plenaria almeno tre volte in un anno, per espressa convocazione del presidente.

13. Le decisioni del Comitato devono essere prese in seduta plenaria. Le sue decisioni sono espresse a maggioranza e sono vincolate, per la loro validità, alla presenza di almeno trenta membri di cui quindici esperti tra quelli indicati nelle lettere c), d), e), f), g), h), i), del comma 2 del presente articolo ed i presidenti dei gruppi di lavoro.

14. I gruppi di lavoro hanno la facoltà di avvalersi dell'opera di esperti di discipline attinenti ai settori della scienza cui si riferiscono i programmi pluriennali di ricerca universitaria da esaminare.

15. Il Comitato non ha facoltà di proporre di sua iniziativa programmi di ricerca né finanziamenti di ricerche al di fuori delle modalità previste dalla presente legge.

16. Il compenso a favore dei membri del Comitato deve essere determinato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 39.

(Compiti del Comitato interministeriale per il coordinamento della ricerca scientifica universitaria)

1. Il Comitato interministeriale per il coordinamento della ricerca scientifica universitaria:

a) gestisce il 40 per cento dello stanziamento annuale per la ricerca previsto

dall'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382;

b) esamina le richieste di attuazione dei programmi pluriennali di ricerca scientifica universitaria, di cui all'articolo 41 della presente legge, esprime il parere sulla qualità e sulla fattibilità dei programmi e stabilisce l'entità del finanziamento;

c) formula, ai sensi del comma 9 dell'articolo 38 della presente legge, proposte per la designazione di altri esperti esterni che ritiene necessario interpellare e che vengono nominati dal presidente;

d) verifica gli stati di avanzamento dei programmi di ricerca ai fini della concessione dei finanziamenti e valuta la qualità dei risultati finali delle ricerche;

e) verifica la complessiva attività di ricerca scientifica universitaria svolta nel Paese ai fini del soddisfacimento dei vari obiettivi e del funzionamento degli organi di ricerca universitaria;

f) individua, programma, promuove servizi scientifici di interesse generale per l'assistenza alla ricerca scientifica universitaria;

g) promuove indagini conoscitive per appurare la validità dei sistemi di promozione e di sviluppo della ricerca scientifica universitaria posti in essere dalla presente legge ed in particolare per accertare lo sviluppo della cultura scientifica, delle capacità professionali e della perizia dei giovani laureati e diplomati, aggregati ai sensi del comma 4 dell'articolo 41 della presente legge ai programmi pluriennali di ricerca universitaria, nel periodo intercorso tra l'inizio e la fine del periodo di addestramento alla ricerca;

h) fornisce elementi sull'ordinamento della ricerca scientifica universitaria per la relazione sullo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica che il Ministro è tenuto a presentare ogni tre anni al Parlamento;

i) approva programmi di corsi universitari di formazione ed aggiornamento professionale nonché di perfezionamento di ricercatori in Italia e all'estero formulati e sovvenzionati da imprese e da privati al fine del godimento da parte di questi ultimi

delle agevolazioni sul piano fiscale previste dall'articolo 52 della presente legge;

l) collabora con i membri della Commissione CEE che coordina l'esecuzione dei programmi delle ricerche per le finalità previste dagli articoli 48 e 49 della presente legge;

m) collabora con i membri del Comitato interministeriale per la cooperazione e lo sviluppo del Ministero degli affari esteri per le finalità previste dagli articoli 48, 49 e 50 della presente legge;

n) esprime parere motivato su tutte le altre forme di sostegno della ricerca scientifica universitaria previste dall'articolo 51 della presente legge;

o) è organo di consulenza del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per tutti i problemi della ricerca universitaria.

Art. 40.

(Abrogazione dei comitati consultivi del Consiglio nazionale universitario)

1. Sono abrogati i comitati consultivi del Consiglio nazionale universitario previsti dagli articoli 65 e 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 41.

(Programmi pluriennali di ricerca scientifica universitaria)

1. La ricerca scientifica universitaria finanziata dal fondo del 40 per cento previsto dall'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per la ricerca scientifica universitaria si articola in programmi di ricerca di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni.

2. Ciascun programma, oltre alla indicazione analitica degli scopi, dei modi della ricerca e delle persone che vi partecipano,

deve contenere la designazione del capofila della ricerca e degli eventuali coordinatori di sottoprogetti che possono essere professori universitari ordinari di ruolo e fuori ruolo o straordinari o associati, ovvero ricercatori, tecnici laureati e dottori in ricerca. Il programma può essere svolto in collaborazione con più sedi universitarie italiane ed estere, con istituzioni scientifiche non universitarie italiane, estere o internazionali e con industrie nazionali ed estere.

3. I programmi pluriennali di ricerca universitaria possono essere rinnovati.

4. I partecipanti alla ricerca devono obbligatoriamente comprendere giovani laureati con punteggio non inferiore a 105/110, nonché giovani diplomati con punteggio non inferiore a 50/60 tutti di età non superiore ai 30 anni e senza altro impiego pubblico o privato, in numero proporzionato all'impegno richiesto dalla ricerca e stabilito dal Comitato interministeriale per il coordinamento della ricerca scientifica universitaria. La scelta dei laureati e dei diplomati spetta al capofila della ricerca. I predetti stipulano con il Comitato interministeriale di cui al precedente articolo 39 contratti a termine di diritto privato o contratti di formazione-lavoro per tutta la durata del piano di ricerca.

5. Le caratteristiche del rapporto contrattuale di diritto privato a termine, ivi compreso il trattamento economico, sono fissate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, sentito il Comitato interministeriale per il coordinamento della ricerca scientifica universitaria.

6. Al contingente dei contratti di lavoro, di cui al comma 5, possono essere apportate variazioni periodiche per comprovate esigenze di ricerca.

7. I contratti di cui ai precedenti commi non danno luogo a trattamenti previdenziali né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.

Art. 42.

(Impegno dei centri di ricerca universitari ed industriali stranieri)

1. I programmi di ricerca cui partecipano istituzioni universitarie o scientifiche o imprese industriali straniere devono accludere la documentazione delle modalità di partecipazione delle stesse, consistenti nell'accoglimento nei propri laboratori di partecipanti al programma e/o nell'invio presso i centri italiani di ricerca di loro qualificati esperti e/o nella erogazione di contributi finanziari da utilizzare ai fini del programma di ricerca in Italia e/o all'estero.

Art. 43.

(Qualificazione e compiti dei capofila dei programmi pluriennali di ricerca scientifica universitaria)

1. Per ottenere la designazione a capofila dei programmi pluriennali di ricerca scientifica universitaria da parte del Comitato interministeriale per il coordinamento della ricerca scientifica universitaria è necessaria la presentazione di un curriculum da cui risultino evidenziati i contributi scientifici del candidato e, se si tratta di cultore di scienze fisiche, chimiche, agrarie, biologiche, mediche e di ingegneria, il Comitato si avvale anche dei parametri di produttività scientifica previsti dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 45 della presente legge, nonché può adottare ogni altro parametro e modalità ai fini di esprimere parere motivato sulla competenza dei ricercatori, compreso un colloquio con il capofila del programma e con gli eventuali coordinatori dei sottoprogetti.

2. I capofila dei programmi pluriennali di ricerca scientifica universitaria sono responsabili della direzione, della organizzazione e della gestione amministrativa dei loro progetti.

Rientrano inoltre nei loro compiti:

- a) l'organizzazione di riunioni, seminari, sessioni plenarie di tutti i partecipanti;
- b) la diffusione dell'informazione;
- c) lo scambio a breve termine del personale;
- d) la preparazione e la distribuzione di materiali di riferimento;
- e) il trattamento centralizzato dei dati.

3. I capofila sono assistiti nei loro compiti da un gruppo di gestione del progetto di cui fanno parte i coordinatori dei sottoprogetti ed altri membri scelti tra i partecipanti.

4. I capofila seguono l'intero processo di formazione dei ricercatori e dei tecnici di laboratorio affiliati al programma di ricerca pluriennale.

5. I capofila assistono gli esperti nominati dal Comitato interministeriale per il coordinamento della ricerca scientifica universitaria e gli stessi gruppi di settore del Comitato, di cui al comma 8 dell'articolo 38 della presente legge, nei loro compiti di controllo, di verifica e di valutazione.

Art. 44.

(Obblighi dei contrattisti)

1. I contrattisti di cui al comma 4 dell'articolo 41 della presente legge non possono in ogni caso essere impegnati in attività didattiche.

2. Essi hanno l'obbligo di svolgere continuamente attività di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine e secondo le direttive impartite dal capofila del programma di ricerca pluriennale e precisate nel contratto di lavoro.

3. La non osservanza delle norme stabilite dal contratto di lavoro comporta la risoluzione immediata del contratto medesimo, sentito il Comitato interministeriale per il coordinamento della ricerca universitaria.

4. I contrattisti non possono svolgere altre attività di ricerca, professionale e di consulenza gratuite o retribuite né per enti

pubblici né per privati diversi da quelli definiti nel contratto.

5. Ai contrattisti deve essere assicurata, con l'autorizzazione del capofila del programma e per la migliore realizzazione del programma stesso, la mobilità nelle sedi di ricerca italiane ed estere, pubbliche e private, allo scopo di favorire la più ampia circolazione delle idee, gli scambi culturali e le occasioni di lavoro.

Art. 45.

(Indicatori di qualità e di progresso della ricerca scientifica)

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con suo decreto, sentito il Comitato interministeriale per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica ed eventuali commissioni di studio appositamente nominate, introduce indicatori specifici internazionalmente riconosciuti volti a consentire una gestione più efficace degli atenei, garantendo una loro maggiore autonomia, e a verificare nel modo più obiettivo possibile la qualità dell'insegnamento universitario e postuniversitario, della ricerca scientifica e dei ricercatori; i coefficienti del prestigio internazionale delle riviste scientifiche dei vari settori della ricerca da utilizzare ai fini di una più obiettiva valutazione della produttività scientifica dei candidati nei concorsi di reclutamento e di promozione accademica del personale docente, nonché nei concorsi a borse di studio; la potenzialità delle attrezzature e delle strutture scientifiche nelle varie aree del Paese; la diffusione della cultura scientifica nel Paese; gli effetti della ricerca scientifica universitaria sullo sviluppo socio-economico, sanitario, industriale ed ambientale del Paese; i progressi ottenuti dai giovani contrattisti e borsisti nella cultura, nella capacità e nella perizia durante il periodo compreso tra l'inizio e la fine del periodo di formazione alla ricerca.

2. Gli indicatori di cui al comma 1 devono essere utilizzati ai fini sia di una

gestione più efficace dei finanziamenti della ricerca scientifica universitaria, sia di una gestione più efficace dei finanziamenti della ricerca scientifica universitaria, sia di una valutazione più obiettiva della produttività scientifica dei candidati nei concorsi di reclutamento e di promozione accademica del personale docente dell'università, sia dell'adozione di misure atte ad incrementare la qualità e la quantità della ricerca in modo omogeneo in tutto il Paese.

Art. 46.

(Corsi di dottorato di ricerca)

1. I corsi di ricerca non possono avere durata inferiore a tre anni accademici.

2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica individua ogni tre anni con proprio decreto, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, i dipartimenti abilitati al rilascio del titolo di dottore di ricerca in un settore disciplinare.

3. In base alle attrezzature scientifiche e didattiche di cui i dipartimenti dispongono, direttamente o sulla base di convenzioni con altre università o con enti pubblici o privati che svolgono qualificata attività di ricerca, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica determina ogni anno con proprio decreto, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, il numero massimo di corsi di dottorato attivabile.

4. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica determina altresì ogni anno con proprio decreto, sentito il Consiglio universitario nazionale, sulla base dei criteri di programmazione definiti, il numero delle borse di studio della cui attivazione si assume il carico finanziario. Qualora non risultino finanziati tutti i posti attivabili, le singole università cui afferiscono i corsi di dottorato potranno istituire altre borse di studio su fondi propri, anche reperiti attraverso convenzioni con altri enti pubblici e privati.

Art. 47.

(Posti supplementari di dottorati di ricerca finanziati dalle Regioni e da altri soggetti giuridici)

1. Le università comunicano al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il numero di borse di studio supplementari per la frequenza dei dottorati di ricerca finanziate dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, sentito il Consiglio universitario nazionale, aumenta il numero dei posti di dottorato di ricerca nella misura corrispondente alle borse di studio supplementari di cui al comma 1 e provvede, ai sensi dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, alla programmazione ed alla ripartizione del numero dei dottorati, assegnando alle sedi universitarie che ne hanno fatto richiesta i posti supplementari riservati ai laureati residenti nelle Regioni o province autonome indicate nel bando di concorso.

3. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, se sprovviste di sedi universitarie o di corsi di dottorato di ricerca in settori di specifico interesse, possono convenzionarsi con qualsiasi università italiana per finanziare posti di dottorato di ricerca riservati a laureati residenti nelle medesime Regioni e province autonome.

Art. 48.

(Cooperazione con gli Stati membri della CEE e con i Paesi in via di sviluppo)

1. L'Italia collabora con gli Stati membri della CEE e con i Paesi in via di sviluppo al fine di realizzare nel campo della ricerca universitaria i seguenti obiettivi:

a) elevare la capacità della ricerca universitaria, avviando soprattutto programmi pluriennali di ricerca universitaria che coinvolgono istituzioni di ricerca pub-

bliche e private di altri Stati membri della CEE ed i Paesi in via di sviluppo e che interessano settori ben definiti ritenuti cruciali sia per risolvere problemi di preminente interesse scientifico sia per le loro ripercussioni sul benessere economico, industriale, sanitario, sociale ed ambientale dei Paesi interessati;

b) aumentare il livello scientifico della ricerca degli Stati membri della CEE e dei Paesi in via di sviluppo attraverso la mobilitazione del potenziale di ricerca universitaria e attraverso il progressivo coordinamento di questi ultimi a livello comunitario;

c) migliorare le conoscenze scientifiche e tecniche nei tempi della ricerca scientifica scelti per la loro importanza con programmi pluriennali di ricerca universitari coinvolgenti uno o più Stati membri della CEE ed i Paesi in via di sviluppo e promuovere un efficace passaggio ad applicazioni pratiche tenendo conto in particolare della possibilità di sviluppo economico, industriale, sanitario, ambientale e sociale nei settori di cui si tratta.

Art. 49.

(Comitato di esperti per il coordinamento dei programmi pluriennali di ricerca universitaria coinvolgenti gli Stati membri della CEE ed i Paesi in via di sviluppo)

1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al precedente articolo 48, il Comitato interministeriale per il coordinamento della ricerca scientifica universitaria coopta i membri indicati dalla Commissione CEE che coordina l'esecuzione dei programmi delle ricerche ed i membri indicati dal Comitato interministeriale per la cooperazione e lo sviluppo.

2. Integrato con i membri di cui al comma 1, il Comitato interministeriale per la ricerca scientifica universitaria svolge le seguenti funzioni:

a) cura la scelta dei programmi pluriennali di ricerca universitaria di cui è possibile il finanziamento con contributi della Comunità europea riguardanti settori

di ricerca indicati dalla Commissione CEE che coordina l'esecuzione dei programmi delle ricerche;

b) gestisce il finanziamento della CEE assegnato ai programmi pluriennali di ricerca universitaria in Italia;

c) coordina le ricerche finanziate dal Ministero degli affari esteri con il «Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo» per l'attività di cooperazione scientifica universitaria con i Paesi in via di sviluppo.

Art. 50.

(Cooperazione scientifica con e per i Paesi in via di sviluppo)

1. Il Ministero degli affari esteri, con i contributi prelevati dal Fondo per le attività di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, finanzia:

a) borse di studio per dottorati di ricerca per laureati italiani che si impegnino durante e/o dopo il conseguimento del dottorato a svolgere attività di ricerca nei Paesi in via di sviluppo che intendano conseguire il dottorato di ricerca in Italia;

b) programmi pluriennali di ricerca universitaria su temi indicati dallo stesso Ministro degli affari esteri di particolare interesse per lo sviluppo economico, sociale, industriale, ambientale e sanitario dei Paesi in via di sviluppo che coinvolgono giovani laureati e diplomati di età non superiore ai trenta anni di Paesi in via di sviluppo o italiani che si impegnino durante e/o dopo l'ingaggio a svolgere attività di ricerca scientifica in quei Paesi;

c) contratti a termine di diritto privato e contratti di formazione-lavoro per giovani laureati e diplomati di età inferiore ai 30 anni, sia italiani che accettino di svolgere durante e/o dopo l'impegno contrattuale attività di ricerca nei Paesi in via di sviluppo, sia provenienti da Paesi in via di sviluppo che si possono aggregare ai programmi pluriennali di ricerca universitaria più congeniali alle loro capacità e alle loro aspirazioni.

2. Il Ministro degli affari esteri, con decreto di concerto con il Ministro dell'uni-

versità e della ricerca scientifica e tecnologica, stabilisce annualmente il numero delle borse di studio per posti di dottorato di ricerca e contratti a termine di diritto privato o contratti di formazione-lavoro da finanziare per le finalità previste rispettivamente dalle lettere a) e c) del comma 1 ed il numero ed i settori dei programmi di ricerca di cui alla lettera b) del comma 1.

3. Le caratteristiche del rapporto contrattuale di diritto privato a termine di cui alla lettera c) del comma 1 - ivi compreso il trattamento economico - sono fissati con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica, previo parere del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, tenuto conto dell'esperienza professionale di cui il personale interessato è in possesso al momento della stipulazione del contratto. Il contratto ha durata triennale rinnovabile in rapporto alle esigenze connesse alla attuazione dei programmi di ricerca.

4. In deroga all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i posti di dottorato di ricerca finanziati con borse istituite dal Ministero degli affari esteri per le finalità previste dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo sono assegnati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro degli affari esteri a studiosi italiani e stranieri con modalità stabilite dal decreto del medesimo Ministro.

5. Gli assegnatari dei posti di dottorato di ricerca di cui al comma 4, conseguono il titolo, godono dei riconoscimenti ed equipollenze ed hanno gli stessi obblighi previsti, rispettivamente, dagli articoli 73, 74 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382.

Art. 51.

*(Altre forme di sostegno
alla ricerca scientifica universitaria)*

1. Gli istituti di credito pubblici, privati o a partecipazione statale, le imprese pubbli-

che e private o a partecipazione statale, le fondazioni italiane, estere o internazionali, gli enti pubblici e privati, gli enti locali, le istituzioni scientifiche italiane, estere o internazionali, le persone fisiche possono contribuire al sostengo della ricerca scientifica universitaria, con il diretto sovvenzionamento di:

a) contratti di lavoro di diritto privato o di formazione lavoro per giovani laureati di età non superiore a 30 anni da inserire nei programmi pluriennali di ricerca scientifica universitaria di cui all'articolo 41 della presente legge;

b) borse di studio per dottorati nei settori di ricerca, anche per specifici settori di ricerca;

c) programmi pluriennali di ricerca scientifica universitaria;

d) contributi integrativi a progetti di ricerca gestiti con fondi pubblici;

e) premi per l'ottenimento di risultati particolarmente rilevanti in settori di ricerca definiti;

f) acquisto di attrezzature scientifiche.

2. Tutte le iniziative prese dai soggetti giuridici di cui al comma 1 del presente articolo a favore della ricerca scientifica universitaria devono essere sottoposte alla valutazione ed alla approvazione del Comitato interministeriale per il coordinamento della ricerca scientifica universitaria di cui all'articolo 38 della presente legge.

Art. 52.

*(Sgravi ed incentivi fiscali per i finanziatori
della ricerca scientifica universitaria)*

1. Alle persone fisiche e giuridiche soggette di imposte che erogano somme di denaro a favore della ricerca scientifica universitaria, o di programmi di corsi universitari destinati alla formazione e all'aggiornamento professionale, o di corsi di perfezionamento in Italia e all'estero, nonchè di somme destinate a compensi per i professori a contratto di cui all'artico-

lo 31 della presente legge e a tutte le altre forme di sostegno della ricerca scientifica universitaria previste dal comma 1 dell'articolo 51 della presente legge, è consentita la deduzione dal reddito, al fine dell'imponibile per l'IRPEF e per l'IRPEG, per un ammontare pari al contributo versato moltiplicato per 1,5.

2. Alle industrie che finanziano le attività didattiche e scientifiche universitarie nelle forme indicate nel comma 1, oltre ai benefici previsti dal medesimo precedente comma, si applicano i benefici concernenti il credito agevolato, i contributi a fondo perduto, i contributi in conto interessi nonché i benefici fiscali previsti dalle leggi statali in favore delle piccole e medie imprese industriali operanti nel Mezzogiorno. Tali benefici sono cumulabili con quelli derivanti dalle normative comunitarie.

Art. 53.

(Godimento dei diritti derivanti dai risultati dalla ricerca scientifica universitaria ed incentivi per il personale docente universitario)

1. Alle industrie che finanziano nelle forme previste dalla presente legge la ricerca scientifica universitaria spetta il diritto alla utilizzazione dei ritrovati ai fini produttivi e degli eventuali brevetti.

2. Sulla base di accordi fra ricercatori ed industrie, è consentito ai ricercatori di godere di una parte dei diritti derivanti dai brevetti o dalla commercializzazione dei prodotti delle loro ricerche.

3. Ai ricercatori confermati e ai professori associati, straordinari ed ordinari, anche in regime a tempo pieno, è assicurata la disponibilità di spazi adeguati di tempo, concordati con il consiglio di dipartimento, in piena autonomia e senza vincoli retributivi per contatti con il mondo della ricerca esterna e delle imprese.

TITOLO VIII

ALTRI PROVVEDIMENTI PER L'UNIVERSITÀ E NORME FINALI

Art. 54.

(Abolizione delle facoltà e degli istituti; istituzione dei dipartimenti)

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati i consigli di facoltà e gli istituti.

2. Le funzioni attribuite alle facoltà e agli istituti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, purché non in contrasto con la presente legge, sono svolte dai consigli di dipartimento.

3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le università si devono organizzare in strutture dipartimentali secondo quanto previsto dagli articoli 84, 85 e 86 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

4. I ricercatori, i professori associati e i professori straordinari ed ordinari possono far parte di più corsi di laurea purché coinvolti in attività didattiche dei medesimi corsi.

Art. 55.

(Tecnici laureati)

1. È abrogato il ruolo dei tecnici laureati.

2. I tecnici laureati che abbiano svolto tre anni di attività didattica e scientifica documentata da atti della facoltà possono essere inquadrati in soprannumero a domanda, previo concorso riservato da svolgersi secondo le modalità previste dalla presente legge per l'accesso nel ruolo di ricercatore.

3. Sono indette due tornate di concorsi di ricercatori riservati a tecnici laureati, la prima entro 90 giorni e la seconda entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge.

4. Per coloro che maturano il diritto di partecipare al concorso riservato, successivamente alla prima tornata, sarà indetta

una terza tornata l'anno successivo alla seconda tornata.

5. I tecnici laureati che abbiano inteso partecipare o che non abbiano vinto il concorso riservato di idoneità a ricercatore sono posti in un ruolo ad esaurimento sino al sessantacinquesimo anno di età.

6. I tecnici laureati posti nel ruolo ad esaurimento possono usufruire delle stesse norme previste dai commi 1 e 3 dell'articolo 8 della presente legge.

7. Le stesse norme previste nei commi 2, 3 e 4 del presente articolo si applicano agli assegnisti assunti ai sensi dell'articolo 26, comma terzo, della legge 1° giugno 1977, n. 285, dal Consiglio nazionale delle ricerche e dall'Istituto Mario Negri di Milano.

Art. 56.

(Istituzione del ruolo dei medici universitari con funzioni assistenziali)

1. Ai fini del completamento delle piante organiche per i posti di posizione iniziale ed intermedia non ricopribile con personale docente universitario nelle strutture assistenziali a direzione universitaria previste dalle convenzioni ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è istituito un ruolo di medici universitari con funzioni assistenziali con stato giuridico e con stato di servizio valutabile nei concorsi ospedalieri corrispondenti a quelli dei medici di posizione iniziale ed intermedia del servizio sanitario nazionale.

2. Il personale di cui al comma 1 è assunto nella posizione iniziale con concorso regionale per titoli ed esami bandito dal rettore dell'università per raggruppamenti disciplinari. I commissari, in numero di tre per ogni raggruppamento disciplinare, sono sorteggiati nella medesima università tra i professori ordinari delle discipline raggruppate per il concorso.

3. Al personale medico universitario con funzioni assistenziali è assicurata l'equiparazione del trattamento economico complessivo corrispondente a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari

funzione, mansione ed anzianità secondo le vigenti disposizioni ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

4. Nell'ambito della convenzione di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, viene anche fissato il limite finanziario entro il quale comprendere l'indennità di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

5. L'attribuzione della qualifica di aiuto al personale medico universitario con funzioni assistenziali è deliberata annualmente dal rettore, su motivato conforme parere espresso dal consiglio di dipartimento sulla base del *curriculum* formativo e professionale degli aspiranti desunto da titoli accademici, didattici e scientifici - comprendenti anche l'attività assistenziali - e dell'anzianità di carriera.

6. L'affidamento delle funzioni di cui al comma 5 deve comunque rispettare l'afferenza ai raggruppamenti disciplinari stabiliti dalla vigente normativa universitaria.

7. Il rapporto di lavoro dei medici universitari con funzioni assistenziali può essere a tempo pieno o a tempo definito secondo le disposizioni previste dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

8. L'opzione è reversibile ed ha durata almeno biennale. L'opzione si esercita con le stesse modalità previste dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

9. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti i rettori delle università interessate, con proprio decreto - emanato entro sei mesi dall'approvazione della presente legge di concerto con i Ministri della sanità e per la funzione pubblica - determina il contingente del personale medico universitario con funzioni assistenziali da assegnare alle università ove operano policlinici, istituti clinici e cliniche gestiti direttamente.

10. Il contingente di cui al comma 9 è determinato sulla base di parametri oggettivi che tengano conto delle norme e delle tipologie *standard* per divisioni e servizi

stabiliti dal decreto del Ministro della sanità 13 settembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 24 settembre 1988, e dalla programmazione sanitaria nazionale e regionale, nonché della programmazione universitaria.

11. Il contingente fissato con il decreto di cui al comma 1 può essere modificato ogni tre anni, in rapporto con l'evoluzione della programmazione universitaria e sanitaria nazionale e per motivate esigenze locali.

12. All'onere derivante dall'incremento dei posti organici di cui al comma 1 del presente articolo, valutato in lire 196 miliardi e 600 milioni, si provvede:

a) quanto a lire 65 miliardi e 533 milioni, per l'anno 1989, a carico del Fondo sanitario nazionale quale specifica voce da includere nel piano finanziario di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), dello schema tipo di convenzione Università-Regione approvato con decreto interministeriale 12 maggio 1986, per le unità relative ai posti portati in aumento ai sensi del comma 1 del presente articolo per ciascuna sede universitaria. Tali unità di personale vanno incluse in apposite voci dall'allegato relativo al personale non docente dell'università;

b) per i successivi anni, mediante versamento in conto entrata del Tesoro, da parte delle università, della predetta quota rimborsata dalle Regioni per l'attività assistenziale.

Art. 57.

(Nuova disciplina del tempo definito)

1. È abrogato il terzo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

2. Il docente che opta per il regime di impegno a tempo definito stipula con l'università per un biennio, previa richiesta da presentare al rettore prima dell'inizio di ogni anno accademico annessa alla domanda di opzione al regime di impegno a tempo definito, un contratto che definisce i limiti

minimi dei doveri accademici ed i limiti massimi degli impegni professionali esterni, secondo indirizzi generali stabiliti dai consigli di amministrazione delle singole università.

3. Il docente che opta per il regime di impegno a tempo definito è tenuto anche a specificare le sedi e le istituzioni o le imprese private presso le quali egli intende svolgere attività professionale.

4. Il docente che opta per il regime di impegno a tempo definito è tenuto a devolvere a favore del dipartimento universitario di appartenenza una somma, esente da ogni imposizione fiscale, corrispondente al 10 per cento dell'imponibile dichiarato per l'attività professionale autonoma. Tale somma è deducibile dal reddito al fine dell'imponibile per l'IRPEF e per l'IRPEG.

5. Il regime di impegno a tempo definito è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria.

6. Il docente che violi le norme di cui ai precedenti commi 2, 3, 4 e 5 è diffidato dal rettore e decorsi quindici giorni senza che abbia ottemperato alla diffida, egli decade dall'ufficio con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica su proposta del rettore, sentito il Consiglio universitario nazionale.

7. L'università è autorizzata a subordinare l'autorizzazione all'esercizio di attività professionale ai docenti con regime di tempo definito a contratti e convenzioni con le istituzioni o le imprese private presso cui i docenti esercitano l'attività professionale esterna al fine di ottenere finanziamenti per la ricerca scientifica e mezzi, attrezzature e strutture per le attività di didattica e di ricerca. Le somme devolute all'università, esenti da ogni imposizione fiscale, sono dedotte dal reddito al fine dell'imponibile per l'IRPEF e per l'IRPEG.

8. Il docente che opta per il regime d'impegno a tempo definito può essere eletto alla carica di rettore, direttore di dipartimento, membro di consiglio di amministrazione dell'università e direttore di corsi di dottorato di ricerca. Dopo l'elezione, il docente stipula con l'università un contratto per la definizione delle attività

accademiche e professionali che egli si impegna a svolgere entro i limiti stabiliti dagli statuti delle singole università. Il docente che viola le norme del contratto decade dalla carica.

Art. 58.

(Attività assistenziale degli specializzandi in discipline medico-chirurgiche)

1. Gli specializzandi in una delle discipline del corso di laurea di medicina, che fruiscono delle borse di studio di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, o di borse di studio riconosciute dalle università sono tenuti, ove operino nei reparti clinici delle università, alla graduale assunzione delle funzioni assistenziali connesse alla qualifica di assistente medico in formazione delle unità sanitarie locali di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 59.

(Norma abrogativa e finale)

1. È abrogata ogni disposizione relativa ai ricercatori universitari, ai professori associati, ai professori ordinari e straordi-

nari, ai tecnici laureati, alle facoltà, ai dipartimenti e agli istituti in contrasto o non compatibili con la presente legge; per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158.

2. Sono abrogate le norme di legge e regolamentari relative agli ordinamenti delle università e degli enti di ricerca in quanto abbiano ad oggetto le materie della presente legge e non siano con essa compatibili.

3. Sono, in particolare, abrogate le norme delle seguenti leggi, in quanto abbiano in oggetto le materie della presente legge e non siano con essa compatibili: regio decreto 6 aprile 1924, n. 674; regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652; decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371; decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158.

4. Le norme di cui al comma 3 restano in vigore fino all'adozione, da parte delle università e delle loro strutture, degli statuti e regolamenti previsti dalla presente legge, che indicano espressamente le norme sostituite.

DISEGNO DI LEGGE N. 1813

D'INIZIATIVA DEI SENATORI FILETTI ED ALTRI

CAPO I

STRUTTURE DELL'UNIVERSITÀ

Art. 1.

(Principi generali)

1. L'ordinamento universitario della scuola italiana si propone il fine della continuità nella trasmissione del sapere e delle conquiste civili, del coordinamento tra scienza, cultura e attività del lavoro della Nazione nei suoi aspetti più qualificati, della sperimentazione intesa come adeguamento costante della vita scientifica e culturale, della educazione nazionale e dell'aggiornamento culturale e professionale nel contesto di una concreta collaborazione internazionale.

2. Le università sono enti autonomi di diritto pubblico dotati di ordinamenti propri, atti a garantire la libertà didattica e di ricerca, a organizzare la propria attività per il conseguimento dei fini istituzionali nonchè a disciplinare la gestione delle proprie disponibilità finanziarie nel rispetto dei principi costituzionali e nei limiti fissati dalle leggi.

Art. 2.

(Strutturazione generale - Statuto)

1. In relazione alle diverse e graduate esigenze della società nazionale, l'università organizza tre fasi didattiche a diverso livello culturale, denominate rispettivamente corsi universitari, corsi di laurea e corsi di ricerca scientifica.

2. Al termine di ciascuna delle fasi di cui al comma 1, viene conseguito rispettiva-

mente il diploma universitario, il diploma di laurea, il dottorato di ricerca.

3. La durata dei corsi di diploma è biennale; quella dei corsi di laurea varia da quattro a sei anni, a seconda degli indirizzi; la durata dei corsi di ricerca è di quattro anni.

4. Ogni università si dà uno statuto, dal quale sono regolamentate tutte le attività didattiche, di ricerca e amministrative; detto statuto è deliberato dal consiglio di ateneo, sottoposto al parere del Consiglio nazionale universitario e, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato con decreto del Presidente della Repubblica.

5. Ogni successiva modifica dello statuto è deliberata dal consiglio di ateneo ed emanata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito in merito il parere non vincolante del Consiglio nazionale universitario.

Art. 3.

(Università libere)

1. Le università possono essere statali o libere. Le università libere si gestiscono con fondi propri, senza alcun gravame a carico dello Stato.

2. Perchè i titoli rilasciati dalle università libere possano essere equiparati a quelli rilasciati dalle università statali, è indispensabile che l'attività didattica e scientifica sia svolta nel rispetto e in conformità delle leggi generali che regolano l'attività delle università statali.

Art. 4.

(Regolamento generale)

1. Un regolamento generale, predisposto dal Consiglio nazionale universitario ed emanato dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, stabilisce

quali e quanti corsi di laurea, corsi universitari e corsi di ricerca scientifica possano essere organizzati da ciascuna università.

2. Il regolamento fissa altresì il numero e la denominazione delle discipline considerate fondamentali e obbligatorie in ciascun corso nonchè il numero minimo delle discipline facoltative indispensabili per il completamento degli studi del corso.

3. Il regolamento determina infine il numero di anni di studio per ogni corso nonchè le modalità generali di ammissione e quelle per il conseguimento del titolo di studio alla fine di ogni corso.

Art. 5.

(Materie di insegnamento)

1. Gli insegnamenti di ciascun corso di diploma o di laurea si distinguono in:

a) insegnamenti costitutivi, che devono rappresentare materia di esame obbligatorio nei singoli indirizzi di diploma e di laurea indistintamente in tutte le università statali;

b) insegnamenti costitutivi propri del corso di laurea o di diploma di ogni singola università, che sono materia di esame obbligatorio;

c) insegnamenti facoltativi, a scelta dello studente, costituenti materia di esame nel numero stabilito a norma del comma 3.

2. Gli insegnamenti di cui alla lettera a) del comma 1 sono determinati a norma di regolamento in base a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, tenendo conto degli accordi internazionali per il riconoscimento della reciproca validità dei titoli di studio.

3. Gli insegnamenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono stabiliti dagli statuti delle università e degli istituti di istruzione universitaria.

4. I piani di studio per la formazione del personale docente della scuola elementare debbono comprendere quelle discipline fondamentali che permettano un'eventuale prosecuzione degli studi ai fini del conseguimento di laurea.

Art. 6.

(Esami)

1. Gli esami di profitto per ogni insegnamento sono pubblici e devono essere sostenuti davanti a una commissione costituita da tre docenti.

2. Perchè l'esame sia valido devono essere costantemente presenti almeno due dei membri costituenti la commissione.

3. Ogni commissione è presieduta dal docente titolare della disciplina cui si riferisce l'esame.

4. L'esame di profitto è individuale, pena la nullità.

5. Il numero delle sessioni d'esame non può essere superiore a tre con triplice appello nel corso dell'anno accademico.

Art. 7.

(Numero di studenti - Sdoppiamento di cattedre - Stanziamento di fondi)

1. Nessuna università o istituto di istruzione universitaria può avere un numero di studenti superiore a trentamila.

2. Con criterio di graduale attuazione, è stabilito un rapporto fra popolazione studentesca e università nonchè, nell'ambito di una stessa università, un adeguato rapporto fra numero di iscritti e cattedre.

3. Nella compilazione del programma economico nazionale devono essere, in modo prioritario, previste tali esigenze e devono essere preordinati gli strumenti per la tempestiva realizzazione di sedi universitarie e per l'istituzione di cattedre adeguate alla popolazione studentesca, e ciò nel termine massimo di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Non si procede allo sdoppiamento delle cattedre se non in presenza di almeno 250 iscritti. Nel caso che gli iscritti superino il numero di 250 lo sdoppiamento è automatico.

5. A partire dall'esercizio 1990 e fino all'esercizio 1993 vengono stanziati 30 miliardi di lire all'anno per la realizzazione

delle strutture edilizie necessarie per l'istituzione di nuove università nell'ambito delle scelte del programma economico nazionale.

CAPO II

DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 8.

(Istituzione dei collegi universitari e accesso agli stessi)

1. Per favorire l'esercizio del diritto allo studio a tutti gli studenti capaci e meritevoli, presso ogni università devono essere istituiti collegi universitari provvisti di tutte le attrezzature idonee ad ospitare ed assistere gli studenti.

2. L'accesso ai collegi universitari è regolato come segue:

a) sono ospitati gratuitamente gli studenti appartenenti a famiglie fornite di reddito annuo netto pari a lire 20 milioni, aumentato di lire 5 milioni per ogni figlio a carico;

b) sono ospitati semigratuitamente gli studenti appartenenti a famiglie con reddito annuo netto pari a lire 36 milioni;

c) sono ospitati dietro versamento dell'intera retta mensile gli studenti appartenenti a famiglie con reddito annuo netto superiore a lire 36 milioni.

3. Agli studenti di cui alle lettere a) e b) vengono forniti gratuitamente anche i libri necessari per la preparazione delle materie d'esame.

4. Hanno diritto ad accedere ai collegi universitari tutti gli studenti che abbiano conseguito votazione non inferiore a 54/60 nell'esame di maturità e superino entro la sessione autunnale gli esami previsti annualmente nei propri piani di studio con una media non inferiore alla media della facoltà di appartenenza considerata nell'anno accademico precedente.

Art. 9.

(Stanziamanti per la costruzione di collegi universitari)

1. Per la costruzione dei collegi universitari presso tutte le sedi di ateneo, viene istituito un apposito capitolo di spesa nel bilancio del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con lo stanziamento delle seguenti somme:

- a) esercizio 1989, lire 300 miliardi;
- b) esercizio 1990, lire 200 miliardi;
- c) esercizio 1991, lire 150 miliardi.

Art. 10.

(Diritto e modalità di accesso ai collegi universitari)

1. Con apposita legge dello Stato sono stabilite le modalità di accesso ai collegi universitari e possono essere ogni tre anni aggiornati i livelli di reddito che danno diritto ad usufruire dei benefici di cui all'articolo 9.

2. L'accesso ai collegi universitari è consentito solo dall'anno scolastico immediatamente successivo a quello in cui è stata conseguita la maturità, fatto salvo il periodo del servizio militare eventualmente prestato, o gravi motivi di famiglia o di salute opportunamente documentati. La valutazione delle motivazioni addotte è demandata al consiglio di facoltà.

Art. 11.

(Assegno universitario)

1. Fino all'anno accademico 1989-1990 viene mantenuta in vigore la normativa che regola l'erogazione dell'assegno di studio universitario, con le seguenti modificazioni:

a) l'assegno viene elevato a lire un milione e cinquecentomila per gli studenti residenti nella sede di ateneo, ed a lire due milioni e cinquecentomila per i fuori sede e viene concesso a tutti gli aventi diritto;

b) l'accertamento dell'esistenza delle condizioni per ottenere l'assegno deve essere completato entro il 15 novembre di ogni anno e l'assegno deve essere erogato entro e non oltre il 31 dicembre.

2. Nelle università dove sia possibile, il valore dell'assegno deve essere corrisposto, totalmente o parzialmente, mediante la fornitura di servizi.

Art. 12.

(Mense universitarie)

1. Per la costruzione di mense universitarie viene istituito un apposito capitolo nel bilancio del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con lo stanziamento delle seguenti somme:

- a) esercizio 1990, lire 200 miliardi;
- b) esercizio 1991, lire 200 miliardi;
- c) esercizio 1992 e seguenti, lire 100 miliardi.

2. Entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato, a norma dell'articolo 76 della Costituzione, ad emanare norme aventi valore di legge ordinaria sull'assistenza universitaria che prevedano, oltre alla istituzione dei collegi universitari:

a) la obbligatorietà dell'istituzione dei corsi serali per gli studenti lavoratori;

b) l'esenzione dalle tasse, sovrattasse e contributi per tutti gli studenti la cui famiglia abbia un reddito inferiore a lire 20 milioni più 5 milioni per ogni figlio a carico, e l'applicazione di una tassa progressiva per tutti gli altri;

c) l'istituzione in tutti gli atenei del servizio di medicina preventiva e di assistenza medica per tutti gli studenti;

d) l'istituzione di «prestiti d'onore» da concedersi da parte degli istituti di credito, con garanzia da parte degli enti locali, da restituirsì entro un massimo di 10 anni dalla laurea;

e) trasporti ferroviari e automobilistici gratuiti per raggiungere la sede universita-

ria per tutti gli studenti appartenenti a famiglia con reddito inferiore a lire 20 milioni più 5 milioni per ogni figlio a carico;

f) sgravi fiscali agli editori e finanziamento di iniziative editoriali cooperative studentesche al fine di ottenere il prezzo politico per i testi adottati;

g) l'intervento delle opere universitarie nel pagamento dei pasti consumati dagli studenti appartenenti a famiglie con reddito di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 8 presso le mense universitarie con un contributo pari al 50 per cento del prezzo pagato dagli utenti;

h) la realizzazione di attrezzature sportive ad uso gratuito per gli universitari, compresi gli studenti che non praticano lo sport in forma agonistica;

i) la collocazione nei ruoli dello Stato di tutti i dipendenti delle opere universitarie.

CAPO III.

ORDINAMENTO DIDATTICO

Art. 13.

(Durata dell'anno accademico)

1. L'anno accademico ha inizio il 1° novembre di ogni anno e termina il 31 ottobre dell'anno successivo.

2. I consigli di facoltà delle università fissano le date degli esami di profitto, nonché il numero delle sessioni di esame di diploma e di laurea. Le date di queste ultime vengono invece fissate dai singoli consigli di facoltà.

Art. 14.

(Rilascio dei titoli)

1. Le università rilasciano i seguenti titoli: diploma universitario, diploma di laurea, dottorato di ricerca.

2. Detti titoli danno diritto a sostenere l'esame di abilitazione per l'esercizio delle singole professioni.

3. Il dottorato di ricerca viene conseguito presso il dipartimento. Il piano di studi per il conseguimento del dottorato di ricerca è indicato nello statuto delle università, in relazione all'indirizzo del dipartimento cui si riferisce, ed è emanato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e previo parere conforme del Consiglio nazionale universitario.

4. Al corso per il conseguimento del dottorato di ricerca può accedere chi sia in possesso del diploma di laurea o chi, anche senza esserne in possesso, abbia portato un valido e documentato contributo personale alla ricerca nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti. L'ammissione, in quest'ultimo caso, deve essere deliberata dal dipartimento.

Art. 15.

(Istituzione e revisione di corsi di laurea e di diploma)

1. Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e previo parere conforme del Consiglio nazionale universitario, disciplina:

a) l'istituzione di nuovi corsi universitari di diploma, di laurea e di ricerca, o la ristrutturazione di quelli già esistenti, in rispondenza alle nuove riconosciute esigenze della società, in armonia con le esigenze espresse dai singoli ordini professionali e tenuto conto delle programmazioni nazionali e delle previsioni occupazionali;

b) le modalità per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio professionale, in applicazione dell'articolo 33, quinto comma, della Costituzione.

2. Le norme relative sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 16.

(Titoli per corsi di laurea)

1. Lo studente proveniente da corsi di diploma può essere ammesso ai corsi per il conseguimento della laurea solo se in possesso del titolo di studio previsto per il conseguimento della laurea medesima.

2. Gli esami sostenuti nel corso di diploma sono considerati validi purchè dello stesso tipo di quelli richiesti per il conseguimento della laurea.

3. Può essere consentito allo studente, con il riconoscimento degli esami già sostenuti, il passaggio dal corso di laurea al corso di diploma.

4. Le condizioni per il passaggio da un corso all'altro sono stabilite dagli statuti delle singole università.

Art. 17.

(Titoli accademici per pubblici concorsi)

1. Le università rilasciano titoli aventi valore accademico validi per la partecipazione ai pubblici concorsi.

Art. 18.

(Dottorato di ricerca)

1. Il dottorato di ricerca è titolo accademico valutabile nel campo della ricerca scientifica, in quello dell'insegnamento universitario e nei pubblici concorsi.

2. Esso può essere conseguito presso un dipartimento da coloro i quali, ammessi a frequentare un corso di ricerca, ai sensi del successivo articolo 19, abbiano svolto l'attività di studio e superato le prove d'esame delle discipline previste dal corso stesso. La prova finale è costituita dalla presentazione e discussione di una dissertazione scritta su un argomento relativo a una delle discipline del corso.

3. Tale dissertazione deve essere espressione di un effettivo lavoro di originale

ricerca e deve portare un valido contributo scientifico e culturale nel settore specifico. La discussione avviene davanti a una commissione presieduta dal direttore del corso e composta complessivamente da quattro docenti ordinari ed un associato.

Art. 19.

(Ammissione al dottorato di ricerca)

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere conforme del Consiglio superiore universitario, di concerto con il Ministro del tesoro, fissa annualmente i contingenti di corsi da attribuire a ciascun dipartimento, in relazione alle capacità effettive di assorbimento dell'università.

2. L'ammissione al corso di ricerca si consegue attraverso il superamento di un apposito concorso, indetto con decreto del rettore, articolato in una prova scritta e in un colloquio, secondo le modalità fissate nel bando di concorso.

3. I laureati con il massimo dei voti, che da non più di cinque anni abbiano conseguito con il massimo dei voti un diploma di perfezionamento rilasciato da una delle scuole di perfezionamento annesse alle facoltà universitarie della Repubblica, sono ammessi senza concorso a frequentare i corsi di dottorato.

4. La commissione giudicatrice, nominata con decreto del rettore, è costituita da quattro docenti ordinari, e da un associato delle discipline previste nel dipartimento, proposti dal consiglio del dipartimento medesimo. Tale commissione è presieduta dal docente ordinario titolare di maggiore anzianità di servizio.

5. Il dottorato di ricerca può essere conseguito, a giudizio e su valutazione della commissione giudicatrice, anche da coloro che, indipendentemente dal possesso dei prescritti titoli accademici, abbiano conseguito risultati di rilievo nel corso di una autonoma attività scientifica, culturale e artistica.

Art. 20.

(Assegni di ricerca)

1. Ai vincitori del concorso di cui all'articolo 19 spetta, a carico dello Stato, un assegno mensile pari al trattamento economico complessivo iniziale lordo attribuito al docente di scuola superiore. Perdono il diritto a tale assegno per l'anno accademico successivo gli iscritti al corso di ricerca che entro il termine di ciascun anno accademico non abbiano sostenuto con esito positivo gli esami prescritti per ogni singolo anno del corso.

2. A coloro che, dopo il previsto quadriennio, conseguono il dottorato di ricerca, l'assegno può essere confermato a domanda, per un ulteriore biennio, con la maggiorazione del 15 per cento, su giudizio motivato del consiglio di dipartimento riunito nella sola componente docente, qualora il richiedente presenti un ulteriore programma di ricerca degno di rilievo. Tale ulteriore attività può essere svolta anche presso università estere, per motivate ragioni riconosciute valide dal consiglio del dipartimento; in questo caso l'assegno mensile viene maggiorato del 50 per cento. La proroga del diritto all'assegno cessa automaticamente nel caso in cui, prima dello scadere del quadriennio o del successivo biennio, l'interessato sia chiamato ad insegnare presso una università.

3. Gli iscritti ai corsi di ricerca godono dello stesso trattamento previdenziale e assistenziale previsto per i dipendenti pubblici ai quali sono economicamente equiparati.

Art. 21.

(Attività degli iscritti ai corsi di ricerca)

1. Gli iscritti ai corsi di ricerca svolgono attività di studio e di ricerca al fine di approfondire la loro preparazione scientifi-

ca e di far maturare la loro disposizione all'insegnamento. In tale ambito, essi possono collaborare con i docenti nella organizzazione di seminari e di esercitazioni per gli studenti dei corsi di laurea o di diploma ma non possono sostituire i docenti nello svolgimento dei corsi e nelle operazioni di esame.

2. Spetta al consiglio del dipartimento disciplinare l'attività degli iscritti ai corsi di ricerca.

CAPO IV.

FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI DELLA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE, MEDIA E SUPERIORE

Art. 22.

(Piani di studio - Materie specifiche)

1. Gli studenti universitari aspiranti all'insegnamento di qualsiasi materia nelle scuole di ogni ordine e grado devono comprendere, nei loro piani di studio, materie specifiche quali pedagogia, sociologia, psicologia dell'età evolutiva, docimologia e didattica.

2. Il superamento degli esami in tali materie è condizione irrinunciabile per poter aspirare all'insegnamento nella scuola materna ed elementare (corso di diploma) e nella scuola media o superiore (corso di laurea o corso di diploma).

3. L'insegnamento delle citate materie (pedagogia, sociologia, psicologia dell'età evolutiva, docimologia e didattica) deve essere previsto in tutte le facoltà universitarie i cui titoli diano accesso alla carriera didattica.

4. I laureati che intendano dedicarsi ad attività didattiche ed abbiano seguito *curricula* universitari sprovvisti delle materie di cui al comma 1 debbono superare esami integrativi per le tre materie suddette.

CAPO V.

ISTITUZIONE E RIORDINAMENTO DEGLI ORGANI DELL'UNIVERSITÀ

Art. 23.

(Organi dell'università)

1. Gli organi dell'università sono i seguenti:

- a) il consiglio di ateneo e relativa giunta;
- b) il rettore;
- c) il consiglio di dipartimento;
- d) i consigli delle facoltà di laurea e di diploma e relativi presidi;
- e) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 24.

(Consiglio di ateneo)

1. Al consiglio di ateneo spetta il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'università. In particolare il consiglio di ateneo esercita le seguenti funzioni:

- a) delibera sul bilancio di previsione e sulle eventuali variazioni di esso, nonchè approva il bilancio consuntivo;
- b) provvede alla ripartizione dei fondi di dotazione per la ricerca scientifica tra i singoli dipartimenti, sulla base delle proposte e delle richieste dei singoli consigli dei dipartimenti stessi ed a seguito di verifica dell'attività scientifica svolta dai richiedenti nell'anno accademico precedente;
- c) esamina le proposte di modifica dello statuto avanzate dai consigli di corso e delibera sulle stesse;
- d) provvede all'organizzazione dei servizi amministrativi centrali, dei dipartimenti e dei corsi di laurea e di diploma, alla dotazione dei locali e delle attrezzature comunque occorrenti al normale svolgimento dei corsi ad ogni livello nonchè alle esigenze degli uffici tecnici, amministrativi, esecutivi, ausiliari;

e) esercita la vigilanza sulla conservazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'università;

f) discute ed approva la relazione annuale del rettore sullo stato della ricerca e sull'andamento didattico dell'università;

g) esercita ogni altra competenza attribuitagli da leggi o regolamenti in vigore.

Art. 25.

(Composizione del consiglio di ateneo)

1. Compongono il consiglio di ateneo:

a) il rettore, che ne è il presidente;

b) due pro-rettori, uno nominato dal rettore tra i docenti, l'altro eletto dai rappresentanti degli studenti in seno al consiglio di ateneo. I poteri dei pro-rettori sono definiti dal regolamento generale universitario;

c) diciotto docenti di ruolo;

d) nove studenti in rappresentanza degli iscritti ai corsi di laurea e di diploma;

e) due rappresentanti degli iscritti ai corsi di ricerca;

f) quattro rappresentanti del personale non docente;

g) un rappresentante della Regione in cui ha sede l'università;

h) un rappresentante del comune in cui ha sede l'università;

i) il direttore amministrativo.

2. Le elezioni dei rappresentanti delle componenti docenti e non docenti avvengono con voto diretto, segreto e limitato ad un quarto degli eligendi. L'elezione della rappresentanza studentesca avviene con voto diretto e per liste, con l'adozione del metodo proporzionale puro.

3. Il consiglio di ateneo dura in carica tre anni.

4. Il consiglio è convocato dal rettore di regola una volta al mese, nonché tutte le volte in cui la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 26.

(Giunta d'ateneo)

1. Il consiglio di ateneo elegge nel suo ambito una giunta di cui fanno parte, oltre al rettore e ai pro-rettori:

a) tre professori ordinari;

b) un professore associato;

c) un rappresentante degli iscritti ai corsi di ricerca;

d) due rappresentanti degli studenti;

e) un rappresentante del personale non docente;

f) il direttore amministrativo.

2. La giunta è presieduta dal rettore, il quale, in caso di assenza, è sostituito dal pro-rettore docente.

3. La giunta prepara i lavori del consiglio d'ateneo, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio stesso, delibera, in caso di urgenza, sulle materie di competenza del consiglio, salvo ratifica da parte del consiglio nella prima riunione successiva. La giunta non può deliberare sulle lettere a) e b) dell'articolo 24.

Art. 27.

(Regolamento interno dell'ateneo)

1. Ogni università si dà un regolamento, in cui sono contenute le norme relative al funzionamento amministrativo, contabile ed interno della stessa.

2. Tale regolamento è emanato con decreto del rettore, previa deliberazione del consiglio d'ateneo ed è approvato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Nella prima applicazione della presente legge, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, ogni università delibera il proprio regolamento.

Art. 28.

(Il rettore)

1. Il rettore promuove e coordina le attività di ricerca e di insegnamento del-

l'università, è garante dell'esecuzione delle deliberazioni del consiglio d'ateneo e della giunta; adotta nei confronti del personale docente, di quello non docente e degli studenti, tutti i provvedimenti che sono di sua competenza in virtù di leggi e regolamenti; quale rappresentante legale dell'università, cura i rapporti con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con gli enti locali e con gli altri enti interessati ai problemi dell'istruzione universitaria; adotta ogni altro provvedimento che rientri nelle sue attribuzioni.

2. In caso di sua assenza o di impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal pro-rettore docente. Allo stesso possono essere delegate dal rettore funzioni attinenti ai servizi amministrativi e contabili.

3. A sua domanda, il rettore può essere esonerato dall'insegnamento.

Art. 29.

(Elezione del rettore)

1. Il rettore è eletto tra i professori ordinari a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre convocazioni; in caso di mancata elezione si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti.

2. Fanno parte del corpo elettorale tutti i docenti di ruolo, siano essi ordinari o associati.

3. Il rettore dura in carica tre anni e può essere rieletto solo per un triennio.

Art. 30.

(Dipartimenti)

1. Nell'ambito di una o più facoltà debbono essere costituiti dipartimenti, riferentisi a insegnamenti tecnici o strettamente affini, allo scopo di una più proficua attività didattica e scientifica e di un razionale impiego del personale, delle attrezzature e dei servizi e per un più efficace coordinamento.

2. Gli articoli 83, 84, 85 e 86 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono abrogati.

Art. 31.

(Determinazione del dipartimento)

1. La costituzione del dipartimento è determinata con delibera del Consiglio nazionale universitario che provvede ad emanare norme di funzionamento, su proposta delle facoltà interessate, e previo parere, solo per i riflessi finanziari, del consiglio di amministrazione. Il dipartimento si articola nei seguenti settori:

a) coordinamento scientifico interdisciplinare;

b) coordinamento operativo con gli ordini professionali;

c) raccordo fra le componenti universitarie (studenti, docenti, funzionari, personale non docente).

Art. 32.

(Organi del dipartimento-Settori)

1. Gli organi del dipartimento si articolano in settori di coordinamento scientifico interdisciplinare, di coordinamento operativo con gli ordini professionali e di coordinamento fra le componenti universitarie (studenti, docenti, funzionari e non docenti). Essi inoltre coordinano ed organizzano i dottorati di ricerca ai sensi e con le modalità previste dagli articoli 18, 19, 20 e 21 della presente legge.

Art. 33.

(Docenti e ricercatori)

1. Ai docenti è garantita, anche nell'ambito del dipartimento, la massima libertà di ricerca, di studio, di insegnamento, nonché la disponibilità dei mezzi necessari.

Art. 34.

(Costituzione del dipartimento)

1. I tipi di dipartimento che possono essere istituiti nelle università, con l'indicazione dei settori di ricerca e di insegnamento essenziali per caratterizzarli, sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere conforme del Consiglio nazionale universitario che è tenuto a vagliare le relative proposte delle singole università.

2. Presso ogni università non può esistere più di un dipartimento dello stesso tipo o indirizzo.

3. Nello statuto di ogni università sono indicati i tipi e gli indirizzi dei dipartimenti.

Art. 35.

(Finanziamento e ripartizione)

1. Per il finanziamento della ricerca nell'ambito dei dipartimenti, viene istituito, in aggiunta a quelli esistenti, un nuovo capitolo di spesa nel bilancio del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con lo stanziamento di:

a) lire 110 miliardi per l'esercizio 1990;

b) lire 110 miliardi per l'esercizio 1991;

c) lire 110 miliardi per l'esercizio 1992 e seguenti.

2. La ripartizione dei fondi viene decisa dal Consiglio nazionale universitario sulla base delle richieste fatte dai dipartimenti e tenendo conto delle indicazioni del piano universitario nazionale.

Art. 36.

(Consigli di facoltà)

1. I consigli delle facoltà, relativamente a tutto ciò che concerne la laurea e il diploma, sono costituiti:

a) dai docenti di ruolo ordinari, associati e ricercatori di ogni facoltà;

b) da undici studenti iscritti alla facoltà, eletti con le norme di cui all'articolo 25;

c) da tre rappresentanti del personale non docente eletti dal personale non docente addetto ai servizi della facoltà con voto diretto, segreto e limitato ad uno solo degli eligendi.

Art. 37.

(Compiti del consiglio di facoltà)

1. Il consiglio di facoltà coordina sul piano didattico-pedagogico le varie attività della facoltà e degli istituti universitari; delibera le possibilità e le modalità di ammissione dei giovani che abbiano conseguito titoli validi per l'iscrizione alle varie facoltà universitarie, anche in deroga a quelle che sono le norme generali stabilite dalla legge in base ai singoli indirizzi seguiti nella scuola superiore, tenendo conto della programmazione nazionale e delle previsioni occupazionali; stabilisce le modalità degli esami di profitto e di quelli di laurea o diploma; propone, infine, eventuali modifiche statutarie relative alle singole facoltà, indirizzando ogni attività di studio e ricerca nell'ambito della facoltà.

2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, sentiti il CIPE, il CNEL, il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e il Consiglio nazionale delle ricerche, stabilisce ogni anno particolari incentivazioni per favorire l'accesso a quelle facoltà universitarie i cui studi soddisfano le particolari esigenze dello sviluppo socio-economico e culturale della Nazione.

Art. 38.

(Elezione del preside della facoltà)

1. Il preside della facoltà viene eletto dal consiglio riunito nella sola componente docenti. Egli dura in carica tre anni e può essere rieletto per il solo triennio successivo.

2. Il preside della facoltà dirige e coordina tutte le attività di insegnamento della facoltà. Egli presiede il consiglio e ne fa eseguire le deliberazioni; assicura i rapporti con i diversi organismi universitari e, in particolare, con i presidi delle altre facoltà e con i consigli dei dipartimenti; si rende inoltre garante dell'osservanza delle leggi, dello statuto universitario e dei regolamenti.

Art. 39.

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Presso ogni università è istituito un collegio dei revisori dei conti, composto da un funzionario del Ministero del tesoro, che ne assume la presidenza, e da due funzionari del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dura in carica tre anni.

3. Detto collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione, le sue eventuali variazioni e il bilancio consuntivo, effettua verifiche di cassa, redigendo apposite relazioni trasmesse al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

4. I revisori svolgono le medesime funzioni presso le opere universitarie.

CAPO VI.

CORPO DOCENTE

Art. 40.

(Corpo docente)

1. Il corpo docente è formato da professori ordinari, associati e ricercatori. Ai due ruoli si accede:

a) per pubblici concorsi su scala nazionale, se già non si fa parte di una delle categorie inferiori;

b) per valutazione dei titoli didattici e scientifici, seguita da un colloquio, dopo una permanenza di almeno sei anni nel ruolo precedente, per coloro, associati o ricercatori, già in ruolo nella specifica categoria. Detta valutazione, se negativa, può essere nuovamente richiesta dopo un biennio.

Art. 41.

(Attività dei professori ordinari, associati e dei ricercatori)

1. I professori ordinari e associati svolgono attività didattica e di ricerca. L'attività didattica nell'ambito dei corsi di diploma universitario, di laurea e di dottorato di ricerca, si svolge prevalentemente nell'ambito degli insegnamenti generali delle discipline curriculari. L'attività di ricerca si svolge in collaborazione con i ricercatori.

2. I docenti ricercatori svolgono anch'essi attività didattica e di ricerca. L'attività didattica è rivolta di preferenza ad insegnamenti specifici e/o complementari, ad attività seminariali e di abilitazione degli studenti allo studio ed alla ricerca universitaria.

3. L'attività di ricerca, quantitativamente e qualitativamente preminente, può, coinvolgere gruppi di studenti, anche in attività di lavoro non strettamente legate ai singoli piani di studio, che tuttavia ne migliorino e approfondiscano le qualità finalizzate alla specifica laurea.

CAPO VII.

CONCORSI A CATTEDRE
E ADEMPIMENTO
DEI DOVERI ACCADEMICI

Art. 42.

(Concorsi a cattedre)

1. Il concorso a professore universitario ordinario è per titoli scientifici. Esso è sostituito da una valutazione dei titoli

didattici e scientifici del professore da parte del senato accademico dell'università in cui il professore opera (o di altra università, qualora il professore lo richieda espressamente). In quest'ultimo caso, il professore dovrà trasferirsi presso l'università in cui abbia ricevuto la positiva valutazione.

2. La richiesta della valutazione da parte del docente può avvenire non prima di aver compiuto sei anni di attività nel ruolo di provenienza.

Art. 43.

(Concorsi per professore associato)

1. Il concorso a professore associato è per titoli scientifici e didattici, integrato da un colloquio.

2. Il docente ricercatore superati almeno sei anni di attività nel ruolo può chiedere la valutazione dei propri titoli scientifici e didattici per essere inserito nel ruolo dei professori associati. Qualora egli intenda trasferirsi ad altra università, tale valutazione dovrà essere operata da quel senato accademico. Se la valutazione sarà positiva, il docente dovrà immediatamente prendere servizio nella nuova sede universitaria.

3. In caso di valutazione negativa, il docente ricercatore potrà richiedere una nuova valutazione dopo altri due anni.

Art. 44.

(Commissione giudicatrice)

1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi di cui agli articoli 42 e 43, composte da cinque membri, sono nominate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. I componenti della commissione vengono sorteggiati tra i professori ordinari della disciplina messa a concorso o delle discipline strettamente affini, se si tratta di concorsi a professore ordinario.

3. Per i concorsi a professore associato vengono sorteggiati tre professori ordinari e due professori associati della disciplina.

4. Per i concorsi a ricercatore universitario vengono sorteggiati un professore ordinario, due professori associati e due ricercatori della disciplina.

5. Le tabelle di affinità sono stabilite dal Consiglio nazionale universitario.

6. Non possono essere sorteggiati nè i membri della prima sezione del Consiglio nazionale universitario nè coloro che abbiano fatto parte di commissioni in un concorso immediatamente precedente per la stessa disciplina.

7. Le operazioni di sorteggio, che debbono essere pubbliche, sono affidate, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a un notaio assistito da un professore ordinario, o associato qualora si tratti di un concorso per professore associato, designato dalla prima sezione del Consiglio nazionale universitario, e da quattro funzionari del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 45.

(Adempimento dei doveri accademici)

1. Il personale docente universitario di ruolo nell'esplicare la sua funzione deve poter garantire il normale e continuo espletamento delle attività didattiche e scientifiche relative al proprio ufficio.

2. I docenti che non risiedono nella località sede dell'università possono essere autorizzati dal rettore a una diversa residenza, purchè garantiscano, pena sanzioni disciplinari, il reale e normale espletamento di tutti i loro doveri.

Art. 46.

(Incompatibilità)

1. Non possono essere conferiti incarichi di insegnamento universitario ai docenti di vario ordine e grado che siano membri del Parlamento o di assemblee regionali o che rivestano la carica di presidente di consigli

provinciali o di sindaci di comuni con popolazione superiore ai 50 mila abitanti o che siano capoluoghi di provincia.

Art. 47.

(Rapporto tra funzione docente e funzione politica)

1. I professori universitari di ruolo di cui all'articolo 46 e i professori universitari di ruolo che siano Presidenti delle Assemblee parlamentari, membri del Governo nazionale, presidenti delle assemblee regionali, presidenti o assessori di amministrazioni regionali, che non chiedano di essere collocati in aspettativa, sono collocati d'ufficio nella posizione di fuori ruolo per la durata del rispettivo mandato, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, ratificato, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1950, n. 498.

2. Le cattedre e i relativi posti di ruolo restano indisponibili.

Art. 48.

(Professori stranieri)

1. Possono essere ritenuti validi agli effetti didattici, come sostitutivi o integrativi del corso ufficiale, i corsi tenuti da professori stranieri che siano stati invitati da una università o da un istituto di istruzione universitaria.

2. Con le medesime modalità, può essere conferito a un professore straniero l'incarico di insegnamento annuale rinnovabile, per la durata massima di cinque anni, con trattamento economico corrispondente a quello iniziale dei professori di ruolo ordinari.

3. In ogni caso il professore straniero ha i medesimi compiti degli altri professori sotto la vigilanza della competente autorità accademica.

4. Le norme del presente articolo si applicano soltanto se abbiano completa ed esatta corrispondenza per i docenti italiani

che richiedano, o siano richiesti, per un insegnamento presso una università di un Paese aderente alla CEE.

Art. 49.

(Consiglio di disciplina)

1. Presso ogni università è costituito un consiglio di disciplina formato da cinque professori eletti dal consiglio di ateneo tra i propri componenti e presieduto dal rettore.

2. Il consiglio di disciplina può infliggere le sanzioni della censura e della sospensione dall'ufficio sino ad un periodo massimo di sei mesi ai docenti e al personale non docente. Tali provvedimenti sono appellabili presso la corte nazionale di disciplina.

Art. 50.

(Corte nazionale di disciplina)

1. Per i provvedimenti disciplinari che superano i sei mesi di sospensione dall'ufficio a carico di docenti universitari è costituita una corte nazionale di disciplina composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti.

2. I membri effettivi e i membri supplenti sono eletti fra i professori ordinari (tre effettivi e tre supplenti) e i professori associati (due effettivi e due supplenti) appartenenti al Consiglio nazionale universitario.

3. La corte di disciplina è presieduta dal presidente del Consiglio nazionale universitario.

Art. 51.

(Diritti di difesa dei docenti sottoposti a provvedimento disciplinare)

1. Il docente sottoposto a provvedimento disciplinare, sia avanti al consiglio di disciplina sia avanti la corte nazionale di disciplina, ha diritto di farsi assistere da un legale di sua fiducia.

CAPO VIII.

AUTOGOVERNO DELL'UNIVERSITÀ

Art. 52.

(Consiglio nazionale universitario)

1. Quale organo di autogoverno dell'università e istituti di istruzione superiore, è istituito il Consiglio nazionale universitario con il compito di disciplinare unitariamente i corsi di studio; coordinare l'attività di ricerca tra le sedi; organizzare il corpo insegnante, secondo le norme di un regolamento, che deve essere emanato tenuto conto dei criteri stabiliti dalla presente legge; definire i requisiti didattici e scientifici delle nuove università; dare parere vincolante per il riconoscimento delle università libere; articolare le esigenze delle università in armonia con la programmazione economica nazionale; promuovere unitariamente la cultura nel quadro dei fini unitari delle università indicati dalla presente legge e dalla disciplina universitaria vigente; svolgere le funzioni di collegamento fra tutte le università e istituti d'istruzione universitaria; formulare per il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pareri in materia di ordinamento degli studi delle università e sulla distribuzione di contributi ordinari e straordinari; formulare un programma quinquennale di sviluppo delle università.

2. Al Consiglio nazionale universitario sono demandate inoltre tutte le funzioni già attribuite al Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 53.

(Organi del Consiglio nazionale universitario)

1. Sono organi del Consiglio nazionale universitario:

- a) il consiglio generale;
- b) la giunta esecutiva;

c) il presidente del Consiglio nazionale universitario.

Art. 54.

(Consiglio generale)

1. Il consiglio generale è composto da centoventi membri, di cui settanta professori di ruolo.

2. I rimanenti cinquanta sono così designati:

a) dieci dal Consiglio nazionale delle ricerche;

b) dieci dal CNEL;

c) dieci dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, scelti tra funzionari della pubblica amministrazione e per non meno della metà tra personalità di chiara fama nelle arti, nelle scienze, nella letteratura, nelle professioni, nominati con decreto dal Presidente della Repubblica;

d) venti studenti eletti con votazione contemporanea degli iscritti a tutte le università, con voto diretto, segreto e per liste, con ripartizione dei seggi alle liste nazionali concorrenti secondo il metodo proporzionale puro.

3. Il consiglio generale si riunisce in sessione ordinaria una volta al mese per i compiti di istituto; in sessione straordinaria per iniziativa della giunta esecutiva o di almeno due quinti dei componenti il consiglio medesimo.

4. Il Consiglio nazionale universitario dura in carica quattro anni ed è vietata l'elezione dei suoi membri per più di due volte consecutive.

Art. 55.

(Giunta esecutiva)

1. La giunta esecutiva è costituita da tredici membri, di cui sette eletti tra i docenti componenti il Consiglio nazionale universitario, tre designati rispettivamente dal CNR, dal CNEL e dal Ministro dell'uni-

versità e della ricerca scientifica e tecnologica tra i membri componenti il Consiglio nazionale universitario la cui nomina è di loro pertinenza e tre tra gli studenti componenti il consiglio generale con voto limitato ad uno.

Art. 56.

(Regolamento interno)

1. Il regolamento interno del Consiglio nazionale universitario determina le attribuzioni del consiglio e della giunta nei limiti delle funzioni stabilite dalla presente legge.

2. Tutti gli atti del Consiglio nazionale universitario sono pubblici e debbono essere riprodotti in apposito bollettino ufficiale.

CAPO IX.

RIORDINAMENTO DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI, DEI CONSERVATORI, DELLE ACCADEMIE NAZIONALI DI ARTE DRAMMATICA E DI DANZA

Art. 57.

(Accademie di belle arti, conservatori di musica, Accademia nazionale di arte drammatica, Accademia nazionale di danza)

1. Con decreto da emanarsi entro 12 mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, il Governo provvede alla sistemazione e al riordinamento delle accademie di belle arti, dei conservatori di musica, dell'Accademia nazionale di arte drammatica e dell'Accademia nazionale di danza.

CAPO X.

DISPOSIZIONI GENERALI,
TRANSITORIE E FINALI

Art. 58.

(Regolamento generale universitario)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato, udito il Consiglio nazionale universitario, il regolamento generale universitario, in esecuzione del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e delle leggi successive che non siano incompatibili con la disciplina di cui alla presente legge.

Art. 59.

*(Entrata in funzione
del Consiglio nazionale universitario)*

1. Il Consiglio nazionale universitario entra in funzione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alla medesima data decade dalle sue funzioni la sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione; tali funzioni sono in pari data esercitate dal Consiglio nazionale universitario.

Art. 60.

(Normativa vigente)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le norme del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e delle altre leggi che non siano incompatibili con la disciplina di cui alla presente legge.

DISEGNO DI LEGGE N. 2047

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PECCHIOLO ED ALTRI

Art. 1.

(Principi generali)

1. In attuazione dell'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione, gli statuti e i regolamenti delle università e degli istituti di istruzione di grado universitario, di seguito denominati università, e i regolamenti degli enti pubblici di ricerca sono emanati, nelle materie di loro competenza, nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, e dalla presente legge, nonché di quelli che si desumono dalla legislazione vigente in materia di ordinamenti didattici, diritto allo studio, finalità e compiti degli enti, stato giuridico e trattamento economico del personale.

TITOLO I

DELLE UNIVERSITÀ

Art. 2.

(Funzioni delle università)

1. Le università hanno piena capacità di diritto pubblico e privato, nel rispetto dei propri fini istituzionali e con l'esclusione di qualsiasi scopo di lucro; si danno ordinamenti autonomi ai sensi dell'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione.

2. Le università esplicano funzioni di formazione, di ricerca e di servizio; a tal fine si dotano di biblioteche, laboratori, centri, sistemi informativi e attrezzature. Provvedono altresì alla riqualificazione e al perfezionamento professionale del personale tecnico e amministrativo.

3. Le università devono garantire la regolarità e qualità degli esiti formativi degli

studenti. Assicurano strumenti e servizi per l'orientamento attivo nella scelta dei corsi e per l'assistenza durante gli studi, anche con riguardo agli studenti lavoratori, stranieri, portatori di *handicap* e al problema dell'abbandono degli studi e degli studenti fuori corso. Conferiscono borse di studio.

4. Con riferimento alle funzioni esplicate, le università, tra loro e con enti pubblici e privati nazionali ed esteri, stipulano accordi di cooperazione, di collaborazione e committenza, convenzioni e contratti; costituiscono centri interuniversitari e partecipano a consorzi.

5. Le università possono ricevere finanziamenti e contributi per i propri fini istituzionali, ivi comprese attività di ricerca finalizzata e di servizio a favore di enti pubblici e privati. Tali attività sono inserite nel programma annuale o pluriennale di ciascuna struttura interessata.

6. Le università assicurano la pubblicità delle ricerche, anche di quelle realizzate per conto di terzi. Le strutture e i centri, i singoli e i gruppi documentano pubblicamente i risultati delle attività svolte e le risorse utilizzate.

7. Le università istituiscono l'anagrafe di ateneo delle ricerche.

8. Le università assicurano altresì la pubblicità delle delibere e degli atti istruttori di loro competenza.

Art. 3.

(Autonomia statutaria)

1. Ogni università adotta uno statuto che:

a) definisce gli organi e le strutture scientifiche, didattiche e di servizio;

b) disciplina compiti, procedure costitutive e competenza regolamentare, durata e composizione degli organi e delle strutture. Negli organi elettivi nessuno può ottenere più di due mandati consecutivi;

c) determina i corsi di studio e i servizi didattici integrativi, di cui all'articolo 6, comma 3, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

d) indica le strutture alle quali è attribuita autonomia amministrativa, finanziaria e di spesa, disciplinata dal regolamento d'ateneo, emanato ai sensi dell'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

e) fissa gli indirizzi e i criteri generali, sulla cui base organi e strutture stipulano accordi di cooperazione e convenzioni di collaborazione e di committenza con soggetti esterni.

2. Lo statuto definisce criteri, procedure e poteri di controllo per la verifica della congruenza tra organizzazione, ripartizione delle risorse ed esiti conseguiti dalle strutture, che presentano annualmente apposite relazioni agli organi preposti alla verifica.

3. Lo statuto contiene la carta dei diritti degli studenti e le relative norme di attuazione; istituisce il comitato per le pari opportunità e l'autorità garante dei diritti studenteschi.

4. Ai fini dell'emanazione dello statuto si applicano le disposizioni degli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

5. Lo statuto prevede gli organi e le procedure di modificazione delle norme statutarie, individuando altresì le materie per le quali, in ogni caso, si applica la disciplina di cui agli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Le disposizioni di cui agli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, si applicano comunque per l'approvazione delle modifiche nelle materie di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

6. Il controllo di legittimità sugli statuti si esercita nelle forme previste dell'articolo 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 4.

(Autonomia regolamentare)

1. Le università disciplinano con propri regolamenti lo svolgimento delle attività di formazione e di ricerca e le modalità attuative inerenti alla materia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e). I regolamenti disciplinano, in conformità alle leggi e agli

accordi sindacali nazionali, le materie relative al personale, nell'ambito dei principi di autonomia.

2. Le università regolamentano i rapporti degli studenti con le strutture didattiche, scientifiche e di servizio.

3. Le università disciplinano l'esonero anche parziale, a domanda, dai compiti didattici per i professori che ricoprono le cariche di rettore, di direttore di dipartimento e di responsabile di organi d'ateneo, compresa l'autorità garante dei diritti studenteschi. Regolamentano un'indennità di funzione per le cariche e un'indennità di presenza per i membri elettivi degli organi centrali.

4. Il senato accademico esercita il controllo sui regolamenti delle strutture scientifiche e didattiche nella forma della richiesta motivata di riesame.

5. I regolamenti, proposti e deliberati dagli organi e strutture indicati dallo statuto, vengono emanati con decreto del rettore e pubblicati sul bollettino ufficiale d'ateneo.

Art. 5.

(Autonomia organizzativa)

1. Le università hanno autonomia statutaria in materia di organi e di strutture.

2. Il dipartimento è la struttura costitutiva dell'università. Le università completano la propria ripartizione in dipartimenti secondo modalità e criteri definiti autonomamente. Il dipartimento si costituisce come unità di ricerca e insegnamento che aggrega ed organizza aree scientifiche e disciplinari omogenee per fini o per metodo; promuove e coordina le attività di ricerca; concorre alla programmazione delle attività didattiche dei corsi di studi; organizza ed esplica attività formative, compresi i corsi per il dottorato di ricerca; delibera sulla fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca. L'elettorato passivo per la carica di direttore di dipartimento compete a tutti i professori di ruolo.

3. Organi centrali dell'università sono il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione, il consiglio degli studenti.

4. Il rettore rappresenta l'università; è eletto su base plenaria o con un procedimento di secondo grado dai professori e dai ricercatori di ruolo e, secondo quote definite dallo statuto, dal personale tecnico e amministrativo. All'elezione del rettore partecipa una rappresentanza degli studenti.

5. Il senato accademico, presieduto dal rettore, esercita funzioni di indirizzo, programmazione e controllo sulle materie dell'autonomia universitaria. Esso comunque:

a) delibera, entro le compatibilità di bilancio fissate dal consiglio di amministrazione, il piano triennale di sviluppo d'ateneo, di cui all'articolo 13, e i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate al funzionamento, agli investimenti e all'edilizia, nonché alle borse di studio per i corsi post-laurea;

b) ripartisce i posti di professore, ricercatore, lettore e del personale tecnico e amministrativo;

c) delibera l'istituzione di centri e servizi per la ricerca, la didattica e il diritto allo studio.

6. Lo statuto disciplina la composizione e le procedure elettive del senato accademico, nel quale sono rappresentate le grandi aree scientifico-disciplinari, di cui all'articolo 11, comma 6, della citata legge n. 168 del 1989. Alle sedute del senato accademico partecipa con diritto di voto una rappresentanza degli studenti.

7. Il consiglio di amministrazione, presieduto dal rettore, ha la responsabilità della gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale e contabile dell'università. Per le materie che siano rilevanti in ordine alle competenze del senato accademico, il consiglio delibera su proposta di quest'ultimo.

8. Lo statuto disciplina la composizione e le procedure costitutive del consiglio di amministrazione, del quale è membro di diritto il direttore amministrativo; può prevedere di integrare la componente interna con esperti esterni, proposti dal rettore e nominati con voto favorevole di due terzi dei componenti del senato accademico. Lo

statuto definisce l'attribuzione della rappresentanza legale. La presenza di esterni non può comunque essere superiore ad un terzo dei membri elettivi del consiglio d'amministrazione.

9. Lo statuto indica gli organismi preposti al coordinamento organizzativo dei corsi di studio; essi deliberano, anche con periodicità annuale, le afferenze ai corsi e le chiamate dei professori.

10. Le cariche elettive comportano l'opzione per il regime di tempo pieno.

Art. 6.

(Autonomia scientifica)

1. Ai professori e ai ricercatori sono assicurati l'accesso ai finanziamenti, l'utilizzazione dei laboratori e degli apparati tecnici, nonché la fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca presso centri di ricerca italiani, comunitari, stranieri e internazionali ai sensi della normativa vigente.

2. La quota del 60 per cento dello stanziamento annuale per la ricerca universitaria, di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è ripartita con delibera del consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, che si avvale della consulenza di una commissione di ateneo per la ricerca. Il regime di tempo pieno costituisce uno dei criteri obiettivi per la ripartizione dei fondi.

3. Il consiglio di amministrazione, sentita la commissione di ateneo per la ricerca, assegna ogni anno direttamente ai dipartimenti, sulla base del programma analitico presentato dai rispettivi consigli, una quota dei fondi di cui al comma 2 per l'acquisto di attrezzature per la ricerca.

4. Le università trasmettono annualmente al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato Ministro, al Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST), di cui all'articolo 11 della legge 9 maggio 1989, n. 168, al Consiglio universitario nazionale (CUN) e all'Agenzia, di cui all'articolo 22

della presente legge, una relazione sull'attività di ricerca svolta dalle proprie strutture scientifiche.

Art. 7.

(Autonomia didattica)

1. Le università hanno autonomia statutaria su qualsiasi aspetto della funzione didattica non disciplinato dalla presente legge e nel rispetto dei principi che si desumono dalla legislazione vigente in materia di ordinamenti didattici.

2. Lo statuto assicura ai corsi di studio, di cui alle tabelle allegate al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni, autonomia organizzativa e di funzionamento almeno sulle seguenti materie:

a) programmazione e organizzazione annuale delle attività didattiche, in collaborazione con i dipartimenti;

b) definizione di profili curricolari dei corsi di studi;

c) istituzione di centri di orientamento;

d) approvazione dei piani di studio;

e) organizzazione delle attività di tutorato;

f) disciplina delle prove di verifica e valutazione.

3. Lo statuto può inoltre prevedere la delega e il decentramento di competenze attinenti alle materie di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 2.

4. Negli organismi preposti al coordinamento organizzativo dei corsi di studio la quota minima della rappresentanza degli studenti, regolamentata dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 10, è elevata a un terzo.

5. Gli organismi presentano annualmente ai dipartimenti interessati una relazione sull'attività e sui compiti svolti e sugli esiti formativi del corso di studio e formulano proposte sulle materie di competenza.

6. Le università trasmettono annualmente al Ministro, al CUN e all'Agenzia, di cui all'articolo 22 della presente legge, una

relazione sull'attività formativa svolta dalle proprie strutture didattiche.

Art. 8.

(Autonomia finanziaria e contabile)

1. Le università hanno autonomia amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale e contabile disciplinata dal regolamento d'ateneo. Il dipartimento ha autonomia finanziaria e di spesa; il direttore può stipulare convenzioni e contratti.

2. Le università iscrivono in bilancio le somme derivanti dalle tasse, dai contributi obbligatori e dalle forme autonome di finanziamento, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge 9 maggio 1989, n. 168. Assicurano la pubblicità e la trasparenza dei bilanci, indicando puntualmente l'entità, la provenienza e l'utilizzazione delle entrate statali e non statali. Comunicano annualmente al Ministro le somme complessive di fondi non statali introitate.

3. Le università sono esentate dagli obblighi previsti dalla Tesoreria unica dello Stato. Le donazioni di beni immobili e mobili a favore delle università sono esenti da qualsiasi imposta e il loro valore è deducibile dal reddito dell'ente pubblico o privato e delle persone fisiche.

4. Lo statuto istituisce il collegio dei revisori dei conti.

Art. 9.

(Comitato per le pari opportunità)

1. Lo statuto fissa l'istituzione del comitato per le pari opportunità, che opera per attuare nell'università i principi di parità, di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903.

2. In particolare tale comitato:

a) promuove iniziative atte a garantire pari opportunità tra i sessi;

b) verifica le condizioni di studio, lavoro e partecipazione democratica;

c) opera per rimuovere ogni genere e forma di discriminazione denunciata o rilevata;

d) esprime pareri sulle modifiche di statuto e di regolamenti;

e) raccoglie e pubblicizza le proposte e le iniziative più rilevanti ai fini dell'attuazione delle pari opportunità.

Art. 10.

(Autorità garante dei diritti studenteschi)

1. Lo statuto istituisce l'autorità garante dei diritti degli studenti, della quale fissa le modalità di elezione o di nomina, i poteri e le procedure di intervento e iniziativa.

2. L'autorità garante presenta annualmente al senato accademico una relazione sulla propria attività e sullo stato di attuazione della carta dei diritti studenteschi. La relazione è pubblica.

3. La carta assicura in ogni caso i diritti:

a) alla partecipazione democratica degli studenti negli organi universitari. Tale rappresentanza non può essere inferiore ad un quarto nè superiore alla metà del totale dei membri di ciascun organo;

b) all'orientamento per la scelta formativa anche mediante consulenze individualizzate sulla situazione del mercato del lavoro;

c) al controllo sulle modalità degli accessi ai corsi e sulla qualità dell'offerta formativa e dei supporti didattici, anche con riferimento al rapporto numerico docenti-studenti e alle possibilità di fruizione dei servizi fondamentali;

d) alla regolarità di svolgimento dei corsi e delle altre attività didattiche e formative;

e) alla verifica periodica e alla valutazione collegiale degli esiti didattici;

f) all'informazione su convenzioni, contratti, consorzi attivati dall'ateneo, anche ai fini del coinvolgimento in attività di formazione professionalmente qualificate;

g) alla pari cittadinanza universitaria degli studenti stranieri;

h) ai servizi di assistenza fondamentali, quali mense, alloggi, trasporti, da realizzare attraverso politiche per lo studio anche coordinate tra università e regioni;

i) all'autogestione di iniziative, servizi e supporti;

l) ad indire *referendum* e consultazioni propositive o abrogative sulle materie d'interesse degli studenti.

4. Con riferimento alla carta, gli studenti possono appellarsi alla autorità garante, che esprime il proprio parere e interviene per il rispetto dei diritti nelle forme e nei termini fissati dallo statuto.

Art. 11.

(Autonomia degli studenti)

1. Gli studenti godono di autonomia organizzativa di ateneo e di corso di studi. Determinano, anche tramite *referendum*, le procedure costitutive e l'articolazione degli organismi dell'autonomia studentesca.

2. Le università dispongono che la costituzione del consiglio degli studenti, di cui all'articolo 5, comma 3, avvenga prima dell'insediamento del senato accademico, integrato ai sensi dell'articolo 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

3. Il parere del consiglio degli studenti è obbligatorio sulle materie di cui alla carta dei diritti, nonché sul piano triennale di sviluppo d'ateneo, di cui all'articolo 13. Lo statuto prevede il vincolo del riesame e la maggioranza qualificata per le delibere del senato accademico e degli organismi didattici che abbiano registrato il parere contrario dei consigli studenteschi d'ateneo o di corso di studi.

4. Sulle proposte presentate dal consiglio degli studenti, il senato accademico e gli altri organi interessati deliberano entro un mese con maggioranza qualificata.

Art. 12.

(Personale)

1. I professori e i ricercatori sono inquadrati presso i dipartimenti cui afferiscono; dipendono dalle università sotto il profilo dei rapporti di ufficio e di servizio. Sono

regolate mediante legge statale le materie del reclutamento, dei trasferimenti di sede e dei diritti e doveri propri della funzione. L'insegnamento nei corsi di laurea, di diploma, di specializzazione, di dottorato e nei servizi didattici integrativi rientra nei compiti dei professori e dei ricercatori di ruolo.

2. I professori di ruolo, titolari di disciplina medesima od affine, possono scambiarsi su base annuale o semestrale la sede di insegnamento e i relativi compiti, previo consenso dei dipartimenti o, se delegati, degli organismi didattici di appartenenza.

3. Lo statuto fissa criteri e procedure per l'afferenza ai dipartimenti e ai corsi di studio e per la richiesta di nuovi posti e la messa a concorso di quelli vacanti. Disciplina altresì le chiamate dei professori, prevedendo convocazioni ristrette per fasce di docenza solo in materia di singole chiamate e di provvedimenti disciplinari.

4. Le università hanno autonomia di gestione in materia di trasferimento all'interno della sede dei posti vacanti di professore e di ricercatore di ruolo.

5. Ciascuna università ha una dotazione organica di posti di professore e di ricercatore di ruolo. La dotazione d'ateneo, formata dai posti coperti o da coprire o assegnati all'atto dell'emanazione dello statuto, è determinata secondo le aree scientifico-disciplinari, di cui all'articolo 11, comma 6, della legge 9 maggio 1989, n. 168, con decreto del rettore, su proposta del senato accademico, e viene costituita con decreto del Ministro, sentito il CUN.

6. Il personale tecnico e amministrativo dipende, sotto il profilo dei rapporti di ufficio e di servizio, dalle università presso cui è inquadrato. La dotazione organica d'ateneo, formata da tutti i posti coperti o da coprire o assegnati all'atto dell'emanazione dello statuto, viene costituita con decreto del rettore, su delibera del consiglio di amministrazione e previo parere del senato accademico. Le università possono incrementare e coprire con risorse finanziarie proprie i posti della dotazione sulla base di relazioni tecniche analitiche che

sono parte integrante delle delibere del consiglio di amministrazione.

7. Le università, in conformità agli accordi sindacali nazionali, disciplinano tramite regolamenti lo stato giuridico, il trattamento economico, gli istituti normativi di carattere economico, la gestione e la mobilità d'ateneo e tra atenei, la qualificazione e il perfezionamento professionale, i concorsi di reclutamento o di trasferimento del personale tecnico e amministrativo.

8. Il consiglio di amministrazione delibera i regolamenti e sovrintende alla gestione del personale per le materie di cui ai commi 6 e 7. Il dipartimento dispone di proprio personale, esercitando le competenze di gestione previste dallo statuto.

Art. 13.

(Programmazione)

1. Le università programmano su base triennale le scelte di riequilibrio e sviluppo delle strutture scientifiche, didattiche e di servizio. La programmazione concerne tutte le materie del Piano triennale di sviluppo delle università, compresa l'istituzione, per gemmazione o sdoppiamento, di nuove università quando il numero degli studenti iscritti in corso è superiore a 30.000, e di nuovi corsi di laurea previsti dalle tabelle allegate al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni, o a carattere innovativo.

2. Alla seduta del senato accademico che delibera il piano triennale di sviluppo possono partecipare con voto consultivo rappresentanti, designati con voto limitato, della regione, del comune, della provincia e di enti e consorzi pubblici o privati che incrementano in modo significativo la dotazione finanziaria complessiva dell'università.

3. Il senato accademico dispone di un proprio ufficio tecnico per la programmazione, preposto alla raccolta ed elaborazione di dati e alla definizione di criteri e metodologie di analisi utili ai fini della redazione del piano triennale di sviluppo.

Art. 14.

(Sistema delle autonomie)

1. Sono organi del sistema delle autonomie il CUN e la Conferenza permanente dei rettori, di seguito denominata CPR.

2. Il CUN è l'organo che esprime e raccorda il sistema delle autonomie universitarie, al fine di favorirne sul territorio e per aree scientifiche e disciplinari la qualificazione e lo sviluppo equilibrato. Tale organo:

a) formula pareri vincolanti sui profili curricolari dei titoli di studio;

b) riceve comunicazione degli atti governativi e ministeriali sulle materie di competenza, nonché dei bilanci preventivi e consuntivi delle università;

c) rivolge al Parlamento e al Ministro pareri e osservazioni anche avvalendosi di audizioni conoscitive e consulenze esterne;

d) dispone di proprio personale e di propri fondi iscritti in uno specifico capitolo dello stato di previsione del Ministero.

3. Con riferimento ai piani triennali di sviluppo delle università il CUN formula pareri sulla ripartizione per aree scientifiche e disciplinari e per sede delle risorse finanziarie e delle assegnazioni dei posti di professore e di ricercatore. Il parere del CUN è vincolante sulla ripartizione, tra università e progetti di ricerca di interesse nazionale, dei fondi per la ricerca scientifica di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

4. I componenti del CUN durano in carica tre anni, non possono ottenere più di due mandati consecutivi e sono eletti:

a) nell'ambito delle grandi aree scientifico-disciplinari, di cui all'articolo 11, comma 6, della legge 9 maggio 1989, n. 168, in numero di ventiquattro;

b) dalla CPR, in numero di cinque;

c) dai direttori amministrativi, in numero di uno;

d) dal personale tecnico e amministrativo, in numero di cinque;

e) dagli studenti, in numero di cinque.

5. Il presidente è eletto nell'ambito del CUN stesso.

6. Le modalità di elezione, l'organizzazione e il funzionamento del CUN sono disciplinati con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

7. Il CUN delega i pareri su trasferimenti e nomine d'ufficio, atti e commissioni concorsuali e i pareri vincolanti in materia di ordinamenti didattici, rispettivamente, ai comitati consultivi per la ricerca, eletti per aree scientifiche, e ai comitati consultivi per la formazione, eletti per aree disciplinari che accorpano corsi di studio affini. La composizione di tali comitati è disciplinata dal decreto di cui al comma 6; dei comitati per la formazione fanno parte rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e degli ordini professionali.

8. La CPR formula relazioni e pareri rispetto al funzionamento, alla programmazione e allo sviluppo delle università e al diritto allo studio; dispone di fondi iscritti in uno specifico capitolo dello stato di previsione del Ministero.

TITOLO II

ENTI PUBBLICI DI RICERCA

Art. 15.

(Funzioni)

1. Il CNR e gli altri enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, della legge 9 maggio 1989, n. 168, di seguito denominati EPR, hanno piena capacità di diritto pubblico e privato con esclusione di qualsiasi scopo di lucro. Gli EPR, nel rispetto dei loro fini e compiti, si danno ordinamenti autonomi, ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione, con propri regolamenti.

2. Il complesso degli EPR, ciascuno nella sua autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, concorre alla costi-

tuzione della rete scientifica nazionale. Gli EPR sono preposti a:

a) svolgere, coordinare e gestire grandi progetti di ricerca finalizzata ed orientata nell'ambito della programmazione economica, sociale e culturale del Paese;

b) svolgere e promuovere attività di ricerca di base, applicata e finalizzata, attività di ricerca e consulenza a favore dello Stato e di enti pubblici e privati e di formazione dei relativi ricercatori e tecnici;

c) definire e attuare programmi di cooperazione e di collaborazione con enti nazionali, internazionali ed esteri;

d) realizzare e gestire impianti e apparati scientifici di interesse nazionale;

e) promuovere ed organizzare il trasferimento e la diffusione delle conoscenze e delle innovazioni anche attraverso la creazione di apposite strutture sul territorio;

f) esercitare le competenze relative alla preparazione e verifica di *standard* e norme tecniche.

3. Tali funzioni sono svolte tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 11 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

4. Gli EPR, ciascuno nella sua autonomia, svolgono nell'ambito della rete scientifica nazionale i compiti di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 9 maggio 1989, n. 168, con riguardo alle linee di sviluppo dei diversi settori scientifici e tecnologici formulate dal CNST.

5. Gli EPR sono liberi di stabilire accordi di cooperazione scientifica e tecnologica e rapporti di collaborazione e committenza tra loro e con università, enti e imprese pubbliche e private; di stipulare convenzioni e contratti; di partecipare a consorzi. Sono altresì liberi di accettare finanziamenti per attività di ricerca iscritte nel proprio programma annuale o pluriennale. Assicurano la pubblicità dei risultati delle ricerche, anche di quelle avviate per conto di terzi.

Art. 16.

(Autonomia regolamentare)

1. Ciascun EPR disciplina mediante il proprio regolamento ogni aspetto non rego-

lato dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, e dalle rispettive leggi istitutive in quanto non incompatibili con la presente legge.

2. Il regolamento d'ente disciplina l'esercizio dei principi di autonomia degli organi e delle strutture scientifiche e di servizio.

3. Ai regolamenti degli EPR, compreso il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 4 e 5, e all'articolo 17, comma 2, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 17.

(Autonomia scientifica)

1. Gli EPR, le rispettive strutture scientifiche e i ricercatori hanno autonomia di ricerca nel quadro della programmazione nazionale e delle finalità delle rispettive leggi istitutive.

2. Mediante apposito regolamento, gli EPR definiscono criteri e procedure per la verifica periodica della congruenza tra organizzazione, ripartizione dei finanziamenti e attività di ricerca svolta dalle strutture scientifiche. Essi esercitano tale verifica anche sui progetti di ricerca affidati ad altri enti pubblici o privati. Le strutture scientifiche presentano annualmente proprie relazioni agli organi centrali ai fini della verifica di cui sopra.

3. Gli EPR inviano annualmente al Ministro, al CNST e all'Agenzia di cui all'articolo 22, una relazione sulla propria attività di ricerca e sui risultati conseguiti.

Art. 18.

(Autonomia organizzativa)

1. Gli EPR hanno autonomia organizzativa e attivano, anche in modo non permanente, strutture scientifiche, organizzative e di servizio da soli o con la partecipazione di università e di enti pubblici e privati.

2. Nel rispetto dei principi generali inerenti alle strutture e all'organizzazione,

stabiliti dalle rispettive leggi istitutive, sono organi centrali degli EPR:

- a) il presidente o il direttore;
- b) il consiglio scientifico;
- c) il consiglio di amministrazione.

Art. 19.

(Consiglio nazionale delle ricerche)

1. Il CNR svolge le sue funzioni sulla base delle leggi istitutive e di riforma dell'ente, e delle prerogative previste dalla legge 9 maggio 1989, n. 168.

2. Il CNR è organizzato per dipartimenti scientifici, corrispondenti a grandi aree di ricerca. La dimensione e la articolazione dei dipartimenti fanno riferimento di norma a compiti di coordinamento, gestione ed esecuzione di grandi progetti di ricerca inerenti alla programmazione nazionale.

3. Ciascun dipartimento ha un consiglio scientifico, i cui membri sono eletti come segue:

a) per un terzo, dai ricercatori ed esperti del dipartimento;

b) per un terzo, dai ricercatori ed esperti del dipartimento tra il personale esterno associato all'attività di ricerca;

c) per un terzo, dagli studiosi che operano nelle università e negli altri EPR su discipline scientifiche afferenti al dipartimento.

4. Il consiglio scientifico di dipartimento elegge nel suo seno, anche tra i membri esterni al CNR, il proprio presidente. Tale consiglio ha il compito di valutare i programmi ordinari e straordinari ed i risultati raggiunti con l'attività del dipartimento.

5. Per il coordinamento e la gestione dei grandi progetti di ricerca affidati al dipartimento, vengono costituiti per ciascun progetto presso il dipartimento appositi comitati misti, dei quali fanno parte rappresentanti degli enti pubblici e dei privati associati all'attuazione del progetto medesimo.

6. Con riferimento alla ubicazione ed utilizzazione di impianti, attrezzature, strutture scientifiche, servizi di base e dispositivi

di sicurezza e alle esigenze funzionali di un'amministrazione decentrata sul territorio, il CNR si organizza altresì in aree territoriali di ricerca.

7. Organi centrali del CNR sono il presidente, il consiglio scientifico e il consiglio di amministrazione.

8. Il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta formulata dal Ministro in base ad una terna di studiosi di alta qualificazione deliberata con voto limitato dal CNST; dura in carica cinque anni e non può essere confermato per il quinquennio successivo; rappresenta il CNR e sovrintende al suo andamento generale, del cui indirizzo riferisce annualmente al Parlamento.

9. Il consiglio scientifico del CNR è composto:

a) dai presidenti dei dipartimenti;

b) da cinque membri eletti dai ricercatori che operano nel CNR;

c) da cinque membri eletti dal CNST tra studiosi di alta qualificazione, esterni al CNST.

10. Il consiglio scientifico ha il compito di:

a) valutare i programmi scientifici propri del CNR ed i grandi progetti di interesse nazionale proposti al CNR;

b) formulare proposte per la definizione del bilancio del CNR e, se richiesto, su tutti gli atti del consiglio di amministrazione;

c) redigere una relazione annuale sull'attività e sui risultati raggiunti dal CNR;

d) promuovere collaborazioni tra enti scientifici per l'attività di formazione dell'ente.

11. Alle sedute del consiglio scientifico del CNR possono partecipare i direttori di dipartimento, eletti dai rispettivi consigli.

12. Il consiglio di amministrazione delibera sulle materie proprie dell'autonomia dell'ente e sul personale; ha competenza regolamentare; conferisce incarichi di direzione e coordinamento delle strutture amministrative e di servizio. Esso è composto:

a) dal presidente del CNR;

b) da due esperti di alta qualificazione, di cui uno nel settore giuridico-amministrativo, designati dal Ministro;

c) da tre membri eletti con voto limitato dal CNST;

d) da tre membri eletti dal personale dell'ente anche tra esperti esterni.

13. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; durano in carica cinque anni e non possono essere confermati per il quinquennio successivo; svolgono a tempo pieno l'attività di membri del consiglio. Al presidente e ai membri del consiglio si applicano le norme della legge 24 gennaio 1978, n. 14, in materia di controllo parlamentare sulle nomine degli enti pubblici.

14. I consigli di area sono eletti dal personale che opera nelle strutture scientifiche e di servizio afferenti. Il direttore di area è nominato dal consiglio d'amministrazione del CNR, su proposta del consiglio di area.

15. Nelle strutture del CNR può operare anche personale delle università e degli altri enti e istituzioni di ricerca, che partecipa all'attività dell'ente mediante incarico di ricerca o di collaborazione tecnica, previo assenso degli enti da cui il personale dipende.

16. Il regolamento d'ente, proposto dal consiglio scientifico e deliberato dal consiglio di amministrazione, fissa il numero dei dipartimenti e delle aree; disciplina funzionamento e organizzazione, competenze e poteri di gestione, composizione e procedure costitutive di strutture, centri, servizi ed organi non regolati dalla presente legge. Il trattamento giuridico ed economico del personale del CNR è disciplinato in conformità agli accordi sindacali nazionali e, in quanto non incompatibili, alle leggi vigenti.

Art. 20.

(Autonomia finanziaria e contabile)

1. I mezzi finanziari destinati al CNR e agli altri EPR sono iscritti nei rispettivi

capitoli del bilancio di previsione del Ministero e sono trasferiti senza vincolo di destinazione. Gli EPR procedono a forme di consultazione al fine di proporre al Ministro parere preventivo in ordine ai finanziamenti per l'attività di ricerca, di cui agli articoli 2 e 3 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

2. I mezzi finanziari destinati ai progetti finalizzati e alle iniziative speciali, di cui agli articoli 2 e 3 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono iscritti in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero.

3. Gli EPR possono far ricorso alle forme autonome di finanziamento, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge 9 maggio 1989, n. 168. Gli EPR iscrivono nei rispettivi bilanci le somme derivanti da dette forme autonome di finanziamento e comunicano annualmente al Ministero gli importi complessivi introitati direttamente.

4. Gli EPR sono esentati dagli obblighi previsti dalla Tesoreria unica dello Stato; esercitano l'autonomia finanziaria, amministrativa e contabile nei termini stabiliti dall'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 21.

(Altri enti pubblici di ricerca)

1. Gli enti e gli istituti che svolgono attività di ricerca finalizzata non compresi tra gli enti di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, della legge 9 maggio 1989, n. 168, comunicano annualmente i rispettivi programmi di ricerca al Ministro, che esprime il proprio parere sentito il CNST.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22.

(Del Governo e del Ministro)

1. È istituita l'Agenzia per la rilevazione e comparazione su base europea dei livelli

formativi e relativi curricoli e di quelli scientifici delle università e degli EPR italiani. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico e svolge funzioni di consulenza per il Parlamento, il Governo e il Ministro e per il CUN e la CPR. Compiti, procedura costitutiva e composizione dell'Agenzia vengono disciplinati con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

2. Il Governo della Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato a emanare norme aventi valore di legge ordinaria per la modifica della legge 29 marzo 1983, n. 93, al fine di adeguarla ai principi stabiliti nella presente legge.

3. Il Governo della Repubblica, entro sei mesi dall'emanazione della presente legge, è delegato a raccogliere in un testo unico, con le eventuali modifiche necessarie per il loro coordinamento, tutte le norme relative al personale universitario: professori, ricercatori, lettori e personale tecnico e amministrativo.

4. Le norme delegate e il testo unico sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio dei ministri, previo parere conforme delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

5. Con riferimento ai piani di sviluppo e in particolare alle assegnazioni dei posti di professore e di ricercatore il Ministro comunica al CUN e alla CPR le motivazioni delle scelte assunte in deroga alle loro relazioni e pareri.

Art. 23.

(Abrogazione di norme)

1. Con l'emanazione degli statuti e dei regolamenti delle università e dei regolamenti degli EPR, di cui alla presente legge, cessano di avere efficacia per ciascuna università e per ciascun ente le disposizioni

legislative e regolamentari con gli stessi incompatibili.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle seguenti leggi e regolamenti in quanto contengano norme in contrasto con i principi della presente legge e della legge 9 maggio 1989, n. 168, ovvero contengano norme relative a materie e oggetti attribuiti alla autonomia normativa delle università e degli enti di ricerca:

a) per le università:

- 1) regio decreto 6 aprile 1924, n. 674;
- 2) testo unico della legge sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
- 3) regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652;
- 4) legge 18 marzo 1958, n. 311;
- 5) legge 11 dicembre 1969, n. 910;
- 6) decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766;
- 7) decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
- 8) decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371;
- 9) legge 14 agosto 1982, n. 590;
- 10) legge 29 gennaio 1986, n. 23;

b) per il CNR:

- 1) decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82;
- 2) legge 2 marzo 1963, n. 283;
- 3) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 agosto 1963;
- 4) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 1967, sugli organi direttivi;
- 5) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 1967, sugli organi di ricerca;
- 6) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 1967;
- 7) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1971;
- 8) legge 20 marzo 1975, n. 70;
- 9) decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.

3. A seguito dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 14, commi 4 e 5, vengono abrogate tutte le norme relative al CUN.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle università non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale.

Art. 24.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, pari a lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991

e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-92, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Istituzione di nuove università statali in applicazione della legge 14 agosto 1982, n. 590».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.